



Prospetto di Base relativo al programma di offerta al pubblico di prestiti obbligazionari denominati

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico”

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor*”

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor*”

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni *Step-Up/Step-Down*, Obbligazioni *Step-Up Callable/Step-Down Callable*”

Parte del ricavato delle Obbligazioni potrà essere devoluto a titolo di liberalità dall’Emittente ad una o più “organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, o in generale organizzazioni del cosiddetto “terzo settore – non profit” ovvero a soggetti che, sebbene non rientrino espressamente nella definizione di “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e/o operino nel cosiddetto “terzo settore – non profit” perseguono comunque finalità di solidarietà o utilità sociale.

Tutto o parte del ricavato delle Obbligazioni potrà essere destinato alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati.

Le Obbligazioni potranno essere emesse come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale (TREM).

Il presente documento, unitamente ai documenti in esso incorporati mediante riferimento e ad ogni eventuale successivo supplemento, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetto**"), come modificata ed integrata, ed è stato predisposto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in conformità all'articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche ed al Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento 11971**").

Il documento di registrazione (il "**Documento di Registrazione**") relativo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 6 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 5 giugno 2019 n. prot. 0321600/19, è incorporato mediante riferimento alla Sezione V del Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 19 luglio 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0419255/19 del 18 luglio 2019.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Dichiarazione di Responsabilità, II) Descrizione Generale del Programma, III) Nota di Sintesi, IV) Fattori di Rischio, V) Documento di Registrazione e VI) Nota Informativa.

L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione integrale del Prospetto di Base e dei documenti incorporati mediante riferimento allo stesso unitamente ad ogni successivo eventuale supplemento nonché delle condizioni definitive dell'offerta di ciascun Prestito (le "**Condizioni Definitive**"). In tale ambito, l'Emittente provvederà altresì alla redazione di una nota di sintesi relativa alla singola emissione ("**Nota di Sintesi relativa all'Offerta**") diretta a fornire le informazioni chiave della Nota di Sintesi del Prospetto di Base unitamente alle parti pertinenti delle Condizioni Definitive.

In occasione di ogni offerta di Obbligazioni (ciascuna una "**Singola Offerta**" o "**Offerta**"), l'Emittente provvederà ad indicare le caratteristiche dell'Offerta nelle Condizioni Definitive - cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all'Offerta - che verranno rese pubbliche prima dell'inizio della Singola Offerta.

Si fa rinvio inoltre al Capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nel Documento di Registrazione e nel presente Prospetto di Base per l'esame dei fattori di rischio relativi all'Emittente ed agli strumenti finanziari offerti, che devono essere presi in considerazione prima di procedere all'acquisto delle Obbligazioni.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Prospetto di Base, nonché ogni eventuale successivo supplemento, è a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia cartacea dello stesso sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede legale dell'Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso le filiali dell'Emittente e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e/o presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Il presente Prospetto di Base, nonché ogni eventuale successivo supplemento, sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.gruppomps.it e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

AVVERTENZE PER L' INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento si invitano gli investitori a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base e negli eventuali Supplementi nel loro complesso inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si rinvia al paragrafo 3.1 ("Fattori di Rischio") del Capitolo 3 "Fattori di Rischio e informazioni finanziarie selezionate", del Documento di Registrazione e al Capitolo 2 della Nota Informativa ("Fattori di Rischio") del presente Prospetto di Base. In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

* * * *

1. L'Emittente è esposto al rischio che la mancata realizzazione del piano di ristrutturazione 2017-2021 della Banca (il "**Piano di Ristrutturazione**") possa avere effetti negativi, anche di rilevante entità, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Il Piano di Ristrutturazione, approvato dalla Commissione Europea, associa ai rischi tipici di un piano industriale anche l'assunzione di impegni di carattere formale (i "**Commitments**") con la Commissione Europea, coerenti con i limiti fissati da quest'ultima in tema di aiuti di Stato, circa il rispetto di taluni obiettivi. L'Emittente ha aggiornato le stime interne pluriennali dei valori economici e patrimoniali. Tali stime si collocano ad un livello inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano di Ristrutturazione, ma presentano comunque valori di ratios patrimoniali al di sopra dei requisiti regolamentari.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente non riuscisse a realizzare, in tutto o in parte, il Piano di Ristrutturazione, l'Emittente si vedrebbe esposto, *inter alia*, al rischio di misure finalizzate a ripristinare la normale concorrenza del settore, comprese altre forme di *burden sharing*, nonché, in ultima analisi, al rischio di restituzione degli aiuti di Stato ricevuti.

Gli investitori devono pertanto considerare che non vi è alcuna certezza in merito alla circostanza che la Banca sia in grado di realizzare, in tutto o in parte, gli obiettivi e gli impegni assunti nell'ambito del Piano di Ristrutturazione e che gli stessi siano in grado di fronteggiare adeguatamente i profili di debolezza riscontrati dalla BCE o che potrebbero essere riscontrati dalle competenti Autorità di Vigilanza nel futuro.

In data 8 febbraio 2019 l'Emittente ha ricevuto la SREP Decision 2018 in cui la BCE ha evidenziato anche taluni profili di debolezza/punti di attenzione principalmente relativi al: (i) modello di business, con particolare riferimento alle difficoltà incontrate dal Gruppo Montepaschi nel migliorare la redditività e nel raggiungere gli obiettivi del Piano di Ristrutturazione. In tale contesto, la volatilità del mercato legata alla dinamica dello spread BTP-Bund e la debole posizione competitiva del Gruppo Montepaschi potrebbero incidere sulla credibilità del Piano di Ristrutturazione e delle sottostanti ipotesi nonché sulla capacità di raggiungere gli obiettivi ivi indicati; (ii) la *governance* ed il sistema di governo dei rischi giudicati migliorabili con riferimento ad aspetti organizzativi in tema di gestione dei conflitti di interessi e all'inclusione nel quadro del *risk appetite* delle componenti di rischio non finanziarie, che permangono significative, quali il rischio di condotta e reputazionale; (iii) il rischio connesso all'adeguatezza patrimoniale, in via prospettica, indebolita dall'impossibilità di emettere la seconda tranche di obbligazioni *Tier 2* entro la fine del 2018 e dagli impatti diretti e indiretti della dinamica dello spread BTP-Bund, soprattutto considerando la significativa esposizione di BMPS al debito sovrano italiano; (iv) la qualità del portafoglio crediti che nonostante le misure messe in atto finora, evidenzia un livello elevato di esposizioni deteriorate superiore rispetto agli altri operatori di mercato; (v) il rischio di mercato in relazione tra l'altro alla elevata sensibilità (*sensitivity*) allo *spread* di credito del portafoglio titoli di Stato; (vi) il rischio operativo al quale il Gruppo è esposto come conseguenza degli eventi del passato, che hanno indebolito

la reputazione del Gruppo, e della numerosità delle cause legali in corso; (vii) il rischio di liquidità in relazione alla situazione di turbolenza attraversata dai mercati Italiani, alle future scadenze del 2020 in tema di TLTRO e titoli garantiti dallo Stato italiano (GGBs – *Government-Guaranteed Bonds*) e alla conseguente effettiva capacità del Gruppo di implementare con successo le strategie di raccolta previste nel Piano di Ristrutturazione e nella strategia di *funding* per il periodo 2019-2021.

Per maggiori informazioni in merito ai rischi connessi alla mancata realizzazione del Piano di Ristrutturazione, si rinvia al Paragrafo 3.1.1 "*Rischi connessi alla mancata realizzazione del Piano di Ristrutturazione*" del Documento di Registrazione.

2. Con riferimento alla situazione patrimoniale dell'Emittente al 31 marzo 2019, si segnala che i *ratios* patrimoniali (pari a 13,28% di *CET 1 ratio*, 13,28% di *Tier 1 Ratio* e 14,72% di *Total Capital Ratio*) sono diminuiti rispetto al 31 dicembre 2018 e che, di conseguenza, si registra una riduzione dell'eccedenza patrimoniale del Gruppo rispetto ai requisiti regolamentari "*Overall Capital Requirement*" ("OCR") e *Pillar II Capital Guidance*, previsti dalla *SREP Decision 2018* (pari a 11,30% di *CET 1 ratio*, 11,50% di *Tier 1 Ratio* e 13,50% di *Total Capital Ratio*).

In tale contesto, si evidenzia che nell'ambito della SREP 2018 è stata richiesta all'Emittente la predisposizione di un Capital Plan entro il 29 marzo 2019, volto a identificare le azioni a supporto del rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti. Tale documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS nella seduta del 28 marzo 2019 e le azioni in esso contenute si configurano prevalentemente nella generazione di utili a conto economico e nell'emissione di strumenti subordinati Tier 2.

L'Emittente è esposto al rischio che le Autorità di Vigilanza impongano ulteriori requisiti e/o parametri ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale ovvero adottino posizioni interpretative sfavorevoli per l'Emittente, con conseguente incapacità della Banca di rispettare i requisiti richiesti e possibili effetti negativi anche rilevanti sull'attività, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo. Tali circostanze potrebbero rendere necessaria l'adozione di ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale da parte dell'Emittente.

La necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore europeo, l'esigenza di supportare piani funzionali ad una più rapida riduzione del volume dei Crediti Deteriorati e/o scenari di mercato negativi potrebbero richiedere disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo. Inoltre, si ricorda che l'attuale livello dei *ratios* patrimoniali è stato raggiunto attraverso la Ricapitalizzazione Precauzionale, che ha carattere eccezionale.

Per maggiori informazioni in merito ai rischi connessi alla adeguatezza patrimoniale, si rinvia al Paragrafo 3.1.2 "*Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale*" del Documento di Registrazione.

3. L'Emittente è esposto al rischio che le misure nel tempo adottate al fine di eliminare le criticità evidenziate dalle Autorità di Vigilanza a seguito degli accertamenti di seguito descritti non siano efficaci o che a seguito di ulteriori accertamenti da parte delle Autorità di Vigilanza, si rendano necessari ulteriori interventi. Inoltre, ove l'Emittente non sia in grado di adeguarsi tempestivamente alle richieste delle Autorità di Vigilanza, lo stesso potrebbe essere sottoposto a sanzioni, ovvero a diverse misure, con conseguenze negative sulla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo, nonché in termini reputazionali.

In particolare, l'Emittente è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza in particolare da parte della BCE, Banca d'Italia e di CONSOB, ciascuna per gli aspetti di competenza.

Alla Data del Documento di Registrazione, gli accertamenti ispettivi condotti nei confronti dell'Emittente sono riconducibili principalmente alle seguenti Autorità di Vigilanza:

a) BCE

Thematic Review on Risk Governance and Appetite condotta dalla BCE

Si tratta di un'attività condotta da BCE nel 2015 per tutti gli enti significativi dell'Area Euro, in esito alla quale la BCE ha raccomandato di elevare la competenza ed esperienza del Consiglio di Amministrazione in relazione agli aspetti di *risk management*, di controllo e di *back office* e di rivedere i meccanismi di funzionamento dei comitati endo consiliari, in particolare del comitato rischi, rispetto al ruolo e indirizzo da parte del Chief Risk Officer.

Ispezione OSI- IT Risk

Nel periodo 26 marzo 2018 - 26 giugno 2018, la BCE ha condotto una ispezione in loco avente oggetto il rischio informatico (c.d. "IT Risk") per il Gruppo.

Internal Model Investigation - IMI 40

In data 14 giugno 2018 la BCE ha formalizzato all'Emittente la *final decision* relativa all'ispezione interna sui modelli per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito conclusa il 4 dicembre 2015, con la notifica di 21 *findings*. In data 11 luglio 2018, l'Emittente ha inviato alla BCE il piano con le azioni di rimedio e ha recepito già le limitations previste nei dati prudenziali.

Ispezione OSI- Legal Risk

In data 28 gennaio 2019 è stata avviata presso l'Emittente una ispezione in loco riguardante la valutazione e alla gestione dei rischi operativi e in particolare dei rischi legali dell'Emittente, del Gruppo, e dei fornitori di servizi in *outsourcing*. Il primo *step* di tale attività si è concluso (*closing meeting*) lo scorso aprile e alla Data del Documento di Registrazione non si prevede un incremento degli accantonamenti per il rischio legale legati all'ispezione *OSI-Legal Risk*.

Ispezione OSI – sul Rischio di Tasso

In data 24 giugno 2019 la BCE ha avviato una ispezione in loco riguardante il rischio di tasso per il Gruppo.

Attività ispettiva della BCE in materia di revisione dei modelli interni (TRIM-2939)

Si evidenzia altresì che il Gruppo Montepaschi, così come le altre grandi banche europee soggette al Meccanismo di Vigilanza Unico, ha continuato le attività riguardanti la TRIM ("*Targeted Review of Internal Models*"), la cui conclusione è prevista per il 2019. È probabile che l'esito finale della TRIM determini ulteriori variazioni metodologiche sugli attuali modelli interni con impatti anche significativi sulle attività ponderate per il rischio, con conseguente possibile variazione dei requisiti patrimoniali ad oggi non quantificabile. In tal caso, non è possibile escludere che l'Emittente si possa trovare nella condizione di dover ricorrere a interventi di rafforzamento patrimoniale e che sia in grado di costituire nei tempi previsti e/o mantenere i requisiti patrimoniali stabiliti tempo per tempo dall'Autorità di Vigilanza.

b) BCE e Banca d'Italia

Attività ispettiva ordinaria sul rischio di credito e portafoglio crediti (OSI 3435)

Si tratta di un'attività svolta da BCE e Banca d'Italia nel periodo gennaio - maggio 2015 cui sono seguite 31 raccomandazioni di natura organizzativa, di normativa interna, di processo e controllo, nonché di rafforzamento

strutturale della strumentazione informatica a supporto. Allo scopo di attuare le azioni necessarie in risposta ai rilievi emersi, l'Emittente attivava al suo interno il programma ARGO 2.

Attività ispettiva ordinaria sulla governance della Banca ed il sistema di risk management (OSI 3233)

L'attività è stata svolta da BCE e Banca d'Italia nel periodo settembre 2015 - gennaio 2016. Sono state evidenziate alcune aree di miglioramento connesse alla funzione antiriciclaggio della Banca, al sistema di governo dei rischi e ad aspetti organizzativi degli stessi; l'Emittente ha già intrapreso le attività di mitigazione richieste.

Attività ispettiva sui rischi di credito, di controparte e sistema di controlli (OSI 1238)

Attività svolta da BCE e Banca d'Italia nel periodo maggio 2016 – febbraio 2017. I *findings* emersi attengono principalmente ai processi di gestione e controllo dei rischi (identificazione delle esposizioni al rischio di credito, classificazione, monitoraggio, reportistica, organizzazione, gestione dei data base e delle garanzie, politica e determinazione degli accantonamenti e informativa specifica agli organi societari sul deterioramento della qualità del credito).

c) Banca d'Italia e UIF:

Attività ispettiva della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria

Attività condotta da Banca d'Italia nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2016. Gli esiti dell'ispezione sono stati comunicati ad agosto 2017 e sono stati formulati 6 rilievi.

Ispezione di Banca d'Italia in materia di trasparenza presso Banca Widiba

Banca d'Italia ha svolto una ispezione nel periodo novembre 2017 - gennaio 2018. E' stata formulata una valutazione "parzialmente conforme", individuando 10 rilievi a motivo delle prassi operative ispirate a eccessiva correttezza e debolezze dell'assetto dei controlli.

Attività ispettiva della Banca d'Italia ed UIF in materia di antiriciclaggio

L'attività ispettiva intrapresa da UIF, iniziata l'8 maggio 2018 e conclusasi il 28 agosto 2018, ha avuto ad oggetto la valutazione delle procedure poste in essere per verificare potenziali anomalie relative all'operatività di clienti e dipendenti dell'Emittente su un perimetro limitato di filiali, e l'approfondimento su clientela individuata come potenzialmente legata a fenomeni di riciclaggio.

In data 6 giugno 2018, la Banca d'Italia ha sottoposto formalmente ad accertamenti ispettivi la Banca e Banca Widiba con l'obiettivo di verificare il rispetto della normativa in materia di contrasto del riciclaggio.

Rilievi della Banca d'Italia con riguardo all'attività della Banca di segnalazione clienti per l'investimento in diamanti

Nel contesto della medesima attività ispettiva avviata il 6 giugno 2018, descritta al precedente paragrafo, si segnala che la Banca d'Italia ha altresì formulato alcuni rilievi in ordine all'attività di segnalazione di diamanti da investimento alla propria clientela intrapresa dall'Emittente.

Attività ispettiva della Banca d'Italia in materia di usura.

A partire dal 6 giugno 2018 la Banca d'Italia ha avviato un accertamento ispettivo finalizzato alla verifica dell'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di usura. L'accertamento si è concluso nel mese di

settembre 2018 e, in data 28 febbraio 2019, l'Autorità di Vigilanza ha comunicato alla Banca gli esiti degli accertamenti ispettivi da cui sono scaturiti n. 2 rilievi.

Per una descrizione dettagliata delle attività ispettive recentemente condotte dalle Autorità di Vigilanza nei confronti dell'Emittente e per l'indicazione dei relativi procedimenti amministrativi che dalle medesime sono scaturiti, si rinvia, rispettivamente, al Paragrafo 3.1.3 "*Rischi connessi agli accertamenti delle Autorità di Vigilanza*" e ai Paragrafi 4.1.5.2 e 11.6 del Documento di Registrazione.

4. L'Emittente è esposto al rischio che, a causa dell'esposizione ai Crediti Deteriorati, (i) si debba dotare di requisiti patrimoniali aggiuntivi e (ii) non riesca a raggiungere, in tutto o in parte, i target del Piano di Ristrutturazione. Inoltre, il perdurare della situazione di crisi dell'economia globale, potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità della clientela del Gruppo di onorare gli impegni assunti e determinare, di conseguenza, un significativo peggioramento della qualità del credito dell'Emittente e/o del Gruppo, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

Al riguardo, si evidenzia che al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017, l'incidenza dei Crediti Deteriorati - sia considerati nel loro complesso, sia con riferimento alle categorie delle Sofferenze, delle Inadempienze Probabili e delle Esposizioni Scadute deteriorate - sul totale delle esposizioni creditizie lorde e nette del Gruppo risulta maggiore rispetto ai relativi dati medi di sistema. Al 31 dicembre 2018 si segnala un complessivo decremento rispetto al 31 dicembre 2017 della percentuale di copertura totale delle esposizioni deteriorate che risulta inferiore rispetto alle medie relative ai relativi dati medi di sistema.

Al 31 marzo 2019, le percentuali di incidenza delle esposizioni deteriorate sulle esposizioni creditizie verso clientela lorde e nette, risultano in calo rispetto ai dati registrati al 31 dicembre 2018, ma permangono elevate rispetto ai dati medi di settore rilevati al 31 dicembre 2018. Alla medesima data, la percentuale di copertura totale delle esposizioni deteriorate risultano in aumento rispetto ai dati registrati al 31 dicembre 2018 ma permangono inferiori rispetto ai dati medi di settore rilevati al 31 dicembre 2018.

A tal riguardo, con specifico riferimento alla copertura dello stock di Crediti Deteriorati in essere alla fine di marzo 2018, con la SREP Decision 2018 la BCE ha invitato BMPS ad implementare nei prossimi anni un graduale aumento dei livelli di copertura sullo stock di crediti deteriorati in essere alla fine di marzo 2018.

Per maggiori informazioni in merito al rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito, nonché dei rischi connessi all'esposizione del Gruppo ai Crediti Deteriorati, si rinvia al Paragrafo 3.1.4 "*Rischi connessi al deterioramento della qualità del credito e all'esposizione del Gruppo ai Crediti Deteriorati*" e al Paragrafo 3.1.30 "*Rischi relativi all'affidamento in outsourcing di alcuni servizi*" del Documento di Registrazione.

5. Al 31 dicembre 2018, il *petitum* complessivo delle controversie di natura civile e amministrativa di cui è parte il Gruppo è pari a Euro 5 miliardi. Inoltre, al 31 marzo 2019, il *petitum* complessivo con riferimento al contenzioso e richieste stragiudiziali connessi alle informazioni finanziarie diffuse nel periodo 2008-2015 è quantificabile in circa Euro 1,6 miliardi, di cui Euro 895 milioni richiesti in sede giudiziale, Euro 118 milioni richiesti in sede di costituzione di parte civile nei procedimenti penali in essere e Euro 609 milioni richiesti in sede stragiudiziale.

L'ammontare del *petitum* al 31 dicembre 2018, determinato in base ad una lettura critica degli atti introduttivi di causa, e derivante dalla somma delle pretese avanzate dalle parti attrici, si compone come segue: (i) per circa Euro 2,5 miliardi quale *petitum* attinente alle vertenze classificate a rischio di soccombenza "probabile" per le quali sono rilevati fondi per Euro 0,6 miliardi; (ii) per circa Euro 1,2 miliardi quale *petitum* attribuito alle vertenze classificate a rischio di soccombenza "possibile", per le quali come previsto dalla normativa contabile non sono stanziati fondi rischi ed oneri ma, qualora rilevanti sono oggetto di informativa; (iii) per circa Euro 1,3

miliardi quale *petitum* relativo alle restanti vertenze classificate a rischio di soccombenza “remoto”, per le quali come previsto dalla normativa contabile non sono stanziati fondi rischi ed oneri e non viene fornita informativa. A tale *petitum* complessivo si aggiungono, altresì, Euro 607 milioni a fronte delle richieste stragiudiziali pervenute all’Emittente.

A fronte delle stime effettuate circa i rischi di soccombenza nei procedimenti in corso, al 31 dicembre 2018, gli accantonamenti riconducibili a “controversie legali e fiscali” incluse nella voce fondo rischi ed oneri, si attestano a circa Euro 608,5 milioni, costituite da revocatorie per circa Euro 58 milioni e vertenze legali per circa Euro 515,1 milioni (di cui circa Euro 152 milioni relativi all’anatocismo). Sebbene la Banca ritenga che il complessivo fondo rischi ed oneri appostato in bilancio sia da considerare congruo in relazione agli oneri potenzialmente conseguenti agli eventuali effetti negativi dei suddetti contenziosi, l’eventuale accantonamento potrebbe risultare insufficiente a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni e alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti, anche in relazione alle costituzioni di parte civile, ovvero che il Gruppo possa essere in futuro tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da accantonamenti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale della Banca e/o del Gruppo. Inoltre, eventuali esiti sfavorevoli per la Banca di contenziosi in cui la stessa è coinvolta – in particolare in quelli a maggiore impatto mediatico – ovvero il sorgere di nuovi contenziosi potrebbero avere impatti reputazionali, anche significativi, sulla Banca e/o sul Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso.

In generale, in merito al contenzioso di cui è parte la Banca si precisa che, alla Data del Documento di Registrazione, non è possibile escludere che i contenziosi in capo alla Banca aumentino, anche in considerazione di iniziative delle associazioni dei consumatori e dei procedimenti penali pendenti innanzi il Tribunale di Milano, in particolare con riferimento alle parti civili costituite nell’ambito di tali procedimenti.

Con particolare riferimento a tali procedimenti penali, gli investitori devono considerare che, alla Data del Documento di Registrazione, non è dato conoscere un puntuale dato patrimoniale relativo al totale delle pretese risarcitorie e quindi agli oneri economici che la Banca dovrà sostenere, in quanto la maggior parte delle richieste delle parti civili non sono quantificate e si dovrà attendere per tale quantificazione gli sviluppi dei processi. Inoltre, sussiste il rischio che, qualora la Banca e/o altre società del Gruppo, ovvero loro esponenti (anche cessati) venissero condannati in seguito all’accertata violazione di previsioni aventi una rilevanza penale, tale circostanza possa avere degli impatti anche significativi dal punto di vista reputazionale per la Banca e/o per il Gruppo, nonché comportare, almeno laddove tale aspetto possa astrattamente rilevare, una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per maggiori informazioni in merito ai rischi derivanti dai procedimenti giudiziari ed amministrativi e per la descrizione dei procedimenti stessi si rinvia, rispettivamente, al Paragrafo 3.1.7 "*Rischi derivanti da procedimenti giudiziari e amministrativi*" ed al Paragrafo 11.6 del Documento di Registrazione).

6. Nell’ambito della SREP *Decision* 2018, la BCE ha evidenziato elementi di preoccupazione sull’effettiva capacità della Banca di implementare con successo la strategia di *funding* per il periodo 2018-2021, data la situazione di turbolenza attraversata dai mercati Italiani. In particolare, la BCE ha valutato che la mancata esecuzione del *funding* pianificato sul mercato istituzionale per il 2018 possa creare ulteriore pressione sul profilo di *funding* di BMPS negli anni a seguire, specialmente in considerazione delle future scadenze di Euro 16,5 miliardi di TLTRO II (con scadenza 24 giugno 2020 e 30 settembre 2020) e di Euro 8 miliardi di titoli garantiti dallo Stato italiano (GGBs – *Government-Guaranteed Bonds*). A fronte degli elementi di vulnerabilità rilevati, la BCE ha richiesto a BMPS di incorporare nel piano strategico misure alternative, da mettere in campo nell’ipotesi di impossibilità di realizzare con successo le emissioni programmate sul mercato. In risposta alle

indicazioni della BCE, il piano di *funding* strategico 2019-2021 (approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 18 aprile 2019), oltre allo scenario pianificato, simula anche scenari alternativi.

A tale riguardo, non è possibile escludere che la BCE richieda successivamente ulteriori informazioni o modifiche, anche sostanziali, su tale piano, determinando una variazione delle modalità e della composizione delle fonti di finanziamento previsti della Banca per il triennio 2019-2021. E' inoltre possibile che tale piano sia successivamente soggetto a revisione da parte della stessa Banca e, in questo caso, sottoposto nuovamente al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con successivo invio anche alla BCE, per sue eventuali osservazioni o ulteriori richieste di integrazioni.

Sebbene la Banca abbia previsto, nel contesto del Piano di Ristrutturazione, delle azioni a copertura delle succitate necessità di rimborso, non si può escludere che dette azioni possano non essere effettuate, anche a causa di fattori fuori dal controllo del *management*, e che, pertanto, la necessità di rimborsare le esposizioni assunte entro le suddette scadenze possa causare tensioni sulla liquidità del Gruppo, generando un incremento delle necessità di *funding* che potrebbe essere ottenuto a condizioni più onerose, con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

Per maggiori informazioni in merito ai rischi connessi alla reperibilità della liquidità e all'accesso al mercato dei finanziamenti, si rinvia al Paragrafo 3.1.9 "*Rischio di liquidità*" del Documento di Registrazione.

7. L'Emittente e/o il Gruppo sono esposti al rischio che i movimenti dei titoli governativi in generale possano comportare effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

Al 31 marzo 2019 l'esposizione concernente titoli di debito detenuta dal Gruppo nei confronti degli Stati sovrani (Governi centrali e locali ed Enti governativi) corrisponde complessivamente al 15,8% dei portafogli delle attività finanziarie ed al 14,5% del totale attivo (i rapporti erano pari rispettivamente al 14,7% ed all'13,3% al 31 dicembre 2018), quasi interamente detenuta nei confronti dell'Italia. Un peggioramento del merito creditizio della Repubblica Italiana, unito a una conseguente diminuzione del valore dei titoli, potrebbero avere un impatto negativo anche sulla liquidità e sulla *Counterbalancing capacity* del Gruppo, con possibili ripercussioni sui Fondi Propri e sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

A tale impatto negativo si sommerebbe quello del conseguente *downgrade* delle emissioni di BMPS garantite dallo Stato Italiano ai sensi del Decreto 237, il cui rating è allineato a quello dello Stato Italiano, e che pertanto, in caso di *downgrade* della Repubblica Italiana stessa, subirebbero un *downgrade* di pari entità. Tale evento potrebbe determinare una riduzione del prezzo dei titoli, con la necessità di versare margini aggiuntivi sulle operazioni di *funding* che l'Emittente ha in essere su tali titoli (pronti contro termine). Inoltre un *downgrade*, se particolarmente severo, potrebbe indurre le controparti delle operazioni di finanziamento (pronti contro termine), a richiederne la chiusura anticipata, dove previsto, o a non rinnovarne la scadenza.

Per maggiori informazioni in merito alle esposizioni derivanti dai finanziamenti concessi dal Gruppo a governi centrali e altri enti pubblici alle esposizioni in derivati creditizi su titoli di Stato, quasi esclusivamente nei confronti della Repubblica Italiana, si rinvia al Paragrafo 3.1.10 "*Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano*" del Documento di Registrazione.

8. L'Emittente è infine esposto al rischio connesso alle DTA, legato alla possibilità che i livelli dei redditi futuri dell'Emittente siano inferiori a quelli stimati e non sufficienti a garantire il riassorbimento delle imposte differite attive, ovvero che si verifichino modifiche significative dell'attuale normativa fiscale; in tali ipotesi, le DTA non

trasformabili in credito d'imposta ai sensi della Legge 214/2011, iscritte nel bilancio del Gruppo al 31 marzo 2019 per Euro 2.072 milioni, potrebbero essere oggetto di svalutazioni con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Per maggiori dettagli in merito alla recuperabilità delle imposte differite attive, si rinvia al Paragrafo 3.1.11 "*Rischi relativi alle DTA*" del Documento di Registrazione.

9. Laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto, l'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito. In tali casi, la competente autorità di risoluzione potrà utilizzare diversi strumenti di risoluzione tra cui lo strumento del "*bail-in*" (o salvataggio interno). In tal caso, l'investitore si troverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento. Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia ai Fattori di Rischio "*Rischio di credito per il sottoscrittore*" e "*Rischio connesso all'utilizzo del bail in*" del Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.
10. Le Obbligazioni potranno essere emesse in una valuta diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano). Qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l'investitore, l'obbligazionista sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute. Pertanto, un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro potrebbe comportare perdite anche significative del capitale investito. Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia al Fattore di Rischio "*Rischio di cambio*" del Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.

INDICE

GLOSSARIO.....	13
SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	19
SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	20
SEZIONE III - NOTA DI SINTESI.....	22
SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO.....	73
SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....	74
SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	75
1. PERSONE RESPONSABILI.....	75
2. FATTORI DI RISCHIO.....	76
2.1.1 RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DEL <i>BAIL-IN</i>	76
2.1.2 RISCHIO DI CAMBIO	78
2.1.3 RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE.....	79
2.1.4 RISCHIO DI DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE OVVERO DELLE OBBLIGAZIONI	79
2.1.5 RISCHIO CORRELATO ALL'ASSENZA DI <i>RATING</i> DELLE OBBLIGAZIONI	79
2.1.6 RISCHIO CONNESSO ALL'ASSENZA DI GARANZIE RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI	80
2.1.7 RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA	80
2.1.8 RISCHIO DI TASSO	80
2.1.9 RISCHIO DI LIQUIDITÀ	81
2.1.10 RISCHIO CONNESSO ALLE PRESENZA DI COMMISSIONI/COSTI INCLUSI NEL PREZZO DI EMISSIONE	82
2.1.11 RISCHIO CONNESSO ALLA PRESENZA DI COSTI/COMMISSIONI IN AGGIUNTA AL PREZZO DI EMISSIONE	82
2.1.12 RISCHIO CONNESSO ALL'IMPOSSIBILITÀ DI CONOSCERE IL FLOTTANTE DELL'EMISSIONE	83
2.1.13 RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO	83
2.1.14 RISCHI DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	83
2.1.15 RISCHIO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA E/O DI RIDUZIONE DELL'AMMONTARE TOTALE DEL PRESTITO.....	85
2.1.16 RISCHIO RELATIVO ALLA REVOCA OVVERO AL RITIRO DELL'OFFERTA	86
2.1.17 RIMBORSO ANTICIPATO AL VERIFICARSI DI UN EVENTO CHE ESCLUDE L'AMMISSIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI COME STRUMENTI IDONEI AD ASSORBIRE LE PERDITE.....	86
2.1.18 RISCHIO CONNESSO ALLA PRESENZA DI UNA PERCENTUALE DI DEVOLUZIONE DELL'AMMONTARE COLLOCATO O ALLA POSSIBILITÀ DI DESTINARE PARTE DEL RICAVATO DEL PRESTITO A FINANZIAMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI IN PROVINCE E/O COMUNI ITALIANI PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATI	87
2.1.19 RISCHIO RELATIVO ALL'EVENTUALE ASSENZA DELLA GARANZIA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI PER L'IMPORTO NON COLLOCATO	87
2.1.20 RISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE	87
2.2.1 OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO PERIODICO.....	88
2.2.2 OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR E OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR	88
2.2.3 OBBLIGAZIONI STEP UP E STEP DOWN / OBBLIGAZIONI STEP UP CALLABLE E STEP DOWN CALLABLE.....	92
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI.....	94
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA	94
3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	95
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE.....	97
4.1 DESCRIZIONE DEL TIPO E DELLA CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI AL PUBBLICO E/O AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE	97
4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI SONO STATI CREATI.....	98
4.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E REGIME DI CIRCOLAZIONE.....	99
4.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI	99

4.5	RANKING DELLE OBBLIGAZIONI.....	99
4.6	DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO.....	100
4.7	TASSO DI INTERESSE NOMINALE.....	103
4.8	DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO, COMPRESSE LE PROCEDURE DI RIMBORSO	110
4.9	INDICAZIONI DEL TASSO DI RENDIMENTO E METODO DI CALCOLO	112
4.10	RAPPRESENTANZA DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI.....	113
4.11	DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE OBBLIGAZIONI SONO STATE O SARANNO CREATE E/O EMESSE	113
4.12	DATA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI	113
4.13	DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ	113
4.14	REGIME FISCALE	114
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	119
5.1	STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA.....	119
5.2	PIANO DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE.....	123
5.3	PREZZO DI EMISSIONE E DI OFFERTA.....	124
5.4	COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE	125
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	127
6.1	AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE	127
6.2	MERCATI REGOLAMENTATI O EQUIVALENTI SUI QUALI SONO GIÀ AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI DELLA STESSA CLASSE DI QUELLI DA OFFRIRE	127
6.3	SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO	127
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	129
7.1	CONSULENTI LEGATI ALL'EMISSIONE	129
7.2	INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE O A REVISIONE LIMITATA DA PARTE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI	129
7.3	PARERI DI TERZI O RELAZIONI DI ESPERTI.....	129
7.4	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI	129
7.5	RATING ATTRIBUITI ALL'EMITTENTE E/O AGLI STRUMENTI FINANZIARI	129
8.	MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	133

GLOSSARIO

Agente per il Calcolo	Il soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse. Tale soggetto sarà indicato nelle Condizioni Definitive.
Ammontare Totale	L'importo nominale massimo complessivo delle Obbligazioni offerte, con riferimento ad ogni Singola Offerta, di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.
Base di Calcolo	Indica, con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo come specificata nelle Condizioni Definitive
BCE	Indica la Banca Centrale Europea
Bond Territoriale	Obbligazioni il cui ricavato è in tutto o in parte destinato alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati.
BRRD	Direttiva n. 2014/59/UE
Cap o Tasso Massimo	Ove previsto nelle Condizioni Definitive, indica il valore massimo applicabile al tasso della Cedola Variabile.
Cedola Fissa	Gli interessi determinati applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso costante.
Cedola a tasso fisso crescente	Gli interessi determinati applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato.
Cedola a tasso fisso decrescente	Gli interessi determinati applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato.
Cedola Variabile	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e alle Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor, gli interessi determinati in ragione dell'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione prescelto (a titolo esemplificativo tasso EURIBOR) eventualmente maggiorato o diminuito di un margine (il "Margine").
Commissioni di Collocamento	La commissione eventualmente corrisposta dall'Emittente ai Soggetti Incaricati del Collocamento che sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.
Commissioni di sottoscrizione e/o costi di garanzia	I costi eventualmente corrisposti dall'Emittente a fronte dell'impegno a sottoscrivere a fermo le Obbligazioni che saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive.
Convenzione di Calcolo	La convenzione di calcolo indica una delle seguenti convenzioni, come di

	<p>volta in volta indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive:</p> <p><i>Following Business Day Convention</i>, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data;</p> <p><i>Modified Following Business Day Convention</i> indica che, ai fini del rimborso finale e/o di una Cedola, qualora la relativa Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale, e/o la Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p>Entrambe le Convenzioni possono essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>. <i>Adjusted</i> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della Convenzione di Calcolo avrà un impatto sull'ammontare della Cedola pagata. <i>Unadjusted</i> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della Convenzione di Calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della Cedola pagata.</p>
Costi di strutturazione	I costi eventualmente corrisposti dall'Emittente per la strutturazione di alcune tipologie di Obbligazioni che saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive.
Condizioni Definitive	Le condizioni definitive relative all'offerta delle Obbligazioni di volta in volta emesse. Le Condizioni Definitive saranno pubblicate dall'Emittente – entro l'inizio del Periodo di Offerta – sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Copia di tali Condizioni Definitive è trasmessa alla CONSOB.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Data di consegna delle Obbligazioni	La data di consegna delle Obbligazioni è coincidente con la Data di Regolamento
Data di Emissione delle Obbligazioni	La data di emissione delle Obbligazioni di volta in volta emesse ai sensi del Programma che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Godimento degli interessi	La data a partire dalla quale le Obbligazioni iniziano a maturare gli interessi e che sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.
Data di Pagamento della Cedola	Ciascuna data di pagamento delle cedole come indicata nelle Condizioni

	Definitive
Data di Regolamento	La data (indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive) in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni medesime.
Data di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione	Ciascuna data (indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive) in cui viene rilevato il valore del Parametro di Indicizzazione ai fini della determinazione delle Cedole Variabili da corrispondersi per le Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor o per le Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor.
Data di Rimborso Anticipato	Ove specificato nelle Condizioni Definitive, indica la data in cui l'Emittente ha la facoltà di esercitare il rimborso anticipato delle Obbligazioni.
Data di Scadenza	La data in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni (o dell'ultima quota in caso Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico) ed a partire dalla quale le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi
Direttiva Prospetti	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione dell'Emittente depositato presso la CONSOB in data 6 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 5 giugno 2019 n. prot. 0321600/19, come eventualmente supplementato.
Emittente	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena.
Evento di Turbativa	Indica, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione della Cedola Variabile un evento perturbativo della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione (come specificato nelle Condizioni Definitive);
Evento Straordinario	Indica, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione della Cedola Variabile, un evento di natura straordinaria – quale indicato nelle Condizioni Definitive – che modifichi la struttura o comprometta l'esistenza ovvero incida sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Indicizzazione ovvero abbia comunque natura straordinaria
Floor o Tasso Minimo	Ove indicato nelle Condizioni Definitive, indica il valore minimo del tasso applicabile alla Cedola Variabile.
Giorno Lavorativo	Per i pagamenti in Euro, un Target <i>Settlement Day</i> o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive, un giorno, che non sia né un sabato né una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori

	sono aperte a Milano e/o a Londra e nel centro finanziario della relativa valuta.
Gruppo Montepaschi	Indica il gruppo facente capo all'Emittente, secondo le previsioni del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Investitori Qualificati	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione.
Lotto Minimo	Il quantitativo minimo delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive, che è possibile sottoscrivere nel corso del Periodo di Offerta.
Margine	Indica il valore, espresso in percentuale, eventualmente previsto in aggiunta (il "Margine positivo") o in diminuzione (il "Margine negativo") al Parametro di Indicizzazione, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi del Prospetto di Base, redatta in conformità all'articolo 5, secondo comma, e all'Allegato 4 della Direttiva Prospetti.
Nota di Sintesi relativa all'Offerta	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta allegata alle Condizioni Definitive e redatta in conformità all'articolo 24, secondo comma, del Regolamento n. 809/2004/CE.
Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario	Le obbligazioni che saranno di volta in volta offerte e/o quotate dall'Emittente ai sensi del Programma.
Obbligazionisti	I portatori delle Obbligazioni
Parametro di Indicizzazione	Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e le Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor è il parametro, specificato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le Cedole Variabili.
Piano di Ristrutturazione	Indica il piano di ristrutturazione del Gruppo Montepaschi per il periodo 2017-2021 predisposto nell'ambito di ricapitalizzazione precauzionale, conformemente alla disciplina europea degli aiuti di Stato. Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 26 giugno 2017 e dalla Commissione Europea in data 4 luglio 2017.
Periodo di Offerta	Il periodo in cui sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Emissione	Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni, come indicato nelle relative Condizioni Definitive.
Programma	Il programma di prestiti obbligazionari "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento

	Periodico”, “ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”, “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i> ”, “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i> ” e “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni <i>Step-Up/Step-Down</i> , Obbligazioni <i>Step-Up Callable/Step-Down Callable</i> ” di cui al presente Prospetto di Base.
Prospetto di Base	Il presente Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 19 luglio 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 luglio 2019 n. prot. 0419255/19.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Responsabile del Collocamento	Il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni di volta in volta emesse. Con riferimento alle offerte di volta in volta effettuate ai sensi del Programma, il Responsabile del Collocamento sarà l'Emittente medesimo o il diverso soggetto indicato nelle relative Condizioni Definitive.
Rimborso Anticipato	Indica le modalità di rimborso delle Obbligazioni a seguito dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni, ove prevista nelle Condizioni Definitive.
Singola Offerta o Offerta	Ogni singola offerta delle Obbligazioni effettuata ai sensi del Programma.
Social Bond	Obbligazioni in relazione alle quali parte dell'ammontare ricavato sarà devoluta dall'Emittente a titolo di liberalità ad una o più “organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, o altro “Ente Beneficiario” come individuati nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito.
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	La rete commerciale dell'Emittente, le banche e gli altri intermediari autorizzati che collocheranno le Obbligazioni offerte ai sensi del Programma e che verranno indicati nelle Condizioni Definitive.
Target Settlement Day	È un giorno in cui il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2) System è operativo.
Termini e Condizioni delle Obbligazioni	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, che sono riportate al Capitolo 4, Paragrafi da 4.1 a 4.14 del Prospetto di Base e completate dalle Condizioni Definitive.
TUB o Testo Unico Bancario	Il D.Lgs n. 385 del 1° settembre 1993 ed ogni successiva modifica.
TUF o Testo Unico della Finanza	Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 ed ogni successiva modifica.

Valore di Rimborso Anticipato	Valore di rimborso delle Obbligazioni a seguito dell'esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato (che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale), come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.
Valore Nominale	Il valore nominale delle Obbligazioni.
Valore Nominale Residuo	Il valore nominale risultante a seguito del rimborso periodico delle quote in linea capitale in caso di rimborso tramite ammortamento.
Valuta di Emissione	Esprime la valuta in cui sono denominate le Obbligazioni che potranno essere emesse a valere sul programma, come indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base (ivi inclusi i presenti riferimenti nel Glossario) devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o integrati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, tutte le definizioni ed i termini al singolare comprendono anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Denominazione e sede della persona giuridica che si assume la responsabilità del presente documento

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, Siena, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base relativo al Programma.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dichiara che le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

La seguente descrizione generale è redatta in conformità all'articolo 22 del Regolamento 2004/809/CE di esecuzione della Direttiva Prospetto. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il Documento di Registrazione e gli altri documenti incorporati per riferimento nel presente Prospetto di Base), e, con riferimento specifico a ciascuna Offerta, nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno in allegato la nota di sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi relativa all'Offerta**"). I termini in maiuscolo non definiti nella presente Sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre Sezioni del Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base ha ad oggetto il Programma denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico", "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon", "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor", "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor" e "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable", nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere, anche in più emissioni (ciascuna una "**Offerta**"), obbligazioni di una o più delle tipologie su richiamate e descritte di seguito, di valore nominale unitario inferiore a 100.000 Euro, con taglio minimo conforme a quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente applicabile alle obbligazioni bancarie.

Il presente Prospetto di Base ha validità di un anno dalla data di approvazione dello stesso da parte di CONSOB.

In occasione di ciascuna Offerta, la Banca predisporrà le Condizioni Definitive, che conterranno la descrizione delle caratteristiche definitive delle Obbligazioni, delle condizioni di offerta delle stesse e della quotazione delle medesime. Le Condizioni Definitive conterranno, in allegato, la Nota di Sintesi relativa all'Offerta.

Inoltre, gli Investitori potranno consultare gratuitamente e liberamente i termini e le condizioni generali del Programma, in relazione alle Obbligazioni che l'Emittente realizzerà di volta in volta attraverso il sito internet www.gruppomps.it.

Tipologia delle Obbligazioni

In particolare, nell'ambito del Programma, l'Emittente può emettere obbligazioni a tasso fisso (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso**"), obbligazioni a tasso fisso con possibilità di rimborso periodico del capitale (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico**"), obbligazioni di tipo zero coupon (le "**Obbligazioni Zero Coupon**"), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di un tasso massimo su base annua (*cap*) e/o un tasso minimo su base annua (*floor*) (le "**Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor**"), obbligazioni a tasso misto con possibilità di un tasso massimo su base annua (*cap*) e/o un tasso minimo su base annua (*floor*) (le "**Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor**"), obbligazioni a tasso fisso sia crescente che decrescente (le "**Obbligazioni Step-Up/Step Down**") e obbligazioni a tasso fisso sia crescente che decrescente con facoltà di rimborso anticipato dell'Emittente (le "**Obbligazioni Step-Up Callable/Step Down Callable**"), congiuntamente le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**".

Le Obbligazioni che verranno emesse a valere sul Programma sono titoli di debito che prevedono il rimborso a scadenza (ovvero tramite ammortamento periodico, ove indicato nelle Condizioni Definitive) di un valore non inferiore al 100% del loro Valore Nominale, al lordo di imposte applicabili e, comunque, senza la deduzione di spese; ciò fatta salva l'eventuale applicazione del *bail in* o degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, come descritto al Paragrafo 4.6 "*Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio*".

Le Obbligazioni potranno essere espresse anche in valuta diversa dall'Euro, come specificato nelle relative Condizioni Definitive di ciascun prestito (il “**Prestito**”) purché si tratti di valuta in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro.

Ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni, l'investitore corrisponderà l'importo per la sottoscrizione nella valuta di denominazione del Prestito, indicata nelle Condizioni Definitive; il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avverrà nella medesima valuta di denominazione indicata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni che possono essere emesse a valere sul presente Programma sono di tipo *senior*, non subordinate e non garantite, e potranno essere offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito.

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi relativa all'Offerta che riportano informazioni essenziali relative all'Emittente, agli strumenti finanziari, ai principali rischi dell'Emittente e delle Obbligazioni e all'Offerta, che saranno trasmesse alla CONSOB entro l'inizio dell'Offerta e pubblicate sul sito internet dell'Emittente www.gruppomps.it e/o (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

SEZIONE III - NOTA DI SINTESI

Al fine di agevolare la consultazione della presente Nota di Sintesi si evidenzia che la stessa è composta da elementi informativi noti come "Elementi". Detti elementi sono classificati in Sezioni dalla A alla E (A.1 – E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in relazione al tipo di strumento finanziario e all'Emittente. Poiché alcuni Elementi non sono richiesti, potrebbero esserci interruzioni nella sequenza numerica degli Elementi.

Anche se un Elemento debba essere inserito nella nota di sintesi in ragione del tipo di strumento finanziario e dell'Emittente, è possibile che non possa essere fornita alcuna informazione rilevante in relazione a tale Elemento. In tal caso nella nota di sintesi è contenuta una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "non applicabile".

I termini definiti nel Prospetto di Base manterranno lo stesso significato anche ai fini della presente Nota di Sintesi.

Sezione A – Introduzione e avvertenze

A.1	Avvertenze	<ul style="list-style-type: none">- La presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto di Base relativo al programma di emissioni obbligazionarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. denominato "<i>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico</i>", "<i>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon</i>", "<i>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor</i>", "<i>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor</i>" e "<i>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable</i>" (rispettivamente il "Programma" e le "Obbligazioni").- Qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.- Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.- La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa e incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali strumenti finanziari.
A.2	Informazioni sul consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	Non applicabile. L'Emittente non intende rilasciare il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni da parte di intermediari finanziari.

Sezione B – Emittente

B.1	Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	La società emittente gli strumenti finanziari è denominata Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'" Emittente " o " BMPS " o la " Banca ").
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente e legislazione in base alla quale opera e suo paese di costituzione	La sede legale della Banca si trova in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena ed il numero di telefono è +39 0577 294111. L'Emittente è una società costituita in data 14 agosto 1995 secondo il diritto italiano, nella forma giuridica di società per azioni. Ai sensi dell'Articolo 5 dello Statuto, la durata della Banca è stabilita fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga. L'Emittente è registrata presso il Registro delle Imprese di Siena con il numero 00884060526 ed è inoltre iscritta con il numero 5274 all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e, in qualità di società capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (il " Gruppo Montepaschi " o " Gruppo MPS ") all'Albo dei Gruppi Bancari con il numero 1030.6.
B.4b	Tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui esso opera	<p>Alla data del Prospetto di Base, l'Emittente ha aggiornato le stime interne pluriennali dei valori economici e patrimoniali per tener conto dell'evoluzione dell'attuale scenario macro economico (livello di spread BTP/Bund nel secondo semestre 2018, consensus su stime di crescita del PIL, indicatori di produzione industriale e di consumi delle famiglie, evoluzione attesa dei tassi di interesse), dei risultati 2018 e dei requisiti SREP anticipati nella bozza di SREP Decision 2018 e confermati a mezzo della SREP Decision 2018, ricevuta l'8 febbraio 2019. Tali stime si collocano ad un livello inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano di Ristrutturazione approvato dalle competenti autorità a luglio 2017, ma presentano comunque valori di <i>ratios</i> patrimoniali al di sopra dei requisiti regolamentari. A conclusione dello SREP 2018, la BCE ha evidenziato alcuni punti di debolezza/attenzione, come la volatilità del mercato in cui l'Emittente opera e la debole posizione competitiva del Gruppo Montepaschi, che potrebbero incidere sulla credibilità del Piano di Ristrutturazione e delle sottostanti ipotesi nonché sulla capacità di raggiungere gli obiettivi ivi indicati.</p> <p>Salvo quanto precede, l'Emittente non è a conoscenza di informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.</p>
B.5	Gruppo di appartenenza dell'Emittente e posizione che vi occupa	L'Emittente, non facente capo ad alcun gruppo di riferimento, è la società capogruppo del Gruppo Montepaschi e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società finanziarie e strumentali controllate.
B.9	Previsione o stima degli utili	Il Prospetto di Base non include previsione o stime degli utili.
B.10	Eventuali rilievi contenuti nella relazione della società	<p>La società incaricata della revisione legale dei conti dell'Emittente è EY S.p.A., con sede legale in via Po, n. 32, 00198 Roma ("EY" o la "Società di Revisione").</p> <p>Nella relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ("Bilancio 2018") è presente il seguente richiamo di informativa: "<i>Senza modificare il nostro giudizio, si</i></p>

	<p>di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati</p>	<p><i>richiama l'attenzione su quanto descritto dagli amministratori in merito all'andamento delle azioni previste dal Piano di Ristrutturazione 2017-2021 e all'aggiornamento delle proiezioni formulate dal management in relazione ai valori economici e patrimoniali prospettici del Gruppo, inclusi nella relazione sulla gestione e nel paragrafo "Continuità aziendale" della nota integrativa".</i> Inoltre, nella relazione della Società di Revisione relativa al Bilancio 2018 si precisa che gli aspetti che sono stati considerati come maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile sono stati quelli inerenti gli impatti connessi alla prima applicazione del principio contabile IFRS9 "Strumenti Finanziari", alla classificazione ed alla valutazione dei crediti verso la clientela, alla recuperabilità delle imposte differite attive ed alla valutazione dei rischi di natura legale e contenzioso.</p> <p>Nella relazione della Società di Revisione relativa al bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ("Bilancio 2017") è presente il seguente richiamo di informativa: "<i>Senza modificare il nostro giudizio, si richiama l'attenzione su quanto descritto dagli amministratori nella relazione sulla gestione e nel paragrafo "Continuità aziendale" della nota integrativa in merito all'approvazione del Piano di Ristrutturazione 2017-2021 da parte della Commissione Europea, al perfezionamento del processo di ricapitalizzazione precauzionale, eseguito ai sensi del Decreto Legge n. 237/2016 convertito in Legge n. 15/2017 ed allo stato di attuazione delle azioni previste dal Piano di Ristrutturazione medesimo</i>". Infine, nella relazione della Società di Revisione relativa al Bilancio 2017 si precisa che gli aspetti che sono stati considerati come maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile sono stati quelli connessi alla classificazione ed alla valutazione dei crediti verso la clientela, alla recuperabilità delle imposte differite attive ed alla valutazione dei rischi di natura legale e contenzioso.</p>																								
<p>B.12</p>	<p>Informazioni finanziarie selezionate sull'Emittente</p>	<p><u>Tabella 1A - Principali indicatori patrimoniali e Fondi Propri su base consolidata</u></p> <p>La seguente tabella riporta sinteticamente i Fondi Propri, le Attività di Rischio Ponderate, i coefficienti di vigilanza e il <i>leverage ratio</i> espressi dal Gruppo Montepaschi alle date del 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017:</p> <table border="1" data-bbox="432 1458 1461 2018"> <thead> <tr> <th>Fondi Propri e coefficienti di solvibilità</th> <th>31.03.2019</th> <th>31.12.2018</th> <th>31.12.2017(*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale Fondi Propri (**)</td> <td>8.813</td> <td>8.878</td> <td>9.064</td> </tr> <tr> <td>Capitale primario di classe I (Tier I) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali</td> <td>9.061</td> <td>8.992</td> <td>10.429</td> </tr> <tr> <td>Totale Capitale primario di classe I (Common Equity Tier I – CET I) (***)</td> <td>7.953</td> <td>8.020</td> <td>8.951</td> </tr> <tr> <td>Totale Capitale aggiuntivo di classe I (Additional Tier I - ATI)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Totale Capitale di Classe 2 (Tier</td> <td>860</td> <td>857</td> <td>112</td> </tr> </tbody> </table>	Fondi Propri e coefficienti di solvibilità	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017(*)	Totale Fondi Propri (**)	8.813	8.878	9.064	Capitale primario di classe I (Tier I) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	9.061	8.992	10.429	Totale Capitale primario di classe I (Common Equity Tier I – CET I) (***)	7.953	8.020	8.951	Totale Capitale aggiuntivo di classe I (Additional Tier I - ATI)	-	-	-	Totale Capitale di Classe 2 (Tier	860	857	112
Fondi Propri e coefficienti di solvibilità	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017(*)																							
Totale Fondi Propri (**)	8.813	8.878	9.064																							
Capitale primario di classe I (Tier I) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	9.061	8.992	10.429																							
Totale Capitale primario di classe I (Common Equity Tier I – CET I) (***)	7.953	8.020	8.951																							
Totale Capitale aggiuntivo di classe I (Additional Tier I - ATI)	-	-	-																							
Totale Capitale di Classe 2 (Tier	860	857	112																							

2)			
Totale Attività Ponderate per il Rischio (RWA)	59.880	58.372	60.563
Totale Capitale Primario di Classe 1/Attività Ponderate per il Rischio - CET 1 Ratio (in percentuale) (***)	13,28%	13,74%	14,78%
Capitale di Classe 1/ Attività Ponderate per il Rischio - (Tier 1 Ratio (in percentuale) (***)	13,28%	13,74%	14,78%
Totale fondi/ Attività Ponderate per il Rischio - Total Capital Ratio (in percentuale) (***)	14,72%	15,21%	14,97%
Indice di Leva Finanziaria – Transitorio (leverage ratio)	5,6%	5,5%	6,0%
Indice di Leva Finanziaria – Definizione pienamente adottata (leverage ratio)	4,7%	4,5%	5,7%
<p>(*) Il Gruppo si è avvalso della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 9; pertanto i valori dell'esercizio 2017, determinati in accordo allo IAS 39, non sono pienamente comparabili. Il Gruppo si è avvalso altresì della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 16, pertanto i valori dell'esercizio 2018 non sono pienamente comparabili.</p> <p>(**) Al 31 marzo 2019, considerando la piena inclusione dell'impatto dell'IFRS 9, i Fondi Propri sarebbero pari a Euro 7.545 milioni, a fronte di un attivo ponderato di Euro 59.699 milioni.</p> <p>(***) L'applicazione dell'IFRS 9 - fully loaded – senza tener conto dell'impatto derivante dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018, avrebbe comportato una riduzione stimata di 208 punti base sia del coefficiente di CET 1 che del Capitale Totale. Al 31 marzo 2019, tali coefficienti sarebbero risultati pari a 11,20% (invece di 13,28% – regime transitorio) e 12,64% (invece di 14,72%) rispettivamente in termini di CET1 e Capitale Totale. L'applicazione fully loaded dell'IFRS 9 avrebbe comportato un decremento complessivo del CET1 di circa Euro 1,3 miliardi legato ai maggiori accantonamenti effettuati in sede di FTA sulle posizioni creditizie IRB.</p>			
<u>Tabella 1B - Requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale</u>			
La seguente tabella riporta sinteticamente i coefficienti patrimoniali al 31 marzo 2019 a confronto con i requisiti regolamentari "Overall Capital Requirement" (OCR) previsti dalla SREP Decision 2018.			
Indicatori di adeguatezza patrimoniale applicabili nel 2019	Requisiti OCR (TSCR+Combin ed buffer)	Requisiti OCR + "Pillar II Capital Guidance"	Coefficienti di capitale al 31.3.2019 (*)
Common Equity Tier 1 Ratio	10,00%	11,30%	13,28%

Tier 1 Capital Ratio	11,50%	11,50%	13,28%
Total Capital Ratio	13,50%	13,50%	14,72%

(*) Considerando la piena inclusione dell'impatto dell'IFRS 9 ("IFRS 9 Fully Loaded") i coefficienti di solvibilità al 31 marzo 2019 sarebbero i seguenti: Common Equity ratio 11,20%, Tier 1 Ratio 11,20% e Total Capital Ratio 12,64%.

La tabella che segue riporta, su base consolidata, i requisiti di TSCR e i requisiti di OCR, che include, oltre al TSCR, anche il Requisito Combinato di Riserva di Capitale, applicabili a partire dal 1 marzo 2019:

Indicatori di adeguatezza patrimoniale	Requisiti minimi regolamentari (art. 92 CRR, Pillar I)	Requisiti TSCR (Requisiti Pillar I + Pillar II)	Combined Buffer Requirement	Requisiti OCR (TSCR + Combined buffer)
Common Equity Tier 1 Ratio	4,50%	7,50%	2,50%	10,00%
Tier 1 Capital Ratio	6,00%	9,00%	2,50%	11,50%
Total Capital Ratio	8,00%	11,00%	2,50%	13,50%

La tabella che segue riporta, su base consolidata, i requisiti minimi regolamentari che la BCE si aspetta che il Gruppo rispetti, incluso il requisito di *Pillar II Capital Guidance*:

	Requisiti OCR (TSCR + Combined buffer)	Pillar II Capital Guidance	Requisiti OCR + "Pillar II Capital Guidance" per l'anno 2019
Common Equity Tier 1 Ratio	10,00%	1,30%	11,30%
Tier 1 Capital Ratio	11,50%		11,50%
Total Capital Ratio	13,50%		13,50%

Per completezza, nella seguente tabella si riportano sinteticamente i requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa di riferimento a confronto con i coefficienti patrimoniali di Gruppo al 31 dicembre 2018, calcolati tenendo conto del trattamento transitorio per l'impatto dell'IFRS 9.

Indicatori di adeguatezza patrimoniale applicabili nel 2018	Requisiti OCR (TSCR+Combi ned buffer)	Requisiti OCR + "Pillar II Capital	Coefficienti di capitale al 31.12.201
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Common Equity Tier 1 Ratio	9,44%	10,94%	13,74%
Tier 1 Capital Ratio	10,94%	10,94%	13,74%
Total Capital Ratio	12,94%	12,94%	15,21%

Tabella 2 - Grandi Esposizioni

La tabella che segue riporta il valore di bilancio e il valore ponderato delle Grandi Esposizioni, nonché l'incidenza delle stesse (esprese in valore di bilancio) sul totale dei crediti verso la clientela al 31 marzo 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.

(in milioni di Euro, per cento)	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017
Grandi Esposizioni			
(numero)	11	10	11
Grandi Esposizioni(*)			
(valore di bilancio)	81.996	68.172	45.997
Grandi Esposizioni (*)			
(valore ponderato)	2.734	4.180	4.534
Totale Attivo	132.122	130.481	139.154
Grandi Esposizioni (*) / Totale Attivo	62,06%	52,25%	33,05%

(*) Il dato delle Grandi Esposizioni fa riferimento soprattutto a esposizioni comprese nell'aggregato "Crediti verso banche" e nell'aggregato "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" ("titoli di Stato").

Tabella 3A – Composizione delle esposizioni creditizie per cassa verso clientela al 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017

La tabella che segue riporta la consistenza delle esposizioni creditizie per cassa verso la clientela secondo il grado di rischio, al lordo e al netto delle rettifiche di valore al 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.

(in milioni di Euro)	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017 (*)	variazione % 2019 vs 2018	variazione % 2018 vs 2017
	19	18	17 (*)		

Sofferenze					
Esposizione lorda	8.384	8.584	31.045	-2,3%	-72,3%
Rettifiche di valore	(5.150)	(5.360)	(23.514)	-3,9%	-77,2%
Esposizione netta	3.234	3.224	7.532	0,3%	-57,2%
Inadempienze Probabili					
Esposizione lorda	7.645	8.066	11.374	-5,2%	-29,1%
Rettifiche di valore	(3.439)	(3.550)	(4.494)	-3,1%	-21,0%
Esposizione netta	4.206	4.515	6.880	-6,8%	-34,4%
Esposizioni Scadute Deteriorate					
Esposizione lorda	199	177	489	12,3%	-63,7%
Rettifiche di valore	(35)	(32)	(102)	7,1%	-68,2%
Esposizione netta	165	145	387	13,5%	-62,5%
Totale Esposizioni Deteriorate					
Esposizione lorda	16.229	16.827	42.908	-3,6%	-60,8%
Rettifiche di valore	(8.624)	(8.943)	28.110	-3,6%	-68,2%
Esposizione netta	7.605	7.884	14.798	-3,5%	-46,7%
Esposizioni in bonis					
Esposizione lorda	83.115	80.423	76.795	3,3%	4,7%
Rettifiche di valore	(650)	(659)	(551)	-1,3%	19,5%
Esposizione netta	82.465	79.764	76.243	3,4%	4,6%
Totale Esposizioni Creditizie verso clientela					
Esposizione lorda	99.344	97.250	119.703	2,2%	-18,8%
Rettifiche di valore	(9.274)	(9.602)	(28.661)	-3,4%	-66,5%
Esposizione netta	90.071	87.649	91.041	2,8%	-3,7%
(*) L'Emittente si è avvalso della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 9; pertanto i valori dell'esercizio 2017, determinati in accordo allo IAS 39, non sono pienamente comparabili.					
<u>Tabella 3B - Principali indicatori di rischio creditizia, al 31 marzo 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 e principali indicatori di rischio creditizia</u>					

medi di sistema a dicembre 2018 e dicembre 2017

Di seguito si riporta una tabella con gli indicatori della qualità del credito al 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 raffrontati con i dati di sistema.

Indicatori di rischio di creditizia	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017	Dati medi di sistema dicembre 2018^(*)	Dati medi di sistema dicembre 2017^(*)
Esposizione Deteriorate lorde/esposizioni lorde vs clientela	16,3%	17,3%	35,8%	8,3%	14,55
Esposizione Deteriorate nette/esposizioni nette vs clientela	8,4%	9,0%	16,3%	4,1%	7,3%
Sofferenze lorde/esposizioni lorde vs clientela	8,4%	8,8%	25,9%	4,4%	9,1%
Sofferenze nette/esposizioni nette vs clientela	3,6%	3,7%	8,3%	1,6%	3,4%
Inadempienze Probabili lorde / esposizioni lorde vs clientela	7,7%	8,3%	9,5%	3,7%	5,2%
Inadempienze Probabili nette/ esposizioni nette vs clientela	4,7%	5,2%	7,6%	2,4%	3,7%
Esposizioni scadute lorde/esposizioni lorde vs clientela	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%
Esposizioni scadute nette/esposizioni nette vs clientela	0,2%	0,2%	0,4%	0,1%	0,2%
Rapporto di copertura delle Esposizioni Deteriorate	53,1%	53,1%	65,5%	53,4%	53,8%
Rapporto di copertura delle Sofferenze	61,4%	62,4%	75,7%	66,1%	65,3%
Rapporto di copertura delle inadempienze Probabili	45,0%	44,0%	39,5%	39,5%	34,7%
Rapporto di copertura delle esposizioni scadute	17,5%	18,3%	20,9%	28,1%	28,3%
Costo del credito (2)	0,7%	0,7%	5,8%	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>

(1) L'Emittente si è avvalso della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 9; pertanto i valori dell'esercizio 2017, determinati in accordo allo IAS 39, non sono pienamente comparabili.

(2) Il costo del rischio è inteso come rapporto fra il totale delle rettifiche sui crediti (voce 130 del conto economico) e l'ammontare dei crediti netti vs clientela fino al 31/12/2017, per il 31/03/2019 e il 31/12/2018 il numeratore di questo rapporto considera sia la voce 130 (integrata per il 31/12/2018 di Euro 8 milioni riferibili alla controllata MP Belgio classificata tra le attività operative cessate) che la voce 140 di conto economico (quest'ultima include gli utili e le perdite derivanti da modifiche contrattuali concesse alla clientela).

(*) Fonte dati: Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia a maggio 2019 per i dati relativi a dicembre 2018 (pag 26) e ad aprile 2018 (pag 26) per i dati relativi a dicembre 2017. Il dato si riferisce all'aggregato "Banche significative" (banche vigilate direttamente dalla BCE) ed include i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali.

Tabella 3C – Composizione delle esposizioni oggetto di concessione verso clientela al 31 marzo 2019, al dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017

La seguente tabella evidenzia le esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessione verso clientela, aggregate per qualità creditizia secondo la definizione di esposizioni deteriorate prevista da Banca d'Italia. I valori esposti sono quelli di bilancio, al lordo delle relative rettifiche di valore.

	31 marzo 2019		31 dicembre 2018			31 dicembre 2017(*)			
	Rettifi che di valore	Esposi zione netta	Esposi zione lorda	Esposi zione lorda	Rettif iche di valor e	Esposi zione netta	Esposi zione lorda	Rettif iche di valor e	Esposi zione netta
Deteriorate	6.374	(2.837)	3.537	6.521	(2.887)	3.634	9.465	(4.329)	5.136
di cui Sofferenze	1.983	(998)	984	1.955	(994)	961	3.252	(1.964)	1.288
di cui Inadempienze Probabili	4.377	(1.837)	2.540	4.555	(1.891)	2.664	6.167	(2.358)	3.809
di cui Esposizioni Scadute Deteriorate	15	(2)	13	11	(2)	9	46	(7)	39

	Non deteriorate	2.189	(177)	2.012	2.195	(174)	2.021	2.466	(96)	2.370
	di cui esposizioni scadute non deteriorate	125	(9)	115	112	(10)	102	151	(9)	142
	di cui altre esposizioni non deteriorate	2.064	(167)	1.897	2.083	(164)	1.919	2.314	(87)	2.227
	Totali Esposizioni oggetto di concessione	8.563	(3.014)	5.549	8.716	(3061)	5.655	11.931	(4.425)	7.506
<p>(*) L'Emittente si è avvalso della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 9; pertanto i valori dell'esercizio 2017, determinati in accordo allo IAS 39, non sono pienamente comparabili.</p>										
<p><u>Tabella 4A - Principali dati di conto economico riclassificato consolidati al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2018</u></p>										
<p>Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della dinamica dei principali aggregati economici del Gruppo registrata al 31 marzo 2019 a confronto con il 31 marzo 2018.</p>										
	Conto Economico Riclassificato						31.03.2019	31.03.2018 (*)	Variazione %	
	<i>(in milioni di Euro)</i>								2019 vs 2018	
	Margine di interesse						409	421	-3,0%	
	Commissioni nette						359	406	-11,7%	
	Margine di intermediazione primario						768	828	-7,3%	
	Totale Ricavi						803	879	-8,5%	
	Oneri Operativi						(569)	(573)	-0,6%	
	Risultato Operativo lordo						233	304	-23,2%	
	Rettifiche di valore nette per						(164)	(138)	23,2%	

deterioramento attività al costo ammortizzato e al fair value con impatto sulla redditività complessiva			
Risultato operativo netto	69	166	-58,4%
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	(23)	111	n.s.
Imposte sul reddito d'esercizio	57	83	-31,9%
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza della Capogruppo (**)	28	188	-85,1%

(*) Fonte dati: resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 e resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018. Il gruppo si è avvalso della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 16, pertanto i valori dell'esercizio 2018 non sono pienamente comparabili.

(**) Principalmente imputabile al risultato positivo netto della controllata MPS Capital Services S.p.A. pari a Euro 34 milioni.

Tabella 4B - Principali dati di conto economico riclassificato consolidati al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della dinamica dei principali aggregati economici del Gruppo registrata al 31 dicembre 2018 a confronto con il 31 dicembre 2017.

Conto Economico Riclassificato <i>(in milioni di Euro)</i>	31.12.2018	31.12.2017 (*)	Variazione % 2018 vs 2017
Margine di interesse	1.743	1.788	-2,5%
Commissioni nette	1.523	1.577	-3,4%
Margine di intermediazione primario	3.266	3.365	-2,9%
Totale Ricavi	3.288	4.026	-18,3%
Oneri Operativi	(2.351)	(2.543)	-7,6%
Risultato Operativo lordo	937	1.483	-36,8%
Rettifiche di valore nette per deterioramento attività al costo ammortizzato e al fair value con impatto sulla redditività complessiva	(625)	(5.417)	-88,5%
Risultato operativo netto	312	(3.934)	n.s.
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	(109)	(4.186)	-97,4%

Imposte sul reddito d'esercizio	410	710	-42,2%
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza della Capogruppo (**)	279	(3.502)	n.s.

(*) Fonte dati: Relazione Consolidata sulla gestione dei Bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2017. I dati al 31 dicembre 2017 corrispondono a quelli pubblicati nella Relazione consolidata sulla gestione del bilancio relativo all'esercizio 2017, redatti secondo gli schemi previsti dal 4° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d'Italia. Si precisa che, ai fini del bilancio relativo all'esercizio 2018, gli stessi dati sono stati ricondotti alle nuove voci previste dal 5° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d'Italia per tener conto delle logiche di riclassificazione rese necessarie con l'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9. Si conferma altresì che le voci impattate dall'applicazione dell'IFRS 9 non sono state rideterminate nei loro valori (ma semplicemente riesposte), in quanto l'Emittente si è avvalso della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 9; pertanto i valori dell'esercizio 2017, determinati in accordo allo IAS 39, non sono pienamente comparabili.

(**) Principalmente imputabile a (i) la perdita al netto delle imposte della Capogruppo pari a circa Euro 112 milioni; (ii) l'utile netto di MPS Capital Services S.p.A. pari a Euro 81 milioni; (iii) l'utile netto di circa Euro 418 milioni riferibile alle altre società controllate ed incluso dell'utile netto di Euro 480 milioni del veicolo Montepaschi Luxembourg S.A.; (iv) la quota di pertinenza dell'utile delle partecipazioni collegate, consolidate con il metodo sintetico del patrimonio netto e prevalentemente riconducibile alle partecipazioni AXA MPS Assicurazioni Vita e AXA MPS Assicurazioni Danni pari a Euro 70 milioni; e (v) lo storno di dividendi infragruppo ed altre rettifiche di consolidamento per complessivi Euro 178 milioni.

Tabella 4C - Principali dati di stato patrimoniale consolidati al 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle principali voci di stato patrimoniale del Gruppo registrate al 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

Stato Patrimoniale Riclassificato	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017	Variazione %	Variazione %
<i>(in milioni di Euro)</i>	<i>(*)</i>	<i>(*)</i>	<i>(*)</i>	2019 vs 2018	2018 vs 2017
Raccolta Diretta	92.686	90.472	97.802	2,4%	-7,5%
Raccolta Indiretta	99.638	96.489	95.846	3,3%	0,7%
- di cui Risparmio Gestito	57.642	55.888	58.600	3,1%	-4,6%
- di cui Risparmio Amministrato	41.996	40.601	37.246	3,4%	9,0%
Posizione interbancaria netta	(11.073)	(9.482)	(11.119)	-16,8%	14,7%
Attività finanziarie valutate al fair value	20.569	20.296	24.168	1,3%	-16,0%
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	100.473	99.360	96.423	1,1%	3,0%

<i>di cui Crediti verso Clientela</i>	89.376	86.855	86.456	2,9%	0,5%
Totale Attivo	132.122	130.481	139.154	1,3%	-6,2%
Debiti	114.856	112.458	118.887	2,1%	-5,4%
Passività finanziarie di negoziazione	2.502	3.176	4.477	-21,2%	-29,1%
Patrimonio netto di Gruppo	9.089	8.992	10.429	1,1%	-13,8%

(*) Fonte dati: resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019, Relazione Consolidata sulla gestione dei Bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2017. I dati al 31 dicembre 2017 corrispondono a quelli pubblicati nella Relazione consolidata sulla gestione del bilancio relativo all'esercizio 2017, redatti secondo gli schemi previsti dal 4° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d'Italia. Si precisa che, ai fini del bilancio relativo all'esercizio 2018, gli stessi dati sono stati ricondotti alle nuove voci previste dal 5° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d'Italia per tener conto delle logiche di riclassificazione resesi necessarie con l'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9. Si conferma altresì che le voci impattate dall'applicazione dell'IFRS 9 non sono state rideterminate nei loro valori (ma semplicemente rieste), in quanto l'Emittente si è avvalso della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 9; pertanto i valori dell'esercizio 2017, determinati in accordo allo IAS 39, non sono pienamente comparabili. Il Gruppo si è avvalso altresì della facoltà di non rideterminare i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'ifrs 16, pertanto i valori dell'esercizio 2018 non sono pienamente comparabili.

Tabella 5 – Indicatori di liquidità consolidati al 31 marzo 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017

Di seguito si riporta l'evoluzione dei principali indicatori utilizzati dall'Emittente per la valutazione del profilo di liquidità al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.

(in percentuale)	Requisito regolamentar e dal 1 gennaio 2018	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017
LCR	100%	240,8%	231,7%	199,5%
NSFR (*)		111,0%	112,3%	110,0%
<i>Loan to deposit ratio</i> (*)		96,4%	96,0%	88,4%

(*) I dati sono estratti rispettivamente dal resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 e dai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.

Di seguito si riportano i dati relativi alla riserva di liquidità e ai deflussi netti che rappresentano, rispettivamente, il numeratore e il denominatore dell'indicatore LCR.

	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017
Riserva di liquidità	24.056	20.484	22.526
Deflusso netto di liquidità	9.988	8.841	11.291

Tabella 6A – Esposizione al rischio del credito sovrano al 31 marzo 2019

Di seguito si riporta in forma tabellare l'esposizione al rischio di credito sovrano in titoli di debito di stato, finanziamenti e derivati creditizi di stato detenuta dal Gruppo al 31 marzo 2019, ripartite per categoria contabile di appartenenza.

31 marzo 2019	TITOLI DI DEBITO				FINANZIAMENTI	DERIVATI SU CREDITI	
PAESE	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	Attività finanziarie di negoziazione		
(in milioni di Euro)	Nomine	Valore di bilancio	Nomine	Valore di bilancio	Valore di bilancio	Valore di bilancio	Nominale
Esposizione verso Paesi UE							
- Italia	5.325	5.379	7.790	7.766	4.904	2.155	2.584
- Spagna	13	14	480	482	222	-	(3)
- Portogallo	-	-	15	18	-	-	-
- Belgio	-	-	38	39	-	9	-
- Francia	-	-	195	197	-	-	3
- Altri Paesi UE	-	-	100	102	-	-	-

Esposizioni verso altri Paesi	0	0	50	44	1	-	-
Totale	5.338	5.393	8.668	8.648	5.127	2.164	2.584

Tabella 6B – Esposizione al credito sovrano al 31 dicembre 2018

Di seguito si riporta in forma tabellare l'esposizione al rischio di credito sovrano in titoli di debito di stato, finanziamenti e derivati creditizi di stato detenuta dal Gruppo al 31 dicembre 2018, ripartite per categoria contabile di appartenenza.

31 dicembre 2018	TITOLI DI DEBITO				FINANZIAMENTI	DERIVATI SU CREDITI	
PAESE	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	Attività finanziarie di negoziazione	
<i>(in milioni di Euro)</i>	Nominale	Valore di mercato = valore di bilancio	Nominale	Valore di mercato = valore di bilancio	Valore di bilancio	Valore di bilancio	Nominale
Esposizioni verso Paesi UE							
- Italia	2.760	2.749	9.660	9.627	4.107	2.130	2.201
- Spagna	1	2	380	382	210	-	(3)
- Portogallo	-	-	10	12	-	-	-
- Belgio	-	-	43	44	-	6	-
- Francia	-	-	195	197	-	-	3
- Altri	3	3	-	-	-	-	-

Paesi UE							
Esposizioni verso altri Paesi	1	0	50	44	0	-	-
Totale	2.765	2.754	10.338	10.306	4.317	2.136	2.201

Tabella 6C – Esposizioni del Gruppo verso il debito sovrano al 31 marzo 2019

Nella tabella seguente si riepilogano i valori delle esposizioni del Gruppo verso il debito sovrano al 31 marzo 2019, suddivise per scadenza e categoria contabile.

(in milioni di Euro)	Al 31 marzo 2019 (*)		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair value
Titoli con scadenza entro 12 mesi			
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto al conto economico	4.340	4.339	4.339
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva	933	939	939
Titoli con scadenza tra 12 e 36 mesi			
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto al conto economico	16	8	8
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva	3.466	3.548	3.548
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	762	777	793
Titoli con scadenza tra 36 e 60 mesi			
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto al conto economico	573	645	645
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva	3.435	3.418	3.418

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	724	707	731
<hr/>			
Titoli con scadenza oltre 60 mesi			
<hr/>			
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto al conto economico	409	401	401
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva	834	743	743
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.352	3.642	3.480
Totale	18.845	19.168	19.045

(*) *Analisi predisposte dall'Emittente.*

Tabella 6D - Rating degli Stati sovrani al 31 marzo 2019

Nella tabella seguente viene fornito un confronto sintetico dei rating al 13 maggio 2019 assegnati dalle agenzie di rating Moody's, Fitch e Standard & Poor's agli Stati sovrani in relazione ai quali il Gruppo era maggiormente esposto al 31 marzo 2019.

	Agenzia di rating					
	Moody's		Fitch		Standard & Poor's	
	Rating	Outlook	Rating	Outlook	Rating	Outlook
Belgio	Aa3	Stabile	AA-	Stabile	AA	Stabile
Francia	Aa2	Positivo	AA	Stabile	AA	Stabile
Germania	Aaa	Stabile	AAA	Stabile	AAA	Stabile
Italia	Baa3	Stabile	BBB	Negativo	BBB	Negativo
Portogallo	Baa3	Stabile	BBB	Stabile	BBB	Stabile
Spagna	Baa1	Stabile	A-	Stabile	A-	Positivo
Stati Uniti	Aaa	Stabile	AAA	Stabile	AA+	Stabile

Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato

Tabella 7A – Sensitività del portafoglio bancario

Nella seguente tabella viene indicata la sensitività del portafoglio bancario, intesa come variazione del valore economico prodotta dal movimento dei tassi di interesse al 31 dicembre 2018.

valori espressi in mln di euro

Sensitività del portafoglio bancario 31.12.2018

+100 pb 126,52

Tabella 7B – Sensitività del portafoglio di negoziazione

Nella seguente tabella viene indicato il VaR del portafoglio di negoziazione del Gruppo, al 31 marzo 2019 calcolato con un intervallo di confidenza del 99% e un orizzonte temporale di 1 giorno.

(valori espressi in mln di euro)

VAR Portafoglio di negoziazione (Var 99% 1 day)	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fine periodo	7,37	6,62	6,36
Media	6,09	7,00	6,98

Tabella 8 – Impatto dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 sul patrimonio netto dell'Emittente

Nella seguente tabella viene indicato l'impatto derivante dell'applicazione dei principi contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 15, che ha comportato la rideterminazione dei saldi di apertura dell'esercizio 2018.

		Patrimoni o netto totale	Patrimonio netto del Gruppo	Patrimonio netto di terzi
Patrimonio netto al 31.12.2017		10.431,4	10.429,1	2,3
	Modifica business model	148,5	148,5	-
Classificazione e misurazione	Fallimento SPPI test	22,8	22,8	-
	Riserve da valutazione	(51,3)	(51,3)	-
	Riclassifica riserve Riserve di utili	51,3	51,3	-
	Performing	(292,8)	(292,8)	-
	Valutazione finanziamenti al costo ammortizzato Non performing	(1.200,9)	(1.200,9)	-
Impairme	Valutazione titoli al Performing	(1,2)	(1,2)	-

		nt	costo ammortizzato	Non performing	-	-	-	
			Impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate		(41,9)	(41,9)	-	
			Riclassifica riserve su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	Riserve da valutazione	20,2	20,2	-	
				Riserve di utili	(20,2)	(20,2)	-	
			Effetti a patrimonio netto da IFRS 15		(25,6)	(25,6)	-	
			Effetti fiscali		0,7	0,7	-	
			Totale rettifiche al Patrimonio netto al 1 gennaio 2018		(1.390,4)	(1.390,4)	-	
			Patrimonio netto al 1 gennaio 2018		9.041,0	9.038,7	2,3	
			<u>Cambiamenti negativi nelle prospettive dell'Emittente</u>					
			L'Emittente dichiara che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle proprie prospettive rispetto alla data dell'ultimo bilancio pubblicato e sottoposto a revisione relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018.					
			<u>Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente</u>					
			L'Emittente dichiara che non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo dalla data dell'ultimo resoconto intermedio di gestione sottoposto a revisione relativo al periodo chiuso al 31 marzo 2019.					
B.13	Fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente		<u>Piano di Ristrutturazione 2017-2021</u>					
			In data 26 giugno 2017 BMPS ha approvato il piano di ristrutturazione contenente i nuovi obiettivi economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo riferiti al periodo 2017-2021 (il " Piano di Ristrutturazione "). In particolare, il Piano di Ristrutturazione contiene un insieme di previsioni e stime basate sulla realizzazione di eventi futuri e di azioni da intraprendere, da parte degli amministratori e del management, comprensive di assunzioni ipotetiche - soggette ai rischi e alle incertezze che caratterizzano, tra l'altro, l'attuale scenario macroeconomico e l'evoluzione del quadro normativo - relative a eventi futuri e azioni che non necessariamente si verificheranno, sui quali gli amministratori e il <i>management</i> non possono, o possono solo in parte, influire, circa l'andamento delle principali grandezze patrimoniali ed economiche o di altri fattori che ne influenzano l'evoluzione.					
			Il Piano di Ristrutturazione, tuttora in corso di esecuzione, è risultato coerente con gli impegni di carattere formale assunti, ed attualmente in essere, con la Commissione Europea da parte del MEF per conto della Banca; tali impegni sono coerenti con i					

limiti fissati dalla Banca ai fini dell'erogazione degli aiuti di Stato circa il rispetto di taluni obiettivi soggetti a periodico monitoraggio (i "**Commitments**") assunti nei confronti del Directorate-General for Competition della Commissione Europea, tra cui figurano, fra le altre cose: (i) misure di riduzione dei costi, restrizioni in materia di pubblicità e politica commerciale; (ii) cessione di determinate attività (in particolare, Banca Monte Paschi Belgio S.A. e Monte Paschi Banque S.A.); (iii) adozione di misure di contenimento dei rischi; (iv) divieto di effettuare acquisizioni; (v) restrizioni sul pagamento delle cedole di strumenti esistenti e sull'esercizio di operazioni di *liability management*; (vi) divieto di pagare dividendi ed i limiti alla retribuzione dei dipendenti.

Processo annuale SREP 2018

Nell'ambito del "*Supervisory Review and Evaluation Process*" (lo "**SREP**") cui le banche sono sottoposte, con cadenza annuale, dalla Banca Centrale Europea (la "**BCE**") o dalle competenti autorità di vigilanza nazionali (le "**Autorità di Vigilanza**"), con la comunicazione inviata in data 8 febbraio 2019 relativa all'avvenuta conclusione dello SREP con data di riferimento 31 dicembre 2017 (la "**SREP Decision 2018**"), la BCE ha richiesto alla Banca di mantenere, a partire dal 1 marzo 2019, su base consolidata, un livello di TSCR pari all'11% che include l'8% come requisito minimo di fondi propri ai sensi dell'art. 92 del CRR e il 3% quale requisito di capitale di Pillar II costituito interamente da CET1. Il requisito di capitale Pillar II è quindi invariato rispetto al 2018.

Per quanto riguarda la Pillar II Capital Guidance, BCE si aspetta che BMPS si adegui su base consolidata ad un requisito dell'1,3% (1,5% nel 2018), da soddisfare interamente con Capitale Primario di Classe 1 in aggiunta al requisito minimo regolamentare di CET1, al requisito aggiuntivo di Pillar II ed al Requisito Combinato di Riserva di Capitale.

A conclusione dello SREP 2018, la BCE ha evidenziato taluni profili di debolezza/punti di attenzione principalmente relativi a: (i) il modello di business, con particolare riferimento alle difficoltà incontrate dal Gruppo nel migliorare la redditività e nel raggiungere gli obiettivi del Piano di Ristrutturazione.; (ii) la governance ed il sistema di governo dei rischi giudicati migliorabili con riferimento ad aspetti organizzativi in tema di gestione dei conflitti di interessi e all'inclusione nel quadro del risk appetite delle componenti di rischio non finanziarie, che permangono significative, quali il rischio di condotta e reputazionale; (iii) il rischio connesso all'adeguatezza patrimoniale, in via prospettica, indebolita dall'impossibilità di emettere la seconda tranche di obbligazioni Tier 2 entro la fine del 2018 e dagli impatti diretti e indiretti della dinamica dello spread BTP-Bund, soprattutto considerando la significativa esposizione di BMPS al debito sovrano italiano; (iv) la qualità del portafoglio crediti che nonostante le misure messe in atto finora, evidenzia un livello elevato di esposizioni deteriorate superiore rispetto agli altri operatori di mercato; (v) il rischio di mercato in relazione ad alcuni aspetti di dettaglio legati alla misurazione del rischio di tasso di interesse del banking book e alla elevata sensitivity al credit spread del portafoglio titoli di Stato; (vi) il rischio operativo al quale il Gruppo è esposto come conseguenza degli eventi del passato, che hanno indebolito la reputazione del Gruppo,

		e della numerosità delle cause legali in corso; (vii) il rischio di liquidità in relazione alla situazione di turbolenza attraversata dai mercati Italiani, alle future scadenze del 2020 in tema di operazioni di rifinanziamento mirate a lungo termine effettuate dalla BCE (TLTRO – Targeted Long Term Refinancing Operation) e titoli garantiti dallo Stato italiano (GGBs – Government-Guaranteed Bonds) e alla conseguente effettiva capacità del Gruppo di implementare con successo le strategie di raccolta previste nel Piano di Ristrutturazione e nella strategia di funding per il periodo 2019-2021.							
B.14	Dipendenza dell'Emittente e da altri soggetti del Gruppo bancario di appartenenza	Non applicabile. L'Emittente non dipende da altri soggetti del Gruppo di appartenenza.							
B.15	Principali attività dell'Emittente e	<p>Il Gruppo Montepaschi è uno dei principali poli bancari e creditizi del panorama finanziario italiano e opera nelle seguenti aree di <i>business</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Retail e commercial banking: comprende le attività di intermediazione creditizia, i servizi bancari tradizionali, l'offerta di prodotti bancari e assicurativi anche attraverso la <i>partnership</i> strategica con AXA S.A., la promozione finanziaria, le gestioni patrimoniali e l'offerta di prodotti di investimento di case terze; – Credito al consumo: prestiti personali e cessione del quinto tramite <i>partnership</i> commerciale con Compass, carte di credito di tipo <i>option</i> e <i>revolving</i>; – Leasing e factoring: include l'offerta di pacchetti di <i>leasing</i> e <i>factoring</i> per le imprese, gli artigiani e i professionisti; – Finanza d'impresa: credito a medio e lungo termine, <i>corporate finance</i>, <i>capital market</i> e finanza strutturata; – Investment banking: attività di <i>trading</i> e <i>global market</i>; – International banking: prodotti e servizi a sostegno dell'espansione commerciale e degli investimenti delle imprese italiane all'estero; – Digital banking: servizi digitali e <i>self service</i>, fruibili tramite canali remoti, offerti anche in modalità integrata. 							
B.16	Indicazione del soggetto che direttamente o indirettamente esercita il controllo sull'Emittente	Alla data del Prospetto di Base, l'Emittente è controllato, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 58/1998, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (il "MEF"), a seguito della sottoscrizione da parte del MEF delle azioni di nuova emissione emesse dalla Banca nell'ambito della ricapitalizzazione precauzionale, conformemente alla disciplina europea degli aiuti di Stato.							
B.17	Rating attribuiti all'Emittente	<p>Alla data del Prospetto di Base, il rating assegnato all'Emittente è il seguente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Agenzi</td> <td style="width: 15%;">Debito a</td> <td style="width: 15%;">Outlo</td> <td style="width: 15%;">Debito a</td> <td style="width: 15%;">Outlook</td> <td style="width: 15%;">Data</td> <td style="width: 15%;">ultimo</td> </tr> </table>	Agenzi	Debito a	Outlo	Debito a	Outlook	Data	ultimo
Agenzi	Debito a	Outlo	Debito a	Outlook	Data	ultimo			

a di Rating	Lungo Termine	ok	Breve Termine		aggiornamento
Fitch Ratings	B	Stable	B	-	12 luglio 2019
DBRS	B(High)	Stable	R-4	Stable	19 giugno 2019
Moody's	Caa1	Negative	(P)NP	-	3 dicembre 2018

Moody's, Fitch Ratings e DBRS sono stabiliti nel territorio dell'Unione Europea e sono registrati ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di *rating*.

Sezione C – Strumenti finanziari

C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari e codici di identificazione	<p>I Titoli offerti sono rappresentati da Obbligazioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, entrati in vigore in data 16 novembre 2015 (cfr rischio connesso all'utilizzo del <i>bail in</i> riportato nell'elemento D3), i Titoli offerti</p> <p><u>[(inserire in caso di Obbligazioni Zero Coupon)]</u> sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del Valore Nominale. Non danno diritto alla corresponsione periodica di Cedole e sono emesse ad un prezzo inferiore alla pari. La differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso ed il Prezzo di Emissione rappresenta l'interesse implicito corrisposto sulle Obbligazioni.]</p> <p><u>[(inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico)]</u> sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del Valore Nominale [in un'unica soluzione alla data di scadenza]/[in rate periodiche durante la vita dei titoli stessi secondo un piano di ammortamento periodico]. Le Obbligazioni danno diritto al pagamento periodico di Cedole Fisse, il cui importo sarà calcolato applicando [al Valore Nominale]/[al Valore Nominale Residuo] un tasso di interesse predeterminato costante.]</p> <p><u>[(inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor)]</u> sono titoli di debito che danno diritto alla corresponsione periodica di Cedole Variabili ed al rimborso del 100% del Valore Nominale L'importo delle Cedole Variabili sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione [[maggiorato]/[diminuito] del Margine]. [E' previsto [un tasso massimo (<i>Cap</i>)] [e] [un tasso minimo (<i>Floor</i>) per le Cedole Variabili.]]</p> <p><u>[(inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor)]</u></p>
-----	---	---

		<p>sono titoli di debito che danno diritto alla corresponsione periodica di Cedole ed al rimborso del 100% del Valore Nominale. I titoli corrispondono per una parte della durata delle Obbligazioni una o più Cedole Fisse calcolate applicando al Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni, una o più Cedole Variabili calcolate ad un tasso di interesse annuo lordo determinato in base al valore di un Parametro di Indicizzazione [[maggiorato]/[diminuito] del Margine]. [E' previsto [un tasso massimo (<i>Cap</i>)] [e] [un tasso minimo (<i>Floor</i>) per le Cedole Variabili.]]</p> <p><u>[(inserire in caso di Obbligazioni Step Up/Step Down, Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable)]</u> sono titoli di debito che danno diritto alla corresponsione periodica di Cedole Fisse calcolate ad un tasso di interesse [crescente] [decrescente] ed al rimborso alla Data di Scadenza di un importo pari al [●]% del Valore Nominale. <u>[(inserire in caso di Step Up Callable/Step Down Callable)]</u> In corrispondenza delle Date di Rimborso Anticipato è altresì prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso delle Obbligazioni [ad un importo pari al [●]% del Valore Nominale] [ai valori dettagliati al successivo punto C.9 [alcuni dei quali] [tutti] [superiori al [●]% del Valore Nominale].]</p> <p>Il Codice ISIN delle Obbligazioni è [●].</p>
C.2	Valuta di emissione delle Obbligazioni	La valuta di emissione delle Obbligazioni è [●].
C.5	Eventuali restrizioni alla trasferibilità degli strumenti finanziari	<p>Il presente documento non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello <i>U.S. Securities Act of 1933</i>, come rivisto, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad alcuna persona statunitense (c.d. "<i>U.S. Person</i>"), né in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Conformemente alle disposizioni dello <i>U.S. Commodity Exchange Act</i>, la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dalla <i>U.S. Commodity Futures Trading Commission</i> ("CFTC").</p> <p>Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte nel Regno Unito, se non conformemente alle disposizioni applicabili del <i>Financial Services Markets Act 2000</i> ("FSMA"). Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA.</p>
C.8	Diritti connessi agli strumenti finanziari e ranking	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto al pagamento di interessi ed il diritto al rimborso del capitale [a scadenza]/[mediante ammortamento periodico], salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva 2014/59/UE, di seguito "BRRD"), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.</p> <p>I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni</p>

		<p>da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.</p> <p>Fatto salvo quanto sopra descritto, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.</p>
C.9	<p>Informazioni inerenti gli interessi, il rimborso, il rendimento e nome del rappresentante dei detentori delle Obbligazioni</p>	<p>Tasso di interesse nominale</p> <p><i>[(inserire in caso di Obbligazioni Zero Coupon)]</i> Le Obbligazioni non prevedono la corresponsione periodica di Cedole e corrispondono interessi impliciti su base lorda, rappresentati dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il Prezzo di Emissione pari al [●]% del Valore Nominale delle Obbligazioni.]</p> <p><i>[(inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico)]</i> Le Obbligazioni sono titoli che corrisponderanno cedole fisse (ciascuna una “Cedola”), il cui importo sarà calcolato applicando [al Valore Nominale]/[al Valore Nominale Residuo] un tasso di interesse predeterminato costante pari a [●]% lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale. [Le Cedole saranno pagate in via posticipata [con frequenza [●]] in occasione delle seguenti Date di Pagamento: [●]]</p> <p><i>[(inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor)]</i> Le Obbligazioni corrisponderanno Cedole Variabili il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione [[maggiorato]/[diminuito] di un Margine pari a [●]].</p> <p>[Cap: tasso annuo lordo massimo [[●]% [alle Date di Pagamento del [●]] (<i>inserire per ogni Cedola Variabile che prevede Cap diversi</i>)]</p> <p>[Floor: tasso annuo lordo minimo [[●]% [alle Date di Pagamento del [●]] (<i>inserire per ogni Cedola Variabile che prevede Floor diversi</i>)]</p> <p>[Il tasso nominale annuo lordo delle Cedole Variabili non potrà essere inferiore a [zero]/[al [●]% al corrispondente valore indicato del <i>Floor</i>].]</p> <p><i>[(inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor)]</i> Le Obbligazioni sono titoli che corrisponderanno per una parte della durata delle Obbligazioni una o più Cedole Fisse il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato e Cedole Variabili per un'altra parte della durata delle Obbligazioni.</p> <p>[[All[a/e] Dat[a/e] di Pagamento del [●]]/[A partire dalla Data di Pagamento del [●] (inclusa) e fino alla [●] (inclusa)] [sarà]/[saranno] corrispost[a/e] [una Cedola Fissa]/[Cedole Fisse] calcolat[a/e] applicando al Valore Nominale un tasso lordo annuo pari al [●]% ([●]% al netto dell'effetto fiscale) (<i>ripetere in caso di tasso fisso crescente ovvero decrescente</i>).]</p> <p>[All[a/e] Dat[a/e] di Pagamento del [●]]/[A partire dalla Data di Pagamento del [●] (inclusa) e fino a [●] (inclusa)] saranno corrisposte Cedole Variabili, calcolate applicando al Valore Nominale un tasso annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione [[maggiorato]/[diminuito] di un Margine pari a [●]].</p> <p>[[Cap: tasso annuo lordo massimo [[●]% [alle Date di Pagamento del [●]](<i>inserire per ogni Cedola Variabile che prevede Cap diversi</i>)]</p> <p>[[Floor: tasso annuo lordo minimo [[●]% [alle Date di Pagamento del [●]] (<i>inserire</i></p>

per ogni Cedola Variabile che prevede Floor diversi)]

[Il tasso nominale annuo lordo delle Cedole Variabili non potrà essere inferiore a [zero]/[al [●]%/][al corrispondente valore indicato del Floor].]

[(*inserire in caso di Obbligazioni Step Up/Step Down, Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable*) Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole Fisse calcolate ad un tasso di interesse annuo lordo [crescente]/[decescente] durante la vita del Prestito che con riferimento [all[a/e] Dat[a/e] di Pagamento è pari a:

(Dat[a/e] di Pagamento [●] Tasso di Interesse Annuo Lordo [●]%) (*inserire per ciascuna cedola*)].

Data di Godimento e Data di Pagamento degli interessi

La data a partire dalla quale matureranno interessi sulle Obbligazioni (la “**Data di Godimento**”) è il [●].

Le date di pagamento degli interessi (le “**Date di Pagamento**”) sono [●]

La Convenzione di Calcolo è [Following Business Day Convention]/[Modified Following Business Day Convention], [Adjusted]/[Unadjusted], la Base di Calcolo è [●] e la definizione del Giorno Lavorativo applicabile ai Titoli è [●].

[Parametro di Indicizzazione

[Il Parametro di Indicizzazione è [●] e sarà rilevato [[il [●]/[l'ultimo] giorno lavorativo che precede l'inizio del godimento della Cedola di riferimento]/[in corrispondenza delle seguenti date [●], [●], [●]]. Il Parametro di Indicizzazione è calcolato secondo la convenzione [●]. L[a/e] font[e/i] informativ[a/e] del Parametro di Indicizzazione [è/sono] [●].]

Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito, comprese le procedure di rimborso

La data di scadenza delle Obbligazioni è il [●] (la “**Data di Scadenza**”).

[Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza [, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato].]

[(*inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico*) Le Obbligazioni saranno rimborsate mediante ammortamento periodico con le seguenti modalità: [●].]

[(*inserire in caso di Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable*) A partire dal [●], è prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato, [in occasione di ciascuna Data di Pagamento]/[in corrispondenza delle seguenti Date di Pagamento (ciascuna una “**Data di Rimborso Anticipato**”) [al Valore Nominale]/[ai seguenti Valori di Rimborso Anticipato:

[Data di Rimborso Anticipato [●], Valore di Rimborso Anticipato [●]%), (*inserire tutti i singoli valori di rimborso anticipato in corrispondenza di ciascuna Data di Rimborso Anticipato*)].

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, ne darà notizia ai portatori delle Obbligazioni mediante comunicazione pubblicata sul sito

		<p>internet dell’Emittente [e del Responsabile del Collocamento], con il preavviso minimo di [•] giorni.]</p> <p>Tasso di rendimento</p> <p><i>[(in caso di Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, Zero Coupon, Step Up/Step Down/ Step Up Callable/Step Down Callable) Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari al [•]%. Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto a scadenza, calcolato applicando l’imposta sostitutiva attualmente vigente del [•]%, è pari al [•]%.]</i></p> <p><i>[(in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor) Ipotizzando che il valore del Parametro di Indicizzazione sia ad ogni data di rilevazione pari a quello rilevato in data [•] e pari a [•] [, considerata la presenza della/e Cedola/e Fissa/e] [e per effetto della presenza [del Floor] [e] [del Cap]], il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari al [•]%. Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto a scadenza, calcolato applicando l’imposta sostitutiva attualmente vigente del [•]%, è pari al [•]%.]</i></p> <p><i>[(in caso di Obbligazioni di tipo Step Up Callable o Step Down Callable) Nel caso in cui l’Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni, il rendimento alle rispettive Date di Rimborso Anticipato sarà il seguente:</i></p> <p><i>[Data di Rimborso Anticipato [•], rendimento annuo lordo [•]% e corrispondente rendimento annuo netto, calcolato applicando l’imposta sostitutiva attualmente vigente del [•]%, [•]%,</i></p> <p><i>(indicare il rendimento a ciascuna Data di Rimborso Anticipato)]</i></p> <p>Nome del rappresentante dei detentori delle Obbligazioni</p> <p>Non applicabile.</p>
C.10	<p>Descrizione della componente derivativa legata al pagamento degli interessi</p>	<p>[Le Obbligazioni non includono alcuna componente derivativa implicita.]</p> <p><i>[(Inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e Obbligazioni a Tasso Misto con Cap) La componente derivativa è rappresentata da un’opzione su tassi di interesse implicitamente venduta dal sottoscrittore delle Obbligazioni (opzione di tipo Cap). Il valore di tale componente derivativa è calcolato in base al cd. modello di <i>pricing Black</i>. La presenza del Cap comporta che l’investitore non beneficerà di un valore del Parametro di Indicizzazione [[aumentato/diminuito] del Margine] superiore al Cap,]</i></p> <p><i>[(Inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con Floor e Obbligazioni a Tasso Misto con Floor) La componente derivativa è rappresentata da un’opzione su tassi di interessi implicitamente acquistata dal sottoscrittore delle Obbligazioni (opzione di tipo Floor). Il valore di tale componente derivativa è calcolato in base al cd. modello di <i>pricing Black</i>. La presenza del Floor comporta che l’investitore non risentirà di un valore del Parametro di Indicizzazione [[aumentato/diminuito] del Margine] inferiore al Floor, sostenendo a tal fine un costo per il relativo acquisto dell’opzione.]</i></p> <p><i>[(Inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e Floor e Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e Floor) La componente derivativa è rappresentata dalla combinazione di un’opzione Cap e di un’opzione Floor su tassi di interesse che,</i></p>

		<p>rispettivamente, vengono implicitamente acquistate e vendute dal sottoscrittore (opzione di tipo <i>Collar</i>). Il valore di tale componente derivativa è calcolato in base al cd. modello di <i>pricing Black</i>. La presenza di tale opzione comporta che l'investitore non beneficerà di un valore del Parametro di Indicizzazione [[aumentato/diminuito] del Margine] superiore al <i>Cap</i> ed al tempo stesso non risentirà di un valore del Parametro di Indicizzazione [[aumentato/diminuito] del Margine] inferiore al <i>Floor</i>.</p> <p><u>[(Inserire in caso di Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable)]</u> È presente una componente derivativa che, seppure non legata al pagamento degli interessi, si sostanzia in un'opzione di rimborso anticipato di tipo <i>Swaption</i> venduta all'Emittente dal sottoscrittore. La vendita dell'opzione di rimborso anticipato comporta per l'investitore la possibilità che l'Emittente possa procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni in occasione delle previste Date di Rimborso Anticipato. Durante la vita delle obbligazioni, la presenza di tale opzione può determinare una diminuzione del valore delle stesse, in un contesto di contrazione dei tassi di mercato nel quale è più probabile che l'Emittente eserciti l'opzione di rimborso anticipato. Il valore di tale componente derivativa è calcolato secondo un modello che si avvale di metodi numerici cd. <i>backward</i>.</p>
C.11	Negoziazione delle Obbligazioni	<p>L'Emittente [ha presentato] [presenterà] [per il tramite di [●]] domanda per l'ammissione alla trattazione del Prestito Obbligazionario presso il sistema multilaterale di negoziazione [●] (<i>inserire denominazione del sistema di negoziazione e soggetto operante</i>).</p> <p>[L'intermediario [●], quale [<i>liquidity provider</i>]/[<i>price maker</i>]/[<i>specificare altro</i>] assume l'impegno [all'acquisto]/[alla vendita] delle Obbligazioni secondo le seguenti modalità: [●].]</p> <p>Le Obbligazioni saranno negoziate in regime di internalizzazione sistematica della controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società facente parte del Gruppo Montepaschi quale Internalizzatore Sistemático (“SI”) interno denominato "De@l Done Trading" (“DDT”). L'esecuzione degli ordini di compravendita sul SI DDT avverrà secondo le regole di funzionamento del SI DDT/[●] (<i>indicare altro sistema di internalizzazione sistematica</i>).</p>

Sezione D – Rischi

D.2	Principali rischi specifici per l'Emittente	<p>- Rischi connessi alla mancata realizzazione del Piano di Ristrutturazione</p> <p>L'Emittente è esposto al rischio connesso alla mancata realizzazione del Piano di Ristrutturazione. In particolare (i) l'Emittente potrebbe non riuscire a realizzare, in tutto o in parte, gli obiettivi e gli impegni assunti nei confronti della BCE nell'ambito del Piano di Ristrutturazione, ovvero (ii) tali obiettivi, ove completati dall'Emittente, non siano in grado di fronteggiare i profili di debolezza riscontrati dalla BCE, con possibili effetti negativi, anche di rilevante entità, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.</p>
-----	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale L'Emittente è esposto al rischio che le autorità di vigilanza impongano ulteriori requisiti e/o parametri ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale ovvero adottino posizioni interpretative sfavorevoli per l'Emittente, con conseguente incapacità della Banca di rispettare i requisiti richiesti, con possibili effetti negativi anche rilevanti sull'attività e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo e che potrebbero rendere necessaria l'adozione di ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale. - Rischi connessi agli accertamenti delle autorità di vigilanza L'Emittente è esposto al rischio che le misure nel tempo adottate al fine di eliminare le criticità evidenziate dalle autorità di vigilanza a seguito degli accertamenti cui è sottoposto l'Emittente non siano efficaci o che, a seguito di ulteriori accertamenti da parte delle autorità di vigilanza, si rendano necessari o opportuni ulteriori interventi. Inoltre, ove l'Emittente non sia in grado di adeguarsi tempestivamente alle richieste delle autorità di vigilanza, lo stesso potrebbe essere sottoposto a sanzioni, ovvero a diverse misure, con conseguenze negative sulla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo, nonché in termini reputazionali. - Rischi connessi al deterioramento della qualità del credito e all'esposizione del Gruppo ai crediti deteriorati A causa dell'esposizione ai crediti deteriorati, l'Emittente potrebbe (i) doversi dotare di requisiti patrimoniali aggiuntivi e (ii) non raggiungere, in tutto o in parte, i target di Piano di Ristrutturazione. Inoltre, il perdurare della situazione di crisi dell'economia globale, potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità della clientela del Gruppo di onorare gli impegni assunti e determinare, di conseguenza, un significativo peggioramento della qualità del credito dell'Emittente e/o del Gruppo, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo. Infine, a prescindere dalla fonte da cui è determinato (cambiamenti normativi, aspetti macroeconomici o altro), il peggioramento della qualità del credito esporrebbe il Gruppo al rischio di un possibile incremento delle "Rettifiche nette di valore su esposizioni deteriorate" e del costo del credito con conseguente diminuzione della redditività e degli eventuali utili distribuibili dall'Emittente, nonché minore capacità di autofinanziamento, con ulteriori possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo. - Rischi connessi alle cessioni di Crediti Deteriorati L'Emittente potrebbe trovarsi nella necessità di ricorrere a operazioni di cessione di Crediti Deteriorati, ulteriori a quelle già programmate o realizzate, in relazione ad un eventuale ulteriore deterioramento della qualità del credito, nonché nel caso in cui il Gruppo dovesse essere costretto a perseguire obiettivi di riduzione dell'ammontare dei Crediti Deteriorati più stringenti in termini di ammontare o di tempi rispetto a quelli pianificati, anche a seguito delle richieste dell'autorità di vigilanza. Il perfezionamento di operazioni di cessione di crediti potrebbe rendere necessario addebitare ai conti economici ulteriori
--	--	--

rettifiche di valore dei crediti medesimi con conseguenti impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Inoltre, non è possibile escludere che l'Emittente non sia in grado di trovare una controparte che sia disposta a partecipare a eventuali operazioni di cessione di crediti che la Banca decidesse di porre in essere.

- **Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili**

Il Gruppo è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti derivanti sia dall'entrata in vigore di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti sia dalla modifica di quelli esistenti, in particolare per quanto concerne i principi contabili internazionali IAS/IFRS, così come omologati ed adottati nell'ordinamento europeo. In particolare, in futuro il Gruppo potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

- **Rischi derivanti da procedimenti giudiziari e amministrativi**

Alla data del Prospetto di Base sussistono diversi procedimenti giudiziari (civili, penali e amministrativi) pendenti nei confronti dell'Emittente che, in parte, trovano origine in un contesto straordinario ed eccezionale legato alle indagini penali avviate dalla magistratura che hanno interessato l'Emittente a partire dagli anni 2012 e 2013. A tale contenzioso si aggiunge quello derivante dal normale svolgimento dell'attività della Banca, quello giuslavoristico, quello fiscale e quello connesso al *Burden Sharing*. Sebbene la Banca ritenga che il complessivo fondo per rischi e oneri appostato in bilancio sia da considerare congruo in relazione agli oneri potenzialmente conseguenti agli eventuali effetti negativi dei suddetti contenziosi, l'eventuale accantonamento potrebbe risultare insufficiente a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni e alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti, anche in relazione alle costituzioni di parte civile, ovvero che il Gruppo possa essere in futuro tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da accantonamenti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale della Banca e/o del Gruppo. Inoltre, eventuali esiti sfavorevoli per la Banca di contenziosi in cui la stessa è coinvolta – in particolare in quelli a maggiore impatto mediatico – ovvero il sorgere di nuovi contenziosi potrebbero avere impatti reputazionali, anche significativi, sulla Banca e/o sul Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso.

- **Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001**

L'Emittente ha adottato un proprio modello di organizzazione e gestione come previsto dal D.Lgs. 231/2001, costituendo un sistema di regole atto a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti e/o

dipendenti. Nonostante l'adozione da parte della Banca di tale modello e dei presidi di seguito descritti, non si può escludere che eventuali condotte illecite possano esporre la Banca a responsabilità amministrativa con conseguenti effetti negativi sulla posizione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.

- **Rischio di liquidità**

L'Emittente è esposto al rischio che, come conseguenza di cause interne (crisi specifica) o esterne (condizioni macroeconomiche) che pongano la Banca di fronte ad un'improvvisa riduzione della liquidità disponibile o ad un'improvvisa necessità di incrementare il *funding*, possa non essere in grado di far fronte agli obblighi di pagamento attesi e inattesi. Tipicamente, le due forme di manifestazione del rischio di liquidità sono:

- *market liquidity risk*: connesso all'eventualità che la Banca non sia in grado di liquidare un bene dell'attivo patrimoniale senza incorrere in perdite in conto capitale o in tempi di realizzo tendenzialmente più ampi a causa della scarsa liquidità o di inefficienze del mercato di riferimento; e
- *funding liquidity risk*: rappresenta la possibilità che la Banca non sia in grado di far fronte a impegni di pagamento attesi e inattesi, secondo criteri di economicità e senza pregiudicare la sua attività caratteristica o la situazione finanziaria della Banca stessa.

- **Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano**

Il Gruppo è esposto ai movimenti dei titoli governativi in generale e, in modo particolare, dei titoli del debito pubblico italiano. L'esposizione complessiva del Gruppo, nei confronti di governi centrali o altri enti pubblici, è quasi interamente detenuta nei confronti dell'Italia. Il persistere di tensioni sul mercato dei titoli di Stato o la volatilità degli stessi potrebbero comportare effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo. In particolare, un peggioramento del merito creditizio della Repubblica Italiana, unito a una conseguente diminuzione del valore dei titoli, genererebbe un impatto negativo sui risultati economici relativamente al portafoglio "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto al conto economico" e un incremento del valore negativo delle riserve da valutazioni (nello specifico la riserva di patrimonio destinata ad accogliere gli effetti monetari delle variazioni nelle valutazioni a mercato dei titoli governativi, cd. riserva FVTOCI) connesse alla categoria "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" con un impatto negativo sui fondi propri. Tra i principali fattori di rischio, che potrebbero comportare una variazione dei requisiti patrimoniali, si segnala pertanto il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi ("*spread* BTP-Bund"), la cui variazione in aumento comporta una riduzione delle riserve patrimoniali (FVTOCI), con conseguente correlata diminuzione del CET1 e dei fondi propri della Banca. Inoltre, il Gruppo ha significative esposizioni in titoli di debito sovrano e, in particolare, in titoli del debito pubblico italiano. Pertanto, eventuali riduzioni del *rating* creditizio assegnato all'Italia potrebbero avere un impatto negativo

sulla liquidità e sulla *Counterbalancing capacity* del Gruppo, con possibili ripercussioni sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

- **Rischi relativi alle imposte differite attive ("DTA")**

Il rischio connesso alle DTA è legato alla possibilità che i livelli dei redditi futuri dell'Emittente siano inferiori a quelli stimati e non sufficienti a garantire il riassorbimento delle imposte differite attive, ovvero che si verifichino modifiche significative dell'attuale normativa fiscale con possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischio di mercato e di tasso di interesse**

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) per effetto dell'andamento delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, *credit spread*, tassi di interesse, corsi azionari, tassi di cambio).

Il rischio di mercato deriva da potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari (appartenenti al portafoglio di negoziazione e al portafoglio bancario) in seguito a fluttuazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e di valute, dei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli *spread* di credito e/o altri rischi.

I rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse dipendono, a loro volta, da diversi fattori che non sono sotto il controllo del Gruppo, quali le politiche monetarie, l'andamento macroeconomico e le condizioni politiche dell'Italia. In particolare, i risultati delle operazioni bancarie e di finanziamento dipendono dalla gestione e dalla sensibilità dell'esposizione ai tassi di interesse del Gruppo, vale a dire dagli effetti che le variazioni dei tassi di interesse dei mercati di riferimento producono sul margine di interesse e sul valore economico del Gruppo.

- **Rischi connessi all'applicazione del Burden Sharing nel contesto della Ricapitalizzazione Precauzionale**

La Banca è esposta al rischio che la mancata cancellazione dei "*Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid Preferred Securities*" (strumenti finanziari irredimibili a tasso variabile di tipo ibrido convertibili subordinati *equity-linked*) emessi il 16 aprile 2008 da The Bank of New York (Luxembourg) S.A. e convertibili in azioni ordinarie BMPS (cd. "Titoli FRESH 2008") e/o la mancata applicazione agli stessi dell'art. 22, comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modifiche dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15, possa avere un impatto negativo in termini di adeguatezza patrimoniale ovvero un impatto negativo in ordine alla attuazione del Piano di Ristrutturazione (o renderne necessaria la revisione).

- **Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione Europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di aiuti di Stato in caso di crisi della Banca**

Gli aiuti di Stato sono autorizzati dalla Commissione Europea solo se compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. articolo 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). Pertanto, la Banca è esposta al rischio che, ove la Banca dovesse accedere a misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi della normativa europea vigente, ovvero dovesse modificare, in tutto o in parte, il Piano di Ristrutturazione dovrà farlo conformemente a quanto previsto dal quadro normativo applicabile. Non si può peraltro escludere che il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato possa in futuro essere soggetto a modifiche anche significative.

- **Rischi connessi ai risultati del periodo concluso il 12 marzo 2019 e degli esercizi conclusi il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017**

Il presente fattore di rischio evidenzia i rischi connessi all'investimento in titoli emessi dall'Emittente, in considerazione dell'andamento dei risultati economici registrati nel corso degli ultimi esercizi, delle attuali condizioni di mercato nonché del perfezionamento di alcuni impegni di carattere formale assunti nei confronti della Commissione Europea ("*Commitments*"), previsti nel Piano di Ristrutturazione. Non è possibile escludere che i risultati futuri dell'Emittente e/o del Gruppo siano negativamente influenzati dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera Area Euro, dalla dinamica dei mercati finanziari, dal perfezionamento di alcuni *Commitments* previsti nel Piano di Ristrutturazione. Inoltre, si consideri che, in considerazione dell'attuale situazione di incertezza in merito ad un miglioramento della situazione economica generale, i risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo potrebbero essere influenzati anche in futuro dalla necessità di rilevare eventuali ulteriori rettifiche di valore a fronte di crediti, partecipazioni, avviamenti ed investimenti in altre attività finanziarie, con impatti, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Si evidenzia che l'Emittente ha aggiornato le stime interne pluriennali dei valori economici e patrimoniali per tener conto dell'evoluzione dell'attuale scenario macro economico (livello di *spread* BTP/Bund nel secondo semestre 2018, *consensus* su stime di crescita del PIL, indicatori di produzione industriale e di consumi delle famiglie, evoluzione attesa dei tassi di interesse), dei risultati 2018 e dei requisiti di cui alla lettera ricevuta in data 8 febbraio 2019 dall'Emittente ("**SREP Decision 2018**") relativa al processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (c.d. "*Supervisory Review and Evaluation Process*" o "**SREP**") con data di riferimento 31 dicembre 2017. Tali stime si collocano ad un livello inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano di Ristrutturazione approvato dalle competenti autorità a luglio 2017, ma comunque presentano valori di *ratios* patrimoniali al di sopra dei requisiti regolamentari. L'Emittente ha altresì tenuto conto di tali aggiornamenti nelle stime contabili adottate nel bilancio dell'esercizio 2018.

- **Rischio reputazionale**

Come emerso nella *SREP Decision 2018*, il profilo reputazionale del Gruppo continua ad evidenziare taluni punti di debolezza principalmente legati alla esposizione mediatica per eventi del passato, per alcuni procedimenti ancora

pendenti, per il dibattito sulla *mission* della Banca in seguito alla ricapitalizzazione precauzionale e all'ingresso dello Stato italiano nel capitale della Banca. Non si può escludere che in futuro, anche per effetto dell'eventuale clima mediatico negativo e in considerazione delle caratteristiche di tale tipologia di rischio, della dipendenza anche da fattori esterni fuori dal controllo dell'Emittente e nonostante i presidi implementati, il Gruppo possa subire pressioni sulla propria situazione di liquidità, con possibili effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi alla mancata distribuzione dei dividendi**

La BCE, nella decisione del 25 novembre 2015, riconfermata con lettera del 19 giugno 2017, ha posto specifico divieto alla Banca di procedere alla distribuzione di dividendi agli azionisti, ovvero ai portatori di strumenti che siano computati nell'Additional Tier I, salvo che tale mancato pagamento costituisca un inadempimento della Banca (*event of default*). Tale divieto è valido fino a revoca della decisione; pertanto, fintantoché la BCE non decida di rimuovere tale divieto (confermato anche per l'anno 2019 alla luce della SREP *Decision* 2018), l'Emittente, pur in presenza di utili di esercizio distribuibili, non potrà procedere alla distribuzione di dividendi.

- **Rischio connesso alla risoluzione anticipata di alcuni contratti di finanziamento**

L'Emittente è esposto al rischio che, al verificarsi di eventi a fronte dei quali Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") e/o la Banca Europea per gli Investimenti ("BEI") invochino la risoluzione dei contratti di finanziamento sottoscritti tra queste ultime e la Banca, ovvero la Banca risulti inadempiente rispetto agli obblighi informativi assunti nei confronti di CDP e/o BEI ai sensi di tali contratti, o che comunque CDP e/o BEI ritengano che l'eventuale cambio di controllo dell'Emittente possa implicare un evento materiale rilevante ai sensi del relativo contratto di finanziamento, CDP e/o BEI si avvalgano dei rimedi contrattuali alle stesse attribuiti, ivi inclusa la risoluzione anticipata degli stessi, con conseguente obbligo di restituzione da parte della Banca delle somme ricevute. In tal caso il rimborso anticipato potrebbe avere conseguenze negative, anche significative, sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischio connesso alla presenza di derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa ("Derivati OTC") nel portafoglio del Gruppo**

L'Emittente è esposto al rischio che l'operatività in Derivati OTC possa avere effetti negativi rilevanti sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo, a causa dell'inadempimento delle controparti alle obbligazioni assunte ai sensi dei Derivati OTC, stipulati con l'Emittente e/o con una società del Gruppo, e/o il realizzo o la liquidazione delle relative garanzie collaterali, ove presenti, a valori non sufficienti.

- **Rischi connessi a possibili aggregazioni e agli assetti proprietari**

Qualora dovesse presentarsi l'opportunità per la Banca di procedere ad un'eventuale integrazione con altro istituto bancario, tale operazione esporrebbe la Banca ai rischi ed alle complessità tipici dei processi di integrazione tra gruppi creditizi. Il realizzarsi di un'operazione di aggregazione dipende, *inter alia*, da fattori esogeni tra cui: la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di controparti interessate a un'acquisizione o a un'integrazione con il Gruppo, la comunità di intenti tra il Gruppo e i potenziali soggetti interessati, la positiva conclusione di eventuali attività di *due diligence* da parte della Banca e/o della controparte, il voto favorevole da parte degli azionisti della Banca e dei soggetti interessati, ove richiesti, e la positiva conclusione dei procedimenti richiesti dalla normativa vigente.

- **Altri rischi connessi allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria**

Rischio di controparte

Il Gruppo è esposto al rischio che la controparte di un'operazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari (derivati e pronti contro termine), risulti inadempiente prima del regolamento dell'operazione stessa. Nell'ambito della propria operatività, il Gruppo negozia contratti derivati su un'ampia varietà di sottostanti sia con controparti nel settore dei servizi finanziari, banche commerciali, pubbliche amministrazioni, imprese finanziarie e assicurative, banche d'investimento, fondi e altri clienti istituzionali, sia con clienti non istituzionali.

Rischio di concentrazione

L'Emittente è esposto al rischio di perdite derivanti da una distribuzione delle esposizioni non diversificata. Tale rischio deriva da esposizioni verso controparti e gruppi di controparti connesse che appartengono al medesimo settore economico, esercitano la stessa attività o provengono dalla medesima area geografica. Un'eccessiva concentrazione per controparti, settori economici o aree geografiche può portare a effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca, in special modo in condizioni di crisi economica.

- **Risk management**

Nonostante la presenza di procedure interne volte all'identificazione e gestione del rischio, rischi non preventivati ovvero non quantificati correttamente potrebbero esporre la Banca e/o il Gruppo a perdite, anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria.

- **Rischi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito**

Nell'esercizio dell'attività bancaria e in conseguenza anche della crisi economico/finanziaria che ha colpito i paesi in cui il Gruppo opera, il Gruppo Montepaschi è parte di diverse operazioni di ristrutturazione del debito, sia bilaterali sia in *pool*, che coinvolgono i propri clienti e, ove gli stessi non fossero in grado di adempiere alle relative obbligazioni assunte, la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente potrebbe esserne

negativamente influenzata.

- **Rischi connessi ai rating assegnati all'Emittente**

Dal merito creditizio dipende l'accesso da parte dell'Emittente al mercato per ottenere finanziamenti non assistiti da garanzie. Un'eventuale riduzione dei livelli di *rating* assegnati all'Emittente o il ritiro di uno o più dei suddetti *rating* potrebbe avere un effetto sfavorevole sulle opportunità della Banca e del Gruppo di accedere ai vari strumenti di liquidità e sulla capacità di quest'ultimo di competere sul mercato, circostanza che potrebbe determinare un aumento dei costi di provvista o richiedere la costituzione di garanzie aggiuntive ai fini del reperimento di liquidità, con conseguenti effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi alla cessione e alla valutazione delle partecipazioni**

Qualora la Banca fosse costretta a rivedere, anche per effetto di operazioni straordinarie e/o di cessione nonché delle mutate circostanze di mercato, il valore delle partecipazioni detenute, la stessa potrebbe essere costretta a operare svalutazioni anche significative, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

- **Rischio operativo**

Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo è esposto al rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure aziendali, da errori o carenze delle risorse umane, dei processi interni o dei sistemi informatici, oppure da eventi esterni. Tale rischio si differenzia da altri rischi caratteristici dell'attività bancaria e finanziaria (rischi di credito e di mercato) poiché non è assunto dalla Banca sulla base di scelte strategiche, ma è insito nella propria operatività e comunque presente. Nell'ambito del processo SREP 2018, la BCE ha evidenziato che l'esposizione al rischio operativo dell'Emittente è principalmente legata agli eventi del passato che hanno assoggettato BMPS e che, traducendosi in cause legali, hanno generato anche un'esposizione al rischio legale.

- **Rischi connessi alle cartolarizzazioni**

L'Emittente potrebbe mantenere una serie di esposizioni nei confronti delle operazioni di cartolarizzazione realizzate e, pertanto, rispetto all'andamento degli incassi e dei recuperi del portafoglio cartolarizzato. In tal caso, l'Emittente resterebbe esposto ai relativi rischi, in termini di effettivo rendimento e di possibilità di recupero dell'investimento effettuato, allorché i flussi derivanti dal patrimonio cartolarizzato siano inferiori a quelli attesi nel corso della vita dell'operazione, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e del Gruppo.

- **Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e delle passività del Gruppo**

In conformità alla disciplina dettata dai principi contabili internazionali, il Gruppo procede a formulare valutazioni, stime e ipotesi che influenzano

l'applicazione dei principi stessi e si riflettono sugli importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e sono adottate per valutare le attività e le passività il cui valore contabile non sia facilmente desumibile da altre fonti. In particolare, il Gruppo adotta processi di stima a supporto del valore di iscrizione delle più rilevanti voci del bilancio. L'elaborazione di tali stime implica l'utilizzo delle informazioni disponibili e l'adozione di valutazioni soggettive. Per loro natura, le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire, anche in misura significativa, a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. Tali stime e valutazioni sono quindi difficili e portano inevitabili elementi di incertezza, anche in presenza di condizioni macroeconomiche stabili.

- **Rischi connessi all'esposizione e all'andamento del settore immobiliare**

Nell'ambito della propria operatività, il Gruppo è esposto al rischio del settore immobiliare, sia per effetto degli investimenti direttamente detenuti in immobili di proprietà, sia, nel contesto dell'attività di erogazione creditizia, per effetto dei finanziamenti concessi a società operanti nel settore immobiliare, i cui *cash-flow* sono generati prevalentemente dalla locazione o dalla vendita di immobili (*c.d. commercial real estate*), nonché per effetto dell'attività di concessione a privati di mutui assistiti da garanzie reali rappresentate da immobili.

- **Rischi relativi all'affidamento in *outsourcing* di alcuni servizi**

L'Emittente è esposto ai rischi connessi all'affidamento in *outsourcing* di alcuni servizi e, in particolare, a rischi derivanti (i) dall'operatività e dalla continuità dei servizi affidati in *outsourcing* ovvero (ii) da eventuali obblighi di indennizzo a carico dell'Emittente previsti dai contratti che disciplinano il predetto affidamento di servizi, con possibili effetti negativi situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi ai rapporti con Parti Correlate**

L'Emittente è esposto al rischio connesso alle operazioni con soggetti non indipendenti dall'Emittente stesso e/o dal Gruppo che potrebbero influire negativamente sulla oggettività e imparzialità delle decisioni da adottare da parte dell'Emittente.

- **Rischio connesso alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali**

Nello svolgimento della propria attività, l'Emittente raccoglie, conserva e tratta dati personali dei propri clienti. Le misure e procedure adottate dalla Banca e/o dalle banche e società del Gruppo per la conservazione e il trattamento dei dati personali relativi ai propri clienti potrebbero rivelarsi inadeguate e/o non conformi alle disposizioni normative e regolamentari e/o non essere implementate correttamente da parte dei dipendenti e dei collaboratori delle banche o società del Gruppo con possibili impatti negativi sull'attività del

Gruppo e la possibilità di irrogazioni di sanzioni, amministrative e penali, a carico di una o più società del Gruppo o dei loro esponenti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi agli Indicatori Alternativi di Performance**

Allo scopo di facilitare la comprensione dell'andamento economico e finanziario del Gruppo, gli amministratori dell'Emittente hanno individuato alcuni Indicatori Alternativi di Performance, per tali intendendosi indicatori di performance finanziaria, posizione finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diverso da un indicatore finanziario definito o specificato nella disciplina applicabile sull'informativa finanziaria. Tali indicatori rappresentano, inoltre, gli strumenti che facilitano gli amministratori stessi nell'individuare tendenze operative e nel prendere decisioni circa investimenti, allocazione di risorse ed altre decisioni operative. L'Emittente è pertanto esposto al rischio che tali Indicatori Alternativi di Performance non rappresentino correttamente l'andamento economico e finanziario nonché le tendenze operative del Gruppo.

- **Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e delle ulteriori normative cui il Gruppo è soggetto**

Il Gruppo è soggetto ad un quadro normativo di riferimento particolarmente articolato e, sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità di vigilanza, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi agli obblighi contributivi ordinari e ai fondi istituiti nell'ambito della disciplina delle crisi bancarie**

In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. I suddetti obblighi contributivi ordinari contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può escludere che il livello dei contributi ordinari richiesti all'Emittente e al Gruppo sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi garantiti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Inoltre non si può escludere che, anche in futuro, per effetto di eventi non governabili né predeterminabili, il fondo interbancario di tutela dei depositi, il fondo di risoluzione unico e/o il fondo nazionale di risoluzione si trovino nella situazione di dover richiedere nuovi ed ulteriori contributi di carattere straordinario. Ciò comporterebbe la necessità di rilevare ulteriori oneri straordinari con impatti, anche significativi, sulla situazione

patrimoniale e sui risultati economici del Gruppo.

- **Rischi connessi all'operatività nel settore bancario e finanziario**

La Banca e le società del Gruppo operano all'interno di un mercato concorrenziale e sono pertanto esposte ai rischi derivanti dalla pressione competitiva. I rischi derivanti dalla pressione competitiva del mercato in cui l'Emittente è attivo potrebbero aumentare a causa dei seguenti fattori: (i) il recepimento delle direttive comunitarie tese a liberalizzare il settore bancario dell'Unione europea; (ii) la deregolamentazione del settore bancario in tutta l'Unione europea, e in modo particolare in Italia, che ha incentivato la concorrenza nel comparto tradizionale bancario con l'effetto di ridurre progressivamente il differenziale tra i tassi attivi e passivi; (iii) il focus del settore bancario italiano sui ricavi da commissione, che induce ad una maggiore concorrenza nel campo del risparmio gestito e nelle attività di *corporate banking* e di *investment banking*; (iv) la modifica della normativa fiscale e bancaria; e (v) l'evoluzione di servizi aventi una forte componente di innovazione tecnologica, quali *internet banking*, *phone banking* e *mobile banking*.

- **Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri *stress test* ovvero di futuri esercizi di *asset quality review***

Il rischio connesso all'incertezza di futuri *stress test* ovvero di futuri esercizi di *asset quality review* è legato alla possibilità che l'Emittente non soddisfi i parametri minimi fissati nell'ambito dei predetti esercizi attuati dalla BCE in cooperazione con l'Autorità Bancaria Europea e le altre autorità di vigilanza e che, pertanto, sia destinatario di provvedimenti che impongano misure idonee a rispettare i parametri minimi richiesti di volta in volta, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischio connesso alla gestione dei servizi informativi**

Il Gruppo è esposto al rischio di eventuali problemi di funzionamento o di accesso ai propri sistemi informativi, ovvero di eventuale successo di attacchi informatici esterni con possibili effetti negativi sull'attività, sugli interessi, sui risultati operativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, nonché sulla reputazione dello stesso.

- **Rischi connessi al contesto economico e finanziario europeo e alla Brexit**

L'Emittente e/o il Gruppo sono esposti al rischio legato alle condizioni economiche italiane e ad un generale andamento dell'economia europea e globale, le quali sono connesse, tra gli altri, anche all'esito incerto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi legati a sanzioni internazionali nei confronti di Paesi (c.d. *sanctioned countries*) in cui siano situati clienti o partner commerciali dell'Emittente**

L'Emittente e/o il Gruppo sono esposti al rischio legato all'operatività con

		<p>clienti o alle relazioni commerciali con controparti situati in paesi soggetti a sanzioni di natura economica da parte degli Stati Uniti d’America, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, che potrebbero essere oggetto di sanzioni internazionali e che potrebbero limitare l’operatività dell’Emittente e/o del Gruppo con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria nonché reputazionale dell’Emittente e/o del Gruppo.</p>
D.3	Principali rischi specifici associati alle Obbligazioni	<p>Fattori di Rischio generali relativi alle Obbligazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio connesso all’utilizzo del <i>bail-in</i> Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della BRRD, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del “<i>bail-in</i>” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “<i>bail-in</i>”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. - Rischio di cambio Nel caso in cui le Obbligazioni siano denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del sottoscrittore (tipicamente l’Euro per l’investitore italiano), l’obbligazionista sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute; pertanto, un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto alla valuta di riferimento del sottoscrittore potrebbe comportare perdite anche significative del capitale investito. - Rischio di credito per il sottoscrittore Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento. Per informazioni relative al rischio di credito per il sottoscrittore si rinvia alla precedente Sezione B – Emittente ed a quanto indicato all’Elemento B.17 che precede con riferimento al <i>rating</i> assegnato all’Emittente. - Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente [ovvero delle Obbligazioni] Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente ovvero in caso di variazioni del merito creditizio dello stesso, [(<i>inserire nel caso sia stato attribuito un rating alle</i>

Obbligazioni) ovvero delle Obbligazioni,] anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di *rating* o dell' *outlook* relativo all'Emittente (cfr Elemento B.17), o da elementi di mercato (ad esempio incremento degli *spreads* sui CDS).

- **[Rischio correlato all'assenza di rating delle Obbligazioni** (*inserire nel caso in cui non sia stata richiesta l'attribuzione di un rating alle Obbligazioni*)

L'Emittente non ha richiesto l'attribuzione di alcun livello di *rating* alle Obbligazioni. L'assenza di *rating* degli strumenti finanziari costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità delle Obbligazioni. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di *rating* delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta.]

- **Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni**

L'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente nei limiti del proprio patrimonio, in quanto le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia di soggetti terzi, del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e del Fondo Nazionale di Garanzia.

- **Rischi relativi alla vendita prima della scadenza**

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione dei tassi di interesse di mercato (rischio di tasso);
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (rischio di liquidità);
- [commissioni/costi connessi all'investimento (rischio connesso alla presenza di commissioni/costi inclusi nel prezzo di emissione);]
- variazioni del merito di credito dell'Emittente (si rinvia al rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente [o delle Obbligazioni], riportato in precedenza nel presente Elemento D.3).

Laddove, poi, la valuta di denominazione delle Obbligazioni sia diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore, l'importo conseguito dalla vendita espone l'investitore ad un rischio di cambio (rischio di cambio).

- **Rischio di tasso**

L'investimento nelle Obbligazioni espone il possessore al cosiddetto "rischio di tasso", vale a dire in caso di aumento dei tassi d'interesse di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo di vendita dell'Obbligazione. Pertanto, qualora l'investitore decidesse di vendere le Obbligazioni prima della Data di Scadenza, il loro prezzo di vendita potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di emissione delle Obbligazioni. L'impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua dell'Obbligazione. [Il prezzo di mercato delle Obbligazioni [Zero Coupon]/[Step-Up] presenta una sensibilità maggiore alle variazioni di tasso di interesse rispetto alle Obbligazioni a

Tasso Fisso.]

- **Rischio di liquidità**

E' il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere tempestivamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, esponendo l'investitore al rischio di dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. [L'Emittente [richiederà]/[ha richiesto] l'ammissione alle negoziazioni presso [●].] [Non è detto che la domanda di ammissione alle negoziazioni presso [●] venga accolta.] Al riguardo, si fa presente che nel caso in cui i titoli siano ammessi alle negoziazioni presso [●], non vi è certezza che venga ad esistenza un mercato liquido per le Obbligazioni, in mancanza del quale si potrebbero determinare effetti negativi sul prezzo delle Obbligazioni.

- **[Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione (nel caso in siano presenti costi/commissioni incluse nel prezzo di emissione)**

La presenza di commissioni/costi inclusi nel prezzo di emissione può comportare per l'investitore un rendimento inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni. Tali commissioni e costi, infatti, sebbene costituiscano una componente del prezzo di emissione delle Obbligazioni, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita delle obbligazioni sul mercato secondario. Conseguentemente, qualora l'investitore venda le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione), il prezzo di vendita, in ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato, sarà scontato delle commissioni/dei costi inclusi nel prezzo di emissione.]

- **[Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione (nel caso in siano presenti costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione)**

Sono previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione, l'importo di tali costi/commissioni, aumentando l'esborso iniziale di sottoscrizione incide, riducendolo, sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.]

- **[Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione**

Le Obbligazioni emesse saranno, in parte, [sottoscritte da un soggetto terzo]/[trattenute nella proprietà da parte dell'Emittente ai fini di una vendita progressiva sul mercato]; conseguentemente, la liquidità delle Obbligazioni potrebbe risultare effettivamente ridotta in funzione della riduzione del flottante di Titoli in circolazione.]

- **[Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato (nel caso in cui il rendimento a scadenza risulti inferiore a quello di un titolo di stato di durata residua simile)**

Si segnala che il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni è

inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato di durata residua similare.]

- **Rischi di conflitto di interessi**

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere rispetto all'operazione un interesse potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore nel caso:

- [di coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento [e] [con il Responsabile del Collocamento];]
- [in cui il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento [appartengono al medesimo gruppo bancario e], agendo su incarico dell'Emittente, percepiscono delle [commissioni e/o costi di strutturazione] [e/o] [commissioni di sottoscrizione e/o costi di garanzia] a fronte dell'attività svolta;]
- [in cui l'Emittente attribuisca ad una società del Gruppo MPS l'attività di collocamento delle Obbligazioni e riconosca a quest'ultima un vantaggio per tale attività];]
- [di appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario;]
- [di [coincidenza]/[appartenenza] dell'Emittente e dell'internalizzatore sistematico [al medesimo gruppo bancario];]
- [di [coincidenza]/[appartenenza] dell'Emittente con il soggetto che svolge l'attività di [market making] [e/o] [specialist] [e/o] [liquidity providing] [e/o] [●] (specificare altro ruolo operativo sul mercato secondario) [al medesimo al gruppo bancario];]
- [di [coincidenza dell'Emittente con il]/[appartenenza del]soggetto che svolge l'attività di Agente per il Calcolo [al medesimo gruppo bancario dell'Emittente];]
- [[in cui il Parametro di Indicizzazione sia gestito da uno Sponsor con il quale] [l'Emittente][,] [il Soggetto Incaricato del Collocamento] [il Responsabile del Collocamento] [[intrattiene/intrattengono] rapporti commerciali] [compiono operazioni che possono determinare una variazione del valore dell'indice] [[viene/vengono] a conoscenza di informazioni inerenti l'andamento del Parametro di Indicizzazione che non [sia/siano] tenut[o/i] a rendere note agli investitori];]
- [di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni a favore di un Ente Beneficiario;]
- [di concessione di tutto o parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni a titolo di finanziamenti a favore di soggetti preventivamente individuati.]

- **Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'ammontare totale del prestito**

Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, [l'Emittente] [e], (*ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi*), [il Responsabile del Collocamento] si potrà riservare, [previo accordo con l'Emittente], la possibilità di ridurre l'Ammontare Totale del

Prestito, e di disporre la chiusura anticipata della singola offerta. Ciò potrebbe comportare una diminuzione della liquidità dell'investimento.

- **Rischio relativo alla revoca ovvero al ritiro dell'offerta**
[L'Emittente] [e],(ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi), [il Responsabile del Collocamento previo accordo con l'Emittente], avrà il diritto di revocare e non dare inizio all'offerta ovvero di ritirare la medesima nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle.

- **[Rimborso Anticipato al verificarsi di un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni come strumenti idonei ad assorbire le perdite**

L'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente, per un importo pari a [●]% del Valore Nominale, le Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite, ovvero sia eventi per effetto dei quali le Obbligazioni non siano più ammissibili tra le passività idonee ad assorbire le perdite. In tal caso, fermo restando il diritto di percepire gli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, l'investitore perderebbe il diritto al percepimento delle cedole non ancora corrisposte a tale data e, pertanto, potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento; inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli.]

- **[[Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione dell'ammontare collocato] / [Rischio connesso alla possibilità di destinare parte del ricavato del Prestito a finanziamenti a favore di soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati]]**
(se presenti al successivo E.2b)

[Il rendimento delle Obbligazioni potrebbe presentare valori inferiori a quelli normalmente adottati sul mercato per obbligazioni aventi le medesime caratteristiche in termini di tipologia di tasso e di durata, [in quanto l'Emittente ha previsto di devolvere parte dell'ammontare ricavato ad un Ente Beneficiario a titolo di liberalità.]/[in quanto l'Emittente ha previsto di destinare tutto o parte del ricavato del prestito a finanziamenti a favore di soggetti preventivamente individuati.]]

- **[Rischio relativo all'eventuale assenza della garanzia di sottoscrizione delle Obbligazioni per l'importo non collocato (nel caso non sia prevista una garanzia di sottoscrizione)**

[[Il Responsabile del Collocamento]/ [Il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento operano senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia. Pertanto le Obbligazioni saranno emesse nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta e l'importo totale effettivamente emesso potrà risultare anche significativamente inferiore all'ammontare nominale complessivo offerto. Il ridotto importo effettivamente

emesso delle Obbligazioni potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle stesse.]

- **Rischio connesso alla variazione del regime fiscale**

Il rendimento delle Obbligazioni sarà calcolato sulla base del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito. Pertanto tale regime potrebbe subire modifiche nel corso del tempo.

Fattori di Rischio specifici correlati alle caratteristiche delle Obbligazioni

- **[Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico** (*inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento*)

Il rimborso del Valore Nominale delle Obbligazioni è effettuato mediante un ammortamento periodico del capitale anziché in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. L'investitore deve considerare che in tali casi le Cedole sono calcolate su un capitale decrescente nel corso del tempo con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli interessi pagati risulterà inferiore rispetto all'ipotesi in cui lo stesso titolo fosse rimborsato in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. L'investitore deve, inoltre, tenere presente che in caso di rimborso tramite ammortamento periodico le Obbligazioni potrebbero avere una minore liquidità.]

- **[Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni** (*nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor*)

Le Obbligazioni sono caratterizzate da elementi di complessità, anche elevata, che richiedono una piena comprensione da parte dell'investitore la natura e la propensione al rischio dell'investimento nelle stesse. Pertanto, il Soggetto Incaricato del Collocamento, in fase di collocamento delle Obbligazioni, prestando il servizio di consulenza, in conformità con la normativa applicabile, dovrà verificare se, anche alla luce della conoscenza ed esperienza dell'investitore relativa agli investimenti finanziari, l'investimento nelle Obbligazioni possa ritenersi adeguato alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del medesimo.]

- **[Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni con [Cap] e [Floor]** (*nel caso sia previsto un Cap e/o un Floor*)

Si fa presente che le Obbligazioni presentano una componente derivativa implicita in relazione alla quale l'investitore assumerà posizioni di acquisto e/o vendita delle relative opzioni incorporate in tali Obbligazioni.

[Il tasso nominale lordo annuo delle Cedole non potrà essere in nessun caso superiore al *Cap*, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e, conseguentemente, il rendimento annuo delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore a quello determinato in conseguenza del *Cap* prefissato. Di conseguenza, l'investitore non potrà beneficiare interamente dell'eventuale andamento positivo del Parametro di

		<p>Indicizzazione oltre il <i>Cap</i>. Ne consegue, altresì, che la presenza di un <i>Cap</i> potrebbe avere effetti negativi sul prezzo delle Obbligazioni nel mercato secondario in caso di andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione.]</p> <p>[[Inoltre], dal momento che [è/sono] previst[o/i] un [Tasso Massimo] [e] [un Tasso Minimo] per le Cedole Variabili non costant[e/i] per la durata delle Obbligazioni, a parità di valore del Parametro di Indicizzazione, il tasso delle Cedole Variabili potrebbe essere differente.]</p> <p><i>[(da inserire qualora il Cap assuma valori diversi alle varie scadenze cedolari)]</i></p> <p>Al riguardo, si potrebbero determinare, in caso di andamento favorevole del sottostante, effetti negativi sul rendimento delle Obbligazioni in misura tanto maggiore quanto minore sarà il relativo valore prefissato del <i>Cap</i>, in relazione alle varie scadenze cedolari.]</p> <p>Si precisa che il valore delle Obbligazioni sul mercato secondario sarà influenzato anche dal valore che assumerà alla data di negoziazione tale componente derivativa implicita]</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Rischio di indicizzazione <i>(inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor)</i> <p>Gli interessi di importo variabile dovuti dalle Obbligazioni sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione (che potrebbe registrare anche valori negativi), in particolare in corrispondenza delle date di rilevazione, corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni che potrebbe ridursi sino ad un valore pari a zero anche in presenza di un Margine positivo. In questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse di importo variabile sull'investimento effettuato. [Resta inteso che, [dal momento che le Obbligazioni prevedono un tasso minimo (<i>Floor</i>), verrà comunque corrisposto tale importo minimo della Cedola.]/<i>[(inserire nel caso di Cedole Variabili per le quali non è previsto un Floor)]</i> Gli andamenti anche significativamente positivi dei Parametri di Indicizzazione nel corso della vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificassero rilevanti cali dei valori di tali Parametri di Indicizzazione in prossimità od alla/e Data/e di Rilevazione; cali rilevanti dei valori potrebbero infatti determinare che l'importo della cedola possa essere pari a zero.]</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Rischio di Margine negativo applicato al Parametro di Indicizzazione <i>(nel caso sia presente un Margine negativo)</i> <p>Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, diminuito di un Margine. Pertanto, le Obbligazioni saranno fruttifere di un interesse ad un tasso inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione; tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà il Margine.]</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione <p>Nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione prescelto per</p>
--	--	--

l'indicizzazione delle Cedole a causa del verificarsi di un Evento di Turbativa, sono previste particolari modalità di determinazione dello stesso, e quindi degli interessi applicabili alle Cedole, a cura dell'Agente per il Calcolo. Ciò potrebbe influire sul valore delle Cedole e, pertanto, potrebbe incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.]

- **[Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione]**
Nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione prescelto per l'indicizzazione delle Cedole a causa del verificarsi di un Evento Straordinario, sono previste particolari modalità di determinazione dello stesso, e quindi degli interessi applicabili alle Cedole, a cura dell'Agente per il Calcolo. Ciò potrebbe influire sul valore delle Cedole e, pertanto, potrebbe incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.]

- **[Rischio connesso alla possibile discontinuità del LIBOR e di altri tassi interbancari]**

L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la "**Financial Conduct Authority**" – FCA) ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del panel di continuare a fornire all'amministratore del LIBOR i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l'operatività del LIBOR non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, non è possibile prevedere se e per quanto tempo il LIBOR continuerà ad essere calcolato. Inoltre, tale circostanza potrebbe avere l'effetto di modificare la performance del LIBOR rispetto al passato con conseguenze non prevedibili. Nell'ipotesi in cui il LIBOR non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, il tasso di interesse per le cedole a tasso variabile sarà determinato applicando le disposizioni degli eventi di turbativa ed eventi straordinari. Si evidenzia altresì che, anche in relazione all'utilizzo del tasso di riferimento EURIBOR quale Parametro di Indicizzazione, potrebbero verificarsi in futuro modifiche nella metodologia o cessazioni del calcolo di uno o più *tenor*, come già deliberato in data 14 giugno 2018 dall'*European Money Markets Institute* (EMMI), amministratore dell'EURIBOR, con riferimento all'EURIBOR a 2 settimane, 2 mesi e 9 mesi. Quanto sopra descritto potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni.]

- **[Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento]**

Il Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o *benchmark*. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui *benchmark* i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli

		<p>operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del <i>benchmark</i>; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del <i>benchmark</i> e/o (iii) portare all'eliminazione del <i>benchmark</i>. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Rischio correlato all'assenza di informazioni successive all'emissione delle Obbligazioni] L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.] - [Rischio di rimborso anticipato (nel caso di Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable)] L'Emittente ha il diritto di procedere al rimborso anticipato a condizioni prefissate. E' ipotizzabile che l'Emittente eserciterà la facoltà di rimborso anticipato in caso di discesa dei tassi di interesse di mercato; pertanto, la previsione di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni.]
--	--	--

Sezione E – Offerta

<p>E.2b</p>	<p>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</p>	<p>Le Obbligazioni sono emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente.</p> <p>[L'ammontare ricavato dalle emissioni obbligazionarie è destinato all'esercizio dell'attività creditizia.] [Nel caso di Obbligazioni rientranti nella categoria dei cd "Social Bond" parte dell'ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) è devoluta ad un Ente Beneficiario il quale, all'atto della devoluzione, non potrà essere soggetto controllato, collegato o partecipato direttamente o indirettamente dall'Emittente.] [Nel caso di Obbligazioni rientranti nella categoria "Bond Territoriali", tutto o parte del ricavato del Prestito (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) è destinato alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati.] [I fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, sono destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno.]</p>
--------------------	---	---

E.3	Termini e condizioni dell'offerta	<p>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</p> <p>[L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione.] [L'offerta è subordinata alla condizione che l'adesione avvenga esclusivamente [con apporto di cd. "denaro fresco" da parte del potenziale investitore. Per "denaro fresco" si intende l'apporto di nuova liquidità da parte del sottoscrittore rientrante nelle seguenti casistiche [●].] [da parte di nuova clientela. Per "nuova clientela" si intende quella clientela che non ha rapporti in essere con una o più società del Gruppo MPS e che sia stata acquisita [alla]/[a decorrere da [●]] da parte [dell'Emittente] [e] [dei Soggetti Incaricati del Collocamento] nell'area geografica [inserire provincia] [e] [inserire comune].] [da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa, trattandosi di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM).]]</p> <p>La sottoscrizione delle Obbligazioni potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta").</p> <p>Ammontare totale dell'offerta</p> <p>L'importo nominale massimo complessivo del Prestito Obbligazionario (l'"Ammontare Totale") emesso a valere sul Programma è pari a [●]. Durante il Periodo di Offerta [l'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente,] potrà aumentare o ridurre l'Ammontare Totale del Prestito.</p> <p>Periodo di offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione</p> <p>[Le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●].]</p> <p>[I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] al [●].] [L'investitore può comunicare il proprio recesso entro [●] [●] (<i>specificare le modalità di esercizio del diritto di recesso</i>).]</p> <p>[I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione tramite modalità <i>on line</i> provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] al [●].] [L'investitore può comunicare il proprio recesso entro [●] [●] (<i>specificare le modalità di esercizio del diritto di recesso</i>).]</p> <p>[[L'Emittente] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente] potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.]</p> <p>[[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente], potrà nel corso del Periodo di Offerta prorogare il Periodo di Offerta [ovvero [non dare inizio all'Offerta] [o] [ritirare l'Offerta].]</p>
-----	-----------------------------------	---

		<p>[Fermo restando il diritto di recesso, le domande di adesione saranno revocabili, a prescindere dalla modalità di adesione, entro il termine dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta in sede. Le adesioni saranno quindi revocabili fino alla data di chiusura dello stesso ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima. Decorsi tali termini, le adesioni diventeranno irrevocabili.] [Le domande di adesione saranno irrevocabili].</p> <p>Qualora, l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95 <i>bis</i> comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento sul sito internet dell'Emittente e tramite deposito presso la CONSOB, avranno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente. La pubblicazione del supplemento potrebbe avvenire anche in seguito alla chiusura dell'Offerta. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile sarà indicata nel relativo supplemento.</p> <p>Si fa presente che la data di consegna delle Obbligazioni è coincidente con la Data di Regolamento, ovvero la data in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni medesime.</p> <p>Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze [dell'Emittente] [e] [del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento].</p> <p>La prenotazione delle Obbligazioni relative al Prestito sarà effettuata mediante consegna della apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente ovvero dal suo mandatario speciale, disponibile presso le sedi e le dipendenze [dell'Emittente] [e] [del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento]. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta. Qualora il sottoscrittore non intrattenga un rapporto di clientela con [l'Emittente] [e] [il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento], gli potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente o di un dossier titoli, ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate. In caso di mancata assegnazione delle Obbligazioni per qualsiasi ragione (ivi inclusa l'ipotesi di annullamento dell'offerta), la totalità degli importi versati in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà corrisposta al richiedente senza aggravio di alcun onere a suo carico.</p>
E.4	Eventuali interessi significativi per l'emissione/offerta/compresi interessi confliggenti	<p>Si può configurare una situazione di conflitto di interessi in relazione alla presenza delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento [e] [con il Responsabile del Collocamento];]

		<ul style="list-style-type: none"> - [il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento [appartengono al medesimo gruppo bancario e], agendo su incarico dell'Emittente, percepiscono delle [commissioni e/o costi di strutturazione] [e/o] [commissioni di sottoscrizione e/o costi di garanzia] a fronte dell'attività svolta;] - [l'Emittente attribuisca ad una società del Gruppo MPS l'attività di collocamento delle Obbligazioni e riconosca a quest'ultima un vantaggio per tale attività;] - [appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario;] - [[coincidenza]/[appartenenza] dell'Emittente e dell'internalizzatore sistematico [al medesimo gruppo bancario];] - [[coincidenza]/[appartenza] dell'Emittente con il soggetto che svolge l'attività di [<i>market making</i>] [e/o] [<i>specialist</i>] [e/o] [<i>liquidity providing</i>] [e/o] [●] (<i>specificare altro ruolo operativo sul mercato secondario</i>) [al medesimo al gruppo bancario];] - [[coincidenza dell'Emittente con il]/[appartenza del]soggetto che svolge l'attività di Agente per il Calcolo [al medesimo gruppo bancario dell'Emittente];] - [[il Parametro di Indicizzazione sia gestito da uno Sponsor con il quale] [l'Emittente][,] [il Soggetto Incaricato del Collocamento] [il Responsabile del Collocamento] [[intrattiene/intrattengono] rapporti commerciali] [compiono operazioni che possono determinare una variazione del valore dell'indice] [[viene/vengono] a conoscenza di informazioni inerenti l'andamento del Parametro di Indicizzazione che non [sia/siano] tenut[o/i] a rendere note agli investitori];] - [devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni a favore di un Ente Beneficiario;] - [concessione di tutto o parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni a titolo di finanziamenti a favore di soggetti preventivamente individuati.]
--	--	---

<p>E.7</p>	<p>Spese e commissioni addebitate all'investitore</p>	<p>[Il prezzo di emissione non include costi/commissioni di collocamento [e/o] [di sottoscrizione].] [Il prezzo di emissione include [commissioni] [e] [costi] complessivamente pari a [●]% del valore nominale ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di valore nominale, così ripartite: [commissioni di collocamento pari a [●]% del valore nominale;] [costi di strutturazione pari a [●]% del valore nominale;] [commissioni di sottoscrizione] [e/o] [costi di garanzia] pari a [●]% del valore nominale.]]</p> <p>[[●] (<i>specificare tipologia di altri oneri/ costi</i>) pari a [●].]</p> <p>[Non sono previsti costi, commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.] [Sono a carico dell'investitore [●] (<i>indicare la tipologia dei costi, delle commissioni, spese, o imposte</i>) in aggiunta al prezzo di emissione, pari a [●]% del valore nominale ovvero ad Euro [●] per ogni [●] euro di valore nominale.]</p> <p>[Potranno essere previste/i [costi]/[commissioni]/[spese] connesse [alla tenuta] [e/o] [all'apertura] di [un conto corrente] [e/o] di un deposito titoli [e/o] [al versamento in un deposito infruttifero.]]</p>
-------------------	--	---

SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO

1.1 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari

I fattori di rischio relativi ai singoli strumenti finanziari sono contenuti nella Sezione VI - Nota Informativa - Paragrafo 2 del presente Prospetto di Base, cui si fa espresso rinvio.

1.2 Fattori di rischio relativi all'Emittente

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente si rinvia al capitolo 3 (“Fattori di Rischio”) del Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione V del presente Prospetto di Base.

SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente Sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 6 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 5 giugno 2019 n. prot. 0321600/19.

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso l'indirizzo internet www.gruppoms.it.

SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

1. PERSONE RESPONSABILI

La dichiarazione di responsabilità, prevista dall'Allegato V del Regolamento 809/2004/CE, è contenuta nella Sezione I - Dichiarazione di responsabilità del presente Prospetto di Base, cui si rinvia.

2. FATTORI DI RISCHIO

2.1 FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI EMESSE

2.1.1 Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in*

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD individuando i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*"), di seguito le "**Autorità di Risoluzione**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza delle Obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*), ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*), ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività", il *bail-in* riguarderà, prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000 per singolo depositante) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi effettuati presso eventuali succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, tutti gli altri depositi presso la Banca (sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) che, a partire dal 1 gennaio 2019 sono preferiti alle obbligazioni *senior* ed alle altre passività non garantite (cfr. al riguardo il paragrafo 4.6 "Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio" della Sezione VI – Nota Informativa del presente Prospetto di Base).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*", alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 per singolo depositante (cd. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 *bis* della legge n. 130/1999.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", l'Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "*bail-in*" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015). Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "*bail-in*" di alcune passività, sussiste il rischio che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "*bail-in*" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Si consideri che la raccolta presso il mercato istituzionale, attualmente, continua ad essere influenzata, a livello macroeconomico, dalla volatilità ed instabilità dei mercati finanziari che hanno contribuito a ridurre le possibilità di approvvigionamento della liquidità per la Banca e per il Gruppo e che anche l'entrata in vigore della normativa BRRD ha negativamente influenzato la normale capacità delle istituzioni finanziarie (incluso l'Emittente) di accesso ai mercati. Per un maggiore apprezzamento del rischio di liquidità per l'Emittente e per il Gruppo, si rinvia alla lettura del Paragrafo 3.1.9 (*Rischio di liquidità*) del Documento di Registrazione incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base.

Infine, si fa presente che, in data 6 novembre 2018, CONSOB ha rivolto alle banche abilitate alla prestazione dei servizi di investimento un richiamo di attenzione in merito a taluni aspetti della disciplina dei servizi di investimento, nell'attuale contesto caratterizzato da un'aumentata volatilità del mercato, dalle risultanze del processo di *Stress Test* e del *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)* per l'anno 2018, nonché dagli effetti della prossima attivazione del *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL)*.

In particolare, CONSOB ha invitato le banche abilitate a prestare servizi di investimento a porre particolare attenzione a: i) la centralità della gestione dei conflitti di interessi, avuto riguardo alla circostanza secondo cui le misure di trasparenza dovranno essere precedute da valutazioni ed interventi per evitare che i conflitti medesimi incidano negativamente sugli interessi della clientela; ii) nei casi di *self placement*, in cui la banca collochi prodotti di propria emissione, la necessità, *inter alia*, di fornire informazioni supplementari in relazione alle differenze tra gli strumenti finanziari e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio; e iii) la necessità di valutare i livelli di concentrazione dei portafogli della clientela per il contenimento dei rischi, con particolare riguardo a quello creditizio.

2.1.2 Rischio di cambio

Nel caso in cui le Obbligazioni siano denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del sottoscrittore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), l'obbligazionista sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute; pertanto, un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto alla valuta di riferimento del sottoscrittore potrebbe comportare perdite anche significative del capitale investito.

I pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione delle Obbligazioni. Pertanto, qualora tale valuta sia diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore, questi sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto.

Al riguardo, si rappresenta che un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate, nonché ragioni di mercato monetario possono generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e conseguentemente determinare potenziali perdite in conto capitale.

Inoltre, si rappresenta che il deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza comporterà per l'investitore una riduzione del controvalore nella propria valuta di riferimento dei pagamenti di interessi e capitale ricevuti dall'Obbligazione. Pertanto, in caso di variazioni sfavorevoli del tasso di cambio il rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni espresso nella valuta di riferimento potrà risultare anche significativamente inferiore alle aspettative dell'investitore ovvero negativo.

2.1.3 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento alle relative scadenze indicate nelle Condizioni Definitive.

Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche alla luce del *rating* assegnato all'Emittente dalle agenzie di *rating*.

Pertanto, per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento si fa rinvio al paragrafo 3.1 ("Fattori di Rischio") del Capitolo 3 "Fattori di Rischio e informazioni finanziarie selezionate", del Documento di Registrazione dell'Emittente riguardante i fattori di rischio relativi all'Emittente, al paragrafo 7.5 del presente Prospetto di Base ove sono illustrati i *rating* assegnati all'Emittente alla data del presente Prospetto di Base e al successivo paragrafo 2.1.3 "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni".

2.1.4 Rischio di deterioramento del merito di credito¹ dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, ovvero delle Obbligazioni, anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di *rating* o dell'*outlook*² relativo all'Emittente, o da elementi di mercato (quali gli *spread* sui *credit default swap* e gli *spread* impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate su mercati regolamentati).

Il giudizio di *rating* attribuito da società specializzate riconosciute a livello internazionale costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Per informazioni sul giudizio di *rating* attribuito all'Emittente si rinvia al paragrafo 7.5 della presente Sezione del Prospetto di Base. I giudizi di *rating* eventualmente attribuiti all'Emittente possano essere modificati o ritirati dalle Agenzie di *Rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di *rating* ovvero dell'*outlook* attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.

2.1.5 Rischio correlato all'assenza di *rating* delle Obbligazioni

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente non prevede di richiedere l'attribuzione di alcun livello di *rating* alle Obbligazioni. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed effettività di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente Capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Peraltro, qualora

¹ Il merito di credito o *rating* è un indicatore sintetico del grado di solvibilità del soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

² L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* dell'Emittente.

un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni e non vi è alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni.

L'assenza di *rating* degli strumenti finanziari costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di *rating* delle Obbligazioni non è, di per sé, indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

2.1.6 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

L'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente nei limiti del proprio patrimonio. Le Obbligazioni rappresentano un debito chirografario dell'Emittente e non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e del Fondo Nazionale di Garanzia.

L'emissione delle Obbligazioni, inoltre, non costituisce una limitazione per l'Emittente di costituire (o far costituire a terzi) garanzie reali o personali relativamente a titoli di debito diversi dalle Obbligazioni che lo stesso Emittente dovesse emettere in futuro. L'eventuale ricorso a tali forme di garanzia potrebbe, conseguentemente, comportare una diminuzione del patrimonio dell'Emittente ai fini del soddisfacimento dei crediti rivenienti dal possesso delle Obbligazioni, o, comunque, in ultima analisi, anche una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni, rispetto ad altri titoli di debito, similari, ma assistiti da garanzia reale o personale.

2.1.7 Rischi relativi alla vendita prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione dei tassi di interesse di mercato (si veda il successivo paragrafo 2.1.9 "*Rischio di tasso*");
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (si veda il successivo paragrafo 2.1.10 "*Rischio di liquidità*");
- commissioni/costi connessi all'investimento (si veda il successivo paragrafo 2.1.11 "*Rischio connesso alla presenza di commissioni/costi inclusi nel prezzo di emissione*");
- variazioni del merito di credito dell'Emittente (si veda il precedente paragrafo 2.1.4 "*Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni*").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni anche al di sotto del Prezzo di Emissione. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe subire una perdita rispetto al prezzo di emissione delle Obbligazioni. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale o al maggior valore che potrebbe essere previsto per le sole Obbligazioni *Step-Up Callable*. Tuttavia, laddove la valuta di denominazione delle Obbligazioni sia diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore, l'importo conseguito dalla vendita espone l'investitore ad un rischio di cambio (al riguardo, si fa rinvio al precedente paragrafo 2.1.5 "*Rischio di cambio*").

2.1.8 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni espone il possessore al cosiddetto "rischio di tasso", rappresentato dalla circostanza che la variazione del livello dei tassi d'interesse di mercato si riflette sul valore delle Obbligazioni e ciò potrebbe determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni, anche al di sotto del 100% del Valore Nominale ovvero, nel caso di Obbligazioni emesse sotto la pari, del prezzo di emissione delle stesse. Ne deriva che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della Data di Scadenza, potrebbe anche subire una considerevole perdita dell'importo investito.

In particolare, a parità di altre condizioni, in caso di aumento dei tassi d'interesse si verificherà una diminuzione del prezzo di vendita dell'Obbligazione e l'impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo di vendita sul mercato secondario delle Obbligazioni è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua dell'Obbligazione.

Nel caso delle Obbligazioni Zero Coupon, essendo strumenti finanziari con durata media finanziaria (*duration*) maggiore rispetto ai titoli con flusso cedolare fisso, le modifiche al rialzo dei tassi comportano una riduzione dei prezzi più penalizzante per l'investitore.

Con riferimento alle Obbligazioni Step-Up, le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo maggiori rispetto alle Obbligazioni Step-Down o a Tasso Fisso di pari durata per l'investitore in quanto, per le Obbligazioni Step-Up, i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del Prestito, comportando una durata media finanziaria (*duration*) del titolo più alta.

Con riferimento alle Cedole Variabili corrisposte dalle Obbligazioni a Tasso Variabile e dalle Obbligazioni a Tasso Misto, l'investitore dovrebbe considerare che, sebbene il tasso delle Cedole Variabili sia adeguato periodicamente, durante il periodo che intercorre tra la data di rilevazione del Parametro di Indicizzazione e la successiva data di rilevazione di tale Parametro di Indicizzazione è comunque esposto al "rischio di tasso" per effetto del quale si potrebbero determinare variazioni negative sul prezzo delle Obbligazioni.

Qualora sia presente un *Cap* e/o un *Floor* nelle Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor* o nelle Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor*, si evidenzia come eventuali variazioni dei tassi di interesse potrebbero determinare una variazione del valore della componente derivativa, che andrà a riflettersi sul prezzo delle Obbligazioni. Per una valutazione in ordine allo specifico impatto delle variazioni dei tassi di mercato in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor* e a Tasso Misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor* con applicazione di un *Cap* alle Cedole Variabili, si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 2.2.2.8 "*Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni*".

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, l'investitore è esposto, oltre agli eventuali effetti sul prezzo del titolo prima rappresentati con riferimento alle Cedole Variabili, al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto ai tassi corrisposti dalle Obbligazioni sulla parte cedolare fissa del Prestito.

2.1.9 Rischio di liquidità

E' il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere tempestivamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale esponendo l'investitore al rischio di dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo, con la conseguenza di eventuali perdite in conto capitale.

L'Emittente non ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A. il giudizio di ammissibilità del Programma sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT o altro mercato regolamentato. Al riguardo, l'Emittente si riserva la facoltà (anche per il tramite di soggetti terzi) di poter richiedere, nel rispetto dei requisiti normativi e regolamentari applicabili, il giudizio di ammissibilità del Programma alla quotazione presso il MOT ovvero altro mercato regolamentato.

Si fa presente che l'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su EuroTLX, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euro TLX S.p.A., ovvero su un altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ai sensi della normativa di volta in volta applicabile; l'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni su un MTF è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte del gestore del relativo MTF. Non vi è comunque certezza sul fatto che la domanda di ammissione a negoziazione delle Obbligazioni venga accolta dal MTF.

Al riguardo, si fa presente che nel caso in cui i titoli siano ammessi alle negoziazioni presso un MTF, non vi è certezza che venga ad esistenza un mercato liquido per le Obbligazioni, in mancanza del quale si potrebbero determinare effetti negativi sul prezzo delle Obbligazioni.

Si fa presente, inoltre, che le Obbligazioni negoziate in regime di Internalizzazione Sistematica dalla controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Internalizzatore Sistematico (SI) interno denominato "De@1 Done Trading" (DDT), e potranno anche essere negoziate, qualora previsto dalle Condizioni Definitive, mediante internalizzatori sistematici esterni al Gruppo Montepaschi.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito le modalità prescelte per il mercato secondario.

Il potenziale conflitto di interessi è illustrato nel fattore di rischio 2.1.16 "*Rischi di conflitto di interessi*" cui si fa rinvio.

Maggiori indicazioni sulle strutture di negoziazione in cui si prevede che i titoli saranno trattati, sono contenute nello Capitolo 6 della presente Nota Informativa, nonché eventualmente nelle Condizioni Definitive.

2.1.10 Rischio connesso alle presenza di commissioni/costi inclusi nel prezzo di emissione

L'eventuale presenza di commissioni/costi inclusi nel Prezzo di Emissione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito e potrà comportare per l'investitore un rendimento inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni. Infatti, tali commissioni e costi, sebbene costituiscano una componente del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario. Conseguentemente, qualora l'investitore venda le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione), il prezzo di vendita, in ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato, sarà scontato delle commissioni/dei costi inclusi nel Prezzo di Emissione.

2.1.11 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

Qualora nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito siano previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione, l'importo di tali costi/commissioni, aumentando l'esborso iniziale di sottoscrizione incide, riducendolo, sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.

Al riguardo, si precisa che il rendimento effettivo annuo netto delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e, pertanto, tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione.

2.1.12 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni emesse potrebbero, in parte, essere sottoscritte da un soggetto terzo o trattenute nella proprietà da parte dell'Emittente ai fini di una vendita progressiva sul mercato. In tali ipotesi, la liquidità delle Obbligazioni potrebbe risultare effettivamente ridotta in funzione della riduzione del flottante di Titoli in circolazione.

2.1.13 Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di stato

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito è indicato il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta), al lordo ed al netto dell'effetto fiscale.

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato di durata residua simile.

2.1.14 Rischi di conflitto di interessi

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere rispetto all'operazione un interesse potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. In particolare, si invita l'investitore a tener conto dei seguenti fattori che possono costituire dei conflitti di interesse:

- **Rischio di conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento delle Obbligazioni con il Soggetto Incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento**

Si configura una situazione di conflitto di interessi nel caso in cui l'Emittente assuma direttamente il ruolo di Responsabile del Collocamento e/o di Soggetto Incaricato del Collocamento o nel caso in cui il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento facciano parte del Gruppo Montepaschi di cui l'Emittente è Capogruppo.

Inoltre, si può configurare una situazione di conflitto di interessi in quanto il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento, ove diversi dall'Emittente, essendo soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, percepiscono delle commissioni e/o costi a fronte dell'attività svolta.

Si segnala che, ove il collocamento avvenga per il tramite di Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento facente/i parte del Gruppo Montepaschi, il valore delle commissioni di collocamento potrebbe essere pari a zero. In tale caso, l'Emittente potrebbe attribuire al/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento facente parte del Gruppo MPS, a fini gestionali interni, un margine figurativo la cui misura non è ribaltata sull'investitore in sede di collocamento e non influenza la determinazione del Prezzo di Emissione, oppure l'Emittente potrebbe finanziare tali soggetti con parte dei fondi raccolti, trasferendo ad essi il costo della raccolta, e si potrebbe quindi determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori rispetto all'attività di collocamento delle Obbligazioni.

- **Appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario**

Qualora, in relazione ad alcuni Prestiti, l'Emittente si copra dal rischio di tasso di interesse stipulando contratti di copertura della propria esposizione con controparti sia interne sia esterne al Gruppo Montepaschi, l'eventuale comune appartenenza allo stesso gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Laddove, in base agli accordi di copertura, l'Emittente o altra entità appartenente al Gruppo Montepaschi, fosse tenuto a sostenere dei costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) dei contratti di copertura qualora l'importo della copertura dovesse risultare superiore all'importo nominale effettivamente collocato, il medesimo Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in relazione agli obblighi derivanti dagli accordi di copertura.

- **Appartenenza dell'Emittente e dell'Internalizzatore Sistemativo al medesimo gruppo bancario**

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base saranno negoziate in regime di Internalizzazione Sistemativa dalla controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Internalizzatore Sistemativo (SI) interno al Gruppo Montepaschi (denominato "De@l Done Trading" DDT), ai sensi di quanto previsto agli artt. 1 comma 5-ter e 71 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dalla normativa di volta in volta vigente in materia (ivi inclusi i criteri interpretativi ufficiali pubblicati dall'autorità di vigilanza); tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi in considerazione dell'appartenenza del negoziatore unico al medesimo gruppo bancario dell'Emittente.

- **Coincidenza dell'Emittente, del Collocatore o del Responsabile del Collocamento con il Soggetto che svolge l'attività di *market making* e/o *specialist* e/o *liquidity providing* e/o di *internalizzazione sistematica* e/o altro ruolo operativo sul mercato secondario o appartenenza del medesimo al gruppo bancario dell'Emittente**

Si evidenzia che le Obbligazioni saranno negoziate in regime di Internalizzazione Sistemativa dalla controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Internalizzatore Sistemativo (SI) (denominato "De@l Done Trading" DDT) società appartenente al medesimo gruppo bancario dell'Emittente e, in ogni caso, nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga, rispetto alle Obbligazioni, il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *market maker*, *specialist*, *liquidity provider*, *internalizzatore sistematico* o di negoziatore in conto proprio), lo stesso/le stesse potrebbe/potrebbero trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo Montepaschi. In tal caso, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento dell'attività di *market making*, *specialist*, *liquidity providing*, *internalizzazione sistematica* e/o altro ruolo operativo sul mercato secondario sui titoli suddetti da parte dell'Emittente, del Collocatore o del Responsabile del Collocamento. Tale circostanza sarà evidenziata, per la singola emissione, nelle Condizioni Definitive relative al Prestito.

- **Coincidenza dell'Emittente, del Collocatore o del Responsabile del Collocamento con il Soggetto che svolge l'attività di Agente per il Calcolo o appartenenza del medesimo al gruppo bancario dell'Emittente**

Nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga il ruolo di Agente per il Calcolo con riguardo alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, a Tasso Variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor*, a Tasso Misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor* e *Step-Up Callable/Step-Down Callable* secondo quanto eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito, potrebbe determinarsi una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio derivante dal fatto che l'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o il Responsabile del Collocamento intrattengano rapporti con lo Sponsor dell'Indice di riferimento per le Obbligazioni o compiano operazioni che, influenzando il valore dell'Indice, possano influenzare il rendimento delle Obbligazioni**

Laddove il rendimento delle Obbligazioni sia indicizzato ad un Parametro di Indicizzazione gestito da uno Sponsor con il quale l'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o il Responsabile del Collocamento, durante lo svolgimento della propria attività, intrattengano rapporti commerciali, o laddove, comunque, sempre nello svolgimento della propria attività, l'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o il Responsabile del Collocamento compiano operazioni che possano determinare una variazione del valore dell'Indice, o vengano a conoscenza di informazioni inerenti l'andamento dell'Indice medesimo che non siano tenuti a rendere note agli investitori, e che siano tuttavia in grado di influenzare il rendimento delle Obbligazioni, potrebbe verificarsi un conflitto di interessi nei confronti degli investitori medesimi.

- **Rischio derivante da eventuali collegamenti che dovessero venire ad esistenza tra l'Emittente e i soggetti nei confronti dei quali sia devoluto o destinato, in tutto o in parte, il ricavato dalle Obbligazioni**

Nell'eventualità di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni a favore di un Ente Beneficiario, eventuali rapporti - da intendersi ad esempio quelli di tipo commerciale o rivenienti dalla coincidenza di soggetti rilevanti - tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario potrebbero determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori, fermo restando che all'atto della devoluzione l'Ente Beneficiario non potrà essere soggetto controllato, collegato o partecipato direttamente o indirettamente dall'Emittente.

Nell'eventualità di concessione di tutto o parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni a titolo di finanziamenti a favore di soggetti preventivamente individuati, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e l'impresa finanziata, potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori.

2.1.15 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito

Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento si potrà riservare, previo accordo con l'Emittente, la possibilità (oltre che di aumentare) di ridurre l'Ammontare Totale del Prestito, e di disporre la chiusura anticipata della singola offerta sospendendo immediatamente, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'accettazione di ulteriori richieste di adesione se, a titolo esemplificativo, dovessero verificarsi:

- mutate esigenze dell'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), del Responsabile del Collocamento;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'Ammontare Totale del Prestito Obbligazionario, indicato nelle relative Condizioni Definitive.

In tali casi l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base. La possibilità che l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento si avvalga delle suddette facoltà, con esclusione dell'ipotesi di chiusura anticipata per raggiungimento dell'Ammontare Totale del Prestito Obbligazionario, potrebbe comportare una diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall'obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l'ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario.

2.1.16 Rischio relativo alla revoca ovvero al ritiro dell'offerta

Al verificarsi di determinate circostanze indicate nel paragrafo 5.1.4 della presente Nota Informativa, l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento, avrà il diritto, previo accordo con l'Emittente, di revocare e non dare inizio all'offerta ovvero di ritirare la medesima nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle.

2.1.17 Rimborso Anticipato al verificarsi di un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni come strumenti idonei ad assorbire le perdite

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di eventi per effetto dei quali le Obbligazioni non siano più ammissibili tra le passività idonee ad assorbire le perdite (ovverosia un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite, come definito nella Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.8 del Prospetto di Base), l'Emittente potrebbe esercitare tale opzione e rimborsare anticipatamente le Obbligazioni integralmente, successivamente alla scadenza del 18° (diciottesimo) mese dalla data di chiusura del relativo Periodo di Offerta o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, previa autorizzazione dall'autorità competente (ove tale autorizzazione sia prevista dalla vigente normativa applicabile).

In particolare, un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite si ritiene verificato ove, a seguito dell'introduzione di una Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC (come definita nella Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.8 del presente Prospetto di Base) o di una modifica alla medesima, che non fosse ragionevolmente prevedibile dall'Emittente alla Data di Emissione, l'intero valore nominale emesso e non rimborsato delle Obbligazioni, ovvero parte di esso, non rispetti, o potrà non rispettare, in tutto o in parte, i Requisiti Minimi (come definiti nella Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.8 del presente Prospetto di Base) previsti per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC.

In caso di esercizio dell'opzione di Rimborso Anticipato da parte dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite, fermo restando il diritto dell'investitore di ricevere il prezzo di rimborso anticipato come specificato nelle Condizioni Definitive (che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale o, nel caso di Obbligazioni Zero Coupon almeno pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'interesse implicito maturato alla data di rimborso anticipato) e di percepire gli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato.

Al riguardo, si evidenzia che l'investitore non riceverà le Cedole che sarebbero maturate nell'ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente e, pertanto, potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento; inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la

certezza di ottenere un rendimento pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli.

Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 4.8 della Sezione VI, Capitolo 4 del presente Prospetto di Base.

2.1.18 Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione dell'ammontare collocato o alla possibilità di destinare parte del ricavato del Prestito a finanziamenti a favore dei soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati

Qualora nelle pertinenti Condizioni Definitive l'Emittente prevedesse di devolvere parte dell'ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) ad un Ente Beneficiario a titolo di liberalità, o di destinare tutto o parte del ricavato del Prestito alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani, preventivamente individuati, il rendimento delle Obbligazioni potrebbe presentare valori inferiori a quelli normalmente adottati sul mercato per Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche in termini di tipologia, di tasso e di durata, consentendo all'Emittente di trasferire il costo sostenuto per tale devoluzione all'investitore, in termini di minor rendimento associato alle Obbligazioni.

2.1.19 Rischio relativo all'eventuale assenza della garanzia di sottoscrizione delle Obbligazioni per l'importo non collocato

Ove il Responsabile del Collocamento e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento operino senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia, le Obbligazioni saranno emesse nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta. In tale ipotesi, l'importo totale effettivamente emesso potrà risultare anche significativamente inferiore all'ammontare nominale complessivo offerto e il ridotto importo effettivamente emesso delle Obbligazioni potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle stesse.

2.1.20 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

Il rendimento delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive e sarà calcolato sulla base del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito.

Non è possibile prevedere se detto regime fiscale subirà delle modifiche durante la vita delle Obbligazioni né è possibile escludere che, in caso di modifiche, i valori netti indicati nelle Condizioni Definitive possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni in corrispondenza delle date di pagamento delle Cedole. I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

Sono a carico dei portatori delle Obbligazioni le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Conseguentemente, qualora a seguito di modifiche del regime fiscale si rendesse necessario effettuare delle trattenute, gli investitori riceverebbero un importo inferiore a quello indicato nelle Condizioni Definitive al momento della sottoscrizione del Prestito. L'Emittente non è in grado di prevedere se saranno apportate delle modifiche al regime fiscale ed in quale misura le stesse avranno impatto sulle Obbligazioni.

Si evidenzia che, qualora il Prestito abbia ad oggetto Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM), il regime fiscale agevolato applicabile ai medesimi è strettamente correlato alla effettiva ricorrenza, in capo al portatore delle Obbligazioni, della qualifica di "persona fisica non esercente attività di impresa"; pertanto, nel caso in cui detta qualifica si riveli non effettivamente ricorrente in capo al portatore delle Obbligazioni, il regime applicabile alle stesse sarà quello ordinario e tempo per tempo vigente. Inoltre, l'Emittente non assume alcuna responsabilità in ordine alla determinazione dell'effettiva sussistenza di tale qualifica con riferimento alla eventuale, successiva circolazione delle Obbligazioni.

La descrizione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni e vigente alla data di pubblicazione del presente documento è riportata nel successivo paragrafo 4.14.

2.2 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

Di seguito si riportano i fattori di rischio specifici per ciascuna tipologia di Obbligazioni emesse a valere del presente Prospetto di Base. Per una migliore comprensione dei rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni, l'investitore è invitato a leggere la presente sezione congiuntamente ai "Fattori di rischio relativi all'Emittente" contenuti nel Documento di Registrazione incorporato mediante riferimento alla Sezione V del presente Prospetto di Base ed alla sezione "*Fattori di Rischio generali relativi alle Obbligazioni*" che precede.

2.2.1 Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico

2.2.1.1 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico

E' possibile che in relazione ad alcuni Prestiti a Tasso Fisso il rimborso del Valore Nominale delle Obbligazioni sia effettuato mediante un piano di ammortamento periodico del capitale, la cui durata non potrà comunque oltrepassare la Data di Scadenza, anziché in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. L'investitore deve considerare che in tali casi le Cedole sono calcolate su un capitale decrescente nel corso del tempo con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli interessi pagati risulterà inferiore rispetto all'ipotesi in cui lo stesso titolo fosse rimborsato in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

L'investitore deve, inoltre, tenere presente che in caso di rimborso tramite ammortamento periodico le Obbligazioni potrebbero avere una minore liquidità. In particolare, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative di rendimento delle Obbligazioni in quanto, in considerazione della particolare situazione del mercato finanziario e della frammentazione del capitale che si rende periodicamente disponibile per effetto dell'ammortamento periodico, potrebbe non essere in grado di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso periodico ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni.

Inoltre l'investitore deve considerare che le Cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel corso del tempo.

I Prestiti che prevedono il rimborso mediante ammortamento periodico si adattano a quegli investitori che hanno l'esigenza di rientrare in possesso del capitale periodicamente ed in maniera programmata.

2.2.2 Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor

2.2.2.1 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e le Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor che possano essere emesse a valore sul presente Prospetto di Base e che prevedono la corresponsione di Cedole Variabili sono caratterizzate da elementi di complessità, anche elevata, che richiedono una piena comprensione da parte dell'investitore la natura e la propensione al rischio dell'investimento nelle stesse. Pertanto, il Soggetto Incaricato del Collocamento, in fase di collocamento delle Obbligazioni, prestando il servizio di consulenza, in conformità con la normativa applicabile, dovrà verificare se, anche alla luce della conoscenza ed esperienza dell'investitore relativa agli investimenti finanziari, l'investimento nelle Obbligazioni possa ritenersi adeguato alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del medesimo.

2.2.2.2 *Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni con Cap e/o Floor*

Si fa presente che le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e le Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor presentano una componente derivativa implicita in relazione alla quale l'investitore assumerà posizioni di acquisto e/o vendita delle relative opzioni incorporate in tali Obbligazioni.

Laddove nelle Condizioni Definitive di un Prestito a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor o a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor sia specificato un *Cap* per le Cedole Variabili, il tasso nominale lordo annuo delle stesse non potrà essere in nessun caso superiore a tale *Cap*, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento annuo delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore a quello determinato in conseguenza del *Cap* prefissato nelle Condizioni Definitive. Di conseguenza, l'investitore non potrà beneficiare interamente dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione oltre il *Cap* perché tale eventuale andamento positivo sarebbe comunque ininfluenza al fine della determinazione della relativa Cedola Variabile. Ne consegue, altresì, che la presenza di un *Cap* potrebbe avere effetti negativi sul prezzo delle Obbligazioni nel mercato secondario in caso di andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione.

Inoltre, laddove siano previsti un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo per le Cedole Variabili non costanti per la durata delle Obbligazioni, a parità di valore del Parametro di Indicizzazione, il tasso di interesse per la determinazione delle Cedole Variabili potrebbe essere differente. Al riguardo, si evidenzia che, qualora il Cap assuma valori diversi alle varie scadenze cedolari, si potrebbero determinare, in caso di andamento favorevole del sottostante, effetti negativi sul rendimento delle Obbligazioni in misura tanto maggiore quanto minore sarà il relativo valore prefissato del Cap, in relazione alle varie scadenze cedolari.

Si precisa, infine, che il valore delle Obbligazioni sul mercato secondario sarà influenzato anche dal valore che assumerà alla data di negoziazione tale componente derivativa implicita.

2.2.2.3 *Rischio di indicizzazione*

In caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor* e di Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap e/o Floor* relativamente al periodo con cedole variabili, il rendimento è dipendente dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, che può variare nel tempo.

In particolare, ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione (che potrebbe registrare anche valori negativi) corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni che potrebbe ridursi sino ad un valore pari a zero anche in presenza di un Margine positivo (che risulterebbe ridotto o, eventualmente, anche annullato proprio in funzione del valore negativo assunto dal Parametro di

Indicizzazione). In questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse di importo variabile sull'investimento effettuato.

Al riguardo, si evidenzia altresì che gli eventuali andamenti anche significativamente positivi dei Parametri di Indicizzazione nel corso della vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificassero rilevanti cali dei valori di tali Parametri di Indicizzazione in prossimità od alla/e Data/e di Rilevazione; cali rilevanti dei valori potrebbero infatti determinare che l'importo della Cedola (ove non sia previsto un *Floor*) possa essere pari zero.

Si fa comunque presente che, laddove sia previsto un *Floor*, il tasso annuo minimo applicabile per la determinazione delle Cedole non potrà essere inferiore a tale soglia minima prevista nella Condizioni Definitive.

Infine, nell'ipotesi in cui le Obbligazioni siano denominate in una valuta diversa dall'Euro, si fa presente all'investitore che il relativo Parametro di Indicizzazione non apparterrà a quelli presenti nell'area Euro e, pertanto, risulterà influenzato, nel proprio andamento, dall'andamento di mercati diversi da quelli presenti in area Euro.

2.2.2.4 Rischio connesso al Margine negativo applicato al Parametro di Indicizzazione

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor* e le Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor* sono fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, che potrà eventualmente essere diminuito di un margine (il "**Margine**"), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere diminuito del margine (il "**Margine negativo**"), le Obbligazioni saranno fruttifere di un interesse ad un tasso inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione e, pertanto, il rendimento generato dalle Obbligazioni, sarà inferiore a quello che risulterebbe da un titolo simile il cui rendimento sia legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto non diminuito del Margine negativo; tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà il Margine.

Ad ogni modo, l'applicazione di un Margine negativo non potrà in alcun modo portare ad un valore negativo della Cedola.

Inoltre, la presenza di un Margine negativo influenza negativamente il valore di mercato delle Obbligazioni rispetto al valore di titoli simili con Margine positivo ovvero nullo; ciò in ragione della descritta incidenza del Margine negativo nella determinazione del tasso di interesse di cui sono fruttifere le Obbligazioni.

2.2.2.5 Rischio di Eventi di Turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

La presente Nota Informativa e le Condizioni Definitive relative ai Prestiti a Tasso Variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor* e a Tasso Misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor* prevedono, nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione prescelto per effetto di Eventi di Turbativa come definiti nella Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.7 del Prospetto di Base, particolari modalità di determinazione dello stesso, e quindi degli interessi applicabili alle cedole, a cura dell'Agente per il Calcolo.

Al verificarsi di un Evento di Turbativa, secondo quanto specificato alla Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.7 del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive, l'Agente per il Calcolo potrà effettuare autonomamente, in

buona fede e secondo la prassi di mercato, i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento di Turbativa.

Pertanto, non è possibile escludere che si verifichi comunque un effetto negativo sul valore delle Cedole e sul rendimento delle Obbligazioni per effetto del verificarsi di un Evento di Turbativa.

2.2.2.6 Rischio di Eventi Straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione

La presente Nota Informativa e le Condizioni Definitive relative ai Prestiti a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor* e a Tasso Misto con possibilità di *Cap e/o Floor* prevedono, nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione prescelto per l'effetto di Eventi Straordinari come definiti nella Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.7 del Prospetto di Base, particolari modalità di determinazione dello stesso, e quindi degli interessi applicabili alle cedole, a cura dell'Agente per il Calcolo.

Al verificarsi di un Evento Straordinario, secondo quanto specificato alla Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.7 del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive, saranno effettuate, in buona fede e secondo la prassi di mercato, i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Straordinario, e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

Pertanto, non è possibile escludere che si verifichi comunque un effetto negativo sul valore delle Cedole e sul rendimento delle Obbligazioni per effetto del verificarsi di un Evento Straordinari.

2.2.2.7 Rischio connesso alla possibile discontinuità del Libor e di altri tassi interbancari

L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la "**Financial Conduct Authority**" – FCA) ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del panel di continuare a fornire all'Amministratore del Libor i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l'operatività del Libor non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, non è possibile prevedere se e per quanto tempo il Libor continuerà ad essere calcolato. Inoltre, tale circostanza potrebbe avere l'effetto di modificare la performance del Libor rispetto al passato con conseguenze non prevedibili.

Nell'ipotesi in cui il Libor non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, il tasso di interesse per le cedole a tasso variabile, qualora sia previsto il Libor come Parametro di Indicizzazione, sarà determinato applicando le disposizioni degli Eventi di Turbativa ed Eventi Straordinari descritte nella Sezione VI Capitolo 4 Paragrafo 9 del presente Prospetto di Base.

In particolare, il tasso di interesse sostitutivo potrebbe dipendere dalla circostanza che le banche di riferimento forniscano quotazioni per il rilevante tasso interbancario che, tuttavia, sulla base delle condizioni di mercato potrebbero non essere disponibili alla data rilevante.

Si evidenzia altresì che, anche in relazione all'utilizzo del tasso di riferimento EURIBOR quale Parametro di Indicizzazione, potrebbero verificarsi in futuro modifiche nella metodologia o cessazioni del calcolo di uno o più *tenor*, come già deliberato in data 14 giugno 2018 dall'*European Money Markets Institute* (EMMI), amministratore dell'EURIBOR, con riferimento all'EURIBOR a 2 settimane, 2 mesi e 9 mesi.

Alla Data del presente Prospetto di Base non può, pertanto, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione del tasso Euribor o di altri tassi interbancari.

Quanto sopra descritto potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.2.2.8 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. “*benchmark*”, potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni che abbiano come Parametro di Indicizzazione o di Riferimento un tasso di interesse considerato indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il “**Benchmark Regulation**”) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile dal 1° gennaio 2018. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l’uso di questi all’interno dell’Unione Europea.

Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all’articolo 51 del *Benchmark Regulation*, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli Amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l’altro, (i) che gli Amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da Amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti alla supervisione dell’Unione Europea. Il *Benchmark Regulation* potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell’indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l’effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell’indice di riferimento o *benchmark*. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui *benchmark* i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all’amministrazione del *benchmark*; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark* e/o (iii) portare all’eliminazione del *benchmark*.

Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione.

2.2.2.9 Rischio relativo all’assenza di informazioni successive all’emissione

L’Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento e il Responsabile del Collocamento non forniranno, successivamente all’emissione, alcuna informazione in merito al valore di mercato delle Obbligazioni, né, in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor, limitatamente alle Cedole Variabili, forniranno alcun aggiornamento in merito all’andamento del valore del Parametro di Indicizzazione.

2.2.3 Obbligazioni Step Up e Step Down / Obbligazioni Step Up Callable e Step Down Callable

2.2.3.1 Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell’Emittente

Nel caso di emissione di Obbligazioni *Step-Up Callable*, ovvero di Obbligazioni *Step-Down Callable* l’Emittente avrà il diritto di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni a condizioni prefissate. Le caratteristiche di strutturazione di tale facoltà nonché l’importo di rimborso anticipato che sarà riconosciuto all’investitore, sono specificatamente riportate nelle Condizioni Definitive. In tal caso, le Obbligazioni incorporeranno un’opzione di

rimborso anticipato di tipo *Swaption*, ovvero sia un'opzione che attribuisce all'Emittente la facoltà di entrare in un contratto derivato di tipo swap, a determinate date di esercizio predefinite e di poter procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni in occasione delle predette date (Date di Rimborso Anticipato). E' ipotizzabile che l'Emittente eserciterà la facoltà di rimborso anticipato in caso di discesa dei tassi di interesse di mercato rispetto a quelli corrisposti dalle Obbligazioni; pertanto, la previsione di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, risulterà penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni nel mercato secondario.

Inoltre, nel caso in cui si verifichi il rimborso anticipato dei titoli, il reinvestimento delle somme percepite potrebbe non avvenire ad un rendimento pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente.

Nel caso in cui l'Emittente esercitasse tale diritto di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative di rendimento delle Obbligazioni in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

Inoltre, dato il metodo di determinazione degli interessi delle Obbligazioni *Step-Up Callable* che prevede un andamento crescente delle Cedole durante la vita del Prestito, l'esercizio del rimborso anticipato da parte dell'Emittente comporterebbe per l'investitore il mancato conseguimento delle Cedole di interesse più elevato.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere rispetto all'operazione un interesse potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Si configura una situazione di conflitto di interessi nel caso in cui l'Emittente assuma direttamente il ruolo di Responsabile del Collocamento e/o di Soggetto Incaricato del Collocamento o nel caso in cui il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento facciano parte del Gruppo Montepaschi di cui l'Emittente è capogruppo.

Inoltre, si può configurare una situazione di conflitto di interessi in quanto il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento essendo soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, percepiscono delle commissioni e/o costi a fronte dell'attività svolta.

Si segnala che, ove il collocamento avvenga per il tramite di Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento facente/i parte del Gruppo Montepaschi, l'Emittente si riserva la facoltà di includere nel Prezzo di Emissione le commissioni di collocamento da riconoscere *up-front* alle reti del Gruppo Montepaschi. Qualora l'Emittente non esercitasse la predetta facoltà, il valore delle commissioni di collocamento sarà pari a zero; in tale caso l'Emittente potrebbe attribuire al/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento facente parte del Gruppo MPS, a fini gestionali interni, un margine figurativo la cui misura non è ribaltata sull'investitore in sede di collocamento e non influenza la determinazione del Prezzo di Emissione, oppure l'Emittente potrebbe finanziare tali soggetti con parte dei fondi raccolti, trasferendo ad essi il costo della raccolta, e si potrebbe quindi determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

E' possibile inoltre che, in relazione ad alcuni Prestiti, l'Emittente si copra dal rischio di interesse stipulando contratti di copertura con controparti sia interne sia esterne al Gruppo Montepaschi; l'eventuale comune appartenenza allo stesso gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

In caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni a favore di un Ente Beneficiario, eventuali rapporti - da intendersi ad esempio quelli di tipo commerciale o rivenienti dalla coincidenza di soggetti rilevanti - tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario, potrebbero determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori, fermo restando che all'atto della devoluzione l'Ente Beneficiario non potrà essere soggetto controllato, collegato o partecipato direttamente o indirettamente dall'Emittente.

Qualora l'ammontare ricavato dalle Obbligazioni sia in tutto o in parte concesso a titolo di finanziamenti a favore di soggetti preventivamente individuati, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e l'impresa beneficiaria del finanziamento, potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori.

Peraltro, l'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni su Euro TLX, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euro TLX S.p.A., sul quale la controllata MPS Capital Services S.p.A. svolge il ruolo di *specialist*.

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base saranno inoltre negoziate, in regime di Internalizzazione Sistemica, dalla controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società facente parte del Gruppo Montepaschi, quale Internalizzatore Sistemico interno al Gruppo (denominato (SI) "De@l Done Trading" DDT). Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi in considerazione dell'appartenenza del negoziatore unico al medesimo gruppo bancario dell'Emittente ovvero in caso di coincidenza con l'Emittente stesso.

Infine, nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *market maker*, *specialist*, *liquidity provider*, internalizzatore sistemico o negoziatore in conto proprio e/o altro ruolo operativo sul mercato secondario), lo stesso/le stesse potrebbe trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile allo svolgimento di tale/i ruolo/i sui titoli suddetti. Nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga il ruolo di Agente per il Calcolo con riguardo alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, a Tasso Variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor*, a Tasso Misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor* e *Step-Up Callable/Step-Down Callable* secondo quanto eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito, potrebbe determinarsi una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Si segnala che la descrizione di eventuali ulteriori interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/l'offerta con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse in via generale nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta e creditizia dell'Emittente.

A seconda di quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive l'ammontare ricavato dalle emissioni obbligazionarie sarà destinato:

- i) all'esercizio dell'attività creditizia;
- ii) nel caso di Obbligazioni rientranti nella categoria "Social Bond", parte dell'ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato), sarà devoluta a titolo di liberalità dall'Emittente ad una o più "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", o in generale organizzazioni del cosiddetto "terzo settore – non profit" ovvero a soggetti che, sebbene non rientrino espressamente nella definizione di "organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e/o non operino nel cosiddetto "terzo settore – non profit" perseguono comunque finalità di solidarietà o utilità sociale ("Ente Beneficiario"); al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse che possano limitare l'operatività, gli Enti Beneficiari non dovranno intrattenere all'atto della devoluzione legami giuridico societari con l'Emittente (l'Ente Beneficiario non sarà una società controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile né sarà direttamente o indirettamente partecipato dall'Emittente). Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con riferimento al nome dell'Ente Beneficiario di cui sopra e saranno altresì indicati l'importo fisso o la percentuale dell'importo nominale collocato che sarà devoluto all'Ente Beneficiario;

- iii) nel caso di Obbligazioni rientranti nella categoria “Bond Territoriali”, tutto o parte del ricavato del Prestito (espresso come importo fisso o come percentuale dell’importo nominale collocato) sarà destinato alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati. In tal caso nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con il riferimento alla particolare destinazione del ricavato e saranno altresì indicate le modalità di erogazione del finanziamento determinato dall’Emittente. Al termine del periodo di offerta l’Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l’importo delle somme messe effettivamente a disposizione per l’erogazione di finanziamenti;
- iv) i fondi raccolti mediante l’emissione delle Obbligazioni, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, potranno essere destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del prestito sarà integrata con la dicitura “Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale”.

La destinazione dei proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni, al netto di eventuali commissioni di collocamento e/o costi di strutturazione, sarà di volta in volta indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive. Eventuali ulteriori specificazioni di quanto sopra descritto relativamente alle ragioni dell’Offerta e/o agli impieghi dei proventi non noti alla data di approvazione del Prospetto di Base saranno riportati nelle Condizioni Definitive.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

I Titoli oggetto del Programma sono obbligazioni non subordinate (le "**Obbligazioni**"), disciplinate dalle condizioni di cui alla presente Nota Informativa, come di volta in volta integrate o specificate dalle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti.

In particolare, le obbligazioni oggetto del Programma, come precisato nelle Condizioni Definitive, potranno essere obbligazioni a tasso fisso (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso**"), obbligazioni a tasso fisso con possibilità di rimborso periodico del capitale (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico**"), obbligazioni di tipo zero coupon (le "**Obbligazioni Zero Coupon**"), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di un tasso massimo su base annua (*cap*) e/o un tasso minimo su base annua (*floor*) (le "**Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor**"), obbligazioni a tasso misto con possibilità di un tasso massimo su base annua (*cap*) e/o un tasso minimo su base annua (*floor*) (le "**Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor**"), obbligazioni a tasso fisso sia crescente che decrescente (le "**Obbligazioni Step-Up/Step Down**") e obbligazioni a tasso fisso sia crescente che decrescente con facoltà di rimborso anticipato dell'Emittente (le "**Obbligazioni Step-Up Callable/Step Down Callable**"), congiuntamente le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**".

Fatto salvo in ogni caso quanto indicato al paragrafo 4.6 che segue in merito all'utilizzo del *bail in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, le Obbligazioni determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale (il "**Valore Nominale**") in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, al lordo di ogni tassa ed imposta, ad eccezione (i) delle Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, il cui rimborso, in quota capitale, viene effettuato in rate periodiche pagabili durante la vita dei titoli stessi e comunque entro la Data di Scadenza, ovvero (ii) delle Obbligazioni *Step Up Callable/Step Down Callable*, il cui rimborso potrà essere anticipato rispetto alla Data di Scadenza, su iniziativa dell'Emittente e comunque in quei casi indicati nelle Condizioni Definitive (per le sole Obbligazioni *Step-Up Callable* il rimborso potrà avvenire anche ad un Valore Nominale maggiore rispetto al 100%).

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, ne darà notizia ai portatori mediante comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente e, se diverso, del Responsabile del Collocamento, con il preavviso minimo di giorni che verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Valore Nominale delle Obbligazioni non può essere inferiore ad Euro 1.000 e le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito sono tutte di pari Valore Nominale.

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2011, l'Emittente potrà emettere anche titoli di risparmio per l'economia meridionale, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, di cui all'art. 8, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, ("**Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale**") come indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo per le informazioni relative al regime fiscale proprio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale e ai destinatari delle relative Offerte si rinvia rispettivamente ai paragrafi 4.14 e 5.1.1 della presente Nota Informativa.

La durata media di una Obbligazione non può essere inferiore a 24 mesi.

Le Obbligazioni non sono assistite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi né dal Fondo Nazionale di Garanzia.

Le Condizioni Definitive sono pubblicate entro l'inizio del Periodo di Offerta.

Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione (il “**Codice ISIN**”) sarà riportato nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni potranno essere emesse in una o più *tranche*. Le Condizioni Definitive riporteranno il numero della *tranche* e le eventuali informazioni sulla fungibilità con un Prestito esistente nonché il rispettivo Valore Nominale complessivo.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti sono stati creati

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli Obbligazionisti e l’Emittente sarà competente il Foro di Siena, ovvero, ove l’obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469 *bis* del Codice Civile e dell’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “**Codice del Consumo**”), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

Si segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, in ordine alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un’azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

In particolare, per la risoluzione di controversie relative all’osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio di un’attività o di un servizio di investimento da parte dell’intermediario, l’investitore potrà ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dal D.Lgs. n. 130 del 2015 ed istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 32-ter del TUF ed ai sensi del regolamento CONSOB concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di servizi e di attività di investimento e/o accessorio con riferimento all’osservanza da parte dell’intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l’Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è possibile rivolgersi dal 9 gennaio 2017, su iniziativa solo dell’obbligazionista, che non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o come clienti professionali ai sensi del TUF, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – istituito in attuazione dell’art. 2, comma 5-ter, del D.Lgs. 179/2007 – dopo aver presentato reclamo all’Emittente. L’ACF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte con l’Emittente relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’Emittente degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’obbligazionista ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

4.3 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione

Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore.

Le Obbligazioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e al provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato. Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

Gli Obbligazionisti non possono chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'Articolo 83 *quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Le Obbligazioni verranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano). Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero in una valuta diversa dall'Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive di ciascun Prestito, purché si tratti di una valuta in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale tra l'Euro e tale valuta.

Ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni, l'investitore corrisponderà l'importo per la sottoscrizione nella valuta di denominazione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive. Ove l'investitore non disponga dell'importo per la sottoscrizione nella valuta di denominazione delle Obbligazioni, l'investitore, ai fini dell'eventuale conversione della propria valuta di riferimento nella valuta di denominazione delle Obbligazioni, dovrà fare riferimento, per il relativo tasso di cambio (valuta di riferimento/valuta di denominazione delle Obbligazioni) applicato, ai rapporti contrattuali in essere con l'Emittente ovvero con il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento presso cui intrattiene il rapporto di conto corrente e/o di deposito titoli.

4.5 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente non assistite da garanzie e da privilegi.

In caso di applicazione dello strumento del "*bail-in*", il credito dei portatori delle Obbligazioni verso l'Emittente sarà oggetto di riduzione ovvero di conversione in capitale secondo l'ordine rappresentato in sintesi nella tabella che segue (in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE (BRRD), si rinvia al successivo Paragrafo 4.6).

FONDI PROPRI	Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier I</i>) (ivi incluse le azioni)
	Capitale aggiuntivo di Classe 1

	(Additional Tier I)
	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred)	
RESTANTI PASSIVITÀ ivi inclusi i certificati e le obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie	
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE	

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica l'articolo 91 TUB, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior e i portatori delle Obbligazioni.

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato, le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto al pagamento delle Cedole alle Date di Pagamento, ovvero degli interessi alla Data di Scadenza con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, ed il diritto al rimborso del capitale a scadenza, ovvero all'eventuale Data di Rimborso Anticipato, ovvero tramite ammortamento periodico secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che il pagamento degli interessi e il rimborso delle Obbligazioni avverrà nella medesima valuta di denominazione indicata nelle Condizioni Definitive. Pertanto, l'investitore, ai fini della eventuale conversione della valuta di denominazione delle Obbligazioni nella propria valuta di riferimento, dovrà fare riferimento, per il relativo tasso di cambio (valuta di denominazione delle Obbligazioni/valuta di riferimento) applicato, ai rapporti contrattuali in essere con l'Emittente ovvero con il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento presso cui intrattiene il rapporto di conto corrente e/o di deposito titoli.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD che stabilisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo

gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1 gennaio 2016.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art. 60, comma 1, lettere f) e i) Decreto 180).

La BRRD è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di *non-preferred senior debt* che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al “*bail-in*” in via prioritaria rispetto alle altre passività senior e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”) che ha previsto tale tipologia di strumenti nel TUB, mediante l’introduzione (i) di un nuovo art. 12-bis istitutivo degli strumenti di debito chirografario di secondo livello e (ii) un nuovo comma c-bis all’art. 91 (*Restituzioni e riparti*) ai sensi del quale “i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società”.

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall’articolo 12-bis del TUB è pari ad almeno 250.000 euro e i medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.

Nell’applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*), ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;

- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del TUB;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*), ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il *bail-in* riguarderà, fino al 31 dicembre 2018, prima le obbligazioni senior e le altre passività della banca non garantite, ivi compresi i depositi, per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro, di imprese diverse dalle PMI, i depositi interbancari con scadenza superiore a 7 giorni ed i derivati. Dal 1° gennaio 2019, i suddetti depositi sono preferiti alle obbligazioni senior ed alle altre passività non garantite (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5. "*Ranking dei Titoli*").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in", alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad € 100.000 (cd. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto" comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis della legge n. 130/1999.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", l'Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "*bail-in*" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- (a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;

- (b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- (c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Il rischio di applicazione dello strumento del *bail-in* alle Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base, in funzione della gerarchia di riduzione delle perdite sopra descritta, è tanto maggiore quanto minore è la presenza di strumenti di capitale di classe 2 nel capitale dell'Emittente (ivi incluse le obbligazioni subordinate di tipo *Tier 2*).

Alla Data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, l'Emittente dispone di strumenti di capitale di classe 2 in misura ridotta, e tale misura potrà essere incrementata, a vantaggio di una maggiore stabilità della raccolta, attraverso l'emissione di obbligazioni subordinate destinate al mercato istituzionale.

Pertanto, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Fatto salvo quanto sopra descritto, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

4.7 Tasso di interesse nominale

(i) Data di godimento e date di scadenza degli interessi

Nelle Condizioni Definitive sono indicate per ciascun Prestito (i) la data a partire dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi (la "**Data di Godimento**") e (ii) le date di scadenza degli interessi (le "**Date di Pagamento delle Cedole**" e ciascuna una "**Data di Pagamento della Cedola**"). Per le Obbligazioni Zero Coupon non sono previste Date di Pagamento delle Cedole.

In particolare, per le Obbligazioni Zero Coupon gli interessi rappresentati dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il Prezzo di Emissione, saranno implicitamente corrisposti in corrispondenza della Data di Scadenza, data di scadenza degli interessi per tali Obbligazioni.

Qualora la Data di Pagamento della Cedola non coincida con un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della Convenzione di Calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

(ii) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data in cui sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

(iii) Modalità di Calcolo degli interessi

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor, Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable.

A. Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione periodica di interessi e sono emesse ad un prezzo inferiore alla pari. La differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il Prezzo di Emissione, fissato in misura inferiore al 100% del valore Nominale delle Obbligazioni, rappresenta l'importo degli interessi impliciti corrisposto dalle Obbligazioni. Il Prezzo di Emissione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

B. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico

Le Obbligazioni a Tasso Fisso e a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale o al Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni, a seconda dei casi, un tasso di interesse annuo lordo predeterminato costante (il "**Tasso di Interesse**"), tenuto conto della Convenzione di Calcolo, della Base di Calcolo e del Giorno Lavorativo che sono indicati nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola Fissa**").

Le Cedole Fisse sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento delle Cedole indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive riportano il Tasso di Interesse, la Base di Calcolo, la Convenzione di Calcolo ed il Giorno Lavorativo ai fini della liquidazione delle Cedole Fisse.

C. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor maturano interessi lordi annui il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse determinato in base al valore di un parametro di indicizzazione (il "**Parametro di Indicizzazione**") eventualmente maggiorato o diminuito di un margine, fisso e predeterminato, (il "**Margine**"), come indicati nelle Condizioni Definitive (ciascuno una "**Cedola Variabile**").

Inoltre, può essere previsto un tasso massimo ("**Cap**" o "**Tasso Massimo**") e/o un tasso minimo ("**Floor**" o "**Tasso Minimo**") per le Cedole Variabili, espresso su base annua, fisso e predeterminato, anch'esso specificato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito e che potrà essere il medesimo per tutte le Cedole Variabili o variare in relazione alle stesse, come indicato nelle Condizioni Definitive.

L'importo corrisposto dalle Cedole Variabili sarà dunque calcolato applicando una delle formule sotto indicate:

- Obbligazioni a Tasso Variabile:

$$VN \times \text{Max}(0; \text{Parametro} \pm \text{Margine});$$

- Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap:

$$VN \times \text{Max}[0; \text{min}(\text{Cap}; \text{Parametro} \pm \text{Margine})];$$

- Obbligazioni a Tasso Variabile con Floor:

$$VN \times \text{Max}(\text{Floor}; \text{Parametro} \pm \text{Margine});$$

- Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e Floor:

$$VN \times \text{Max}[\text{Floor}; \text{min}(\text{Cap}; \text{Parametro} \pm \text{Margine})];$$

Dove

VN = Valore Nominale;

Parametro = valore del Parametro di Indicizzazione, espresso in percentuale, determinato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Margine = margine, espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Cap = tasso massimo annuo lordo, espresso in percentuale, delle Cedole Variabili indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive (anche differente per ogni Cedola Variabile);

Floor = tasso minimo annuo lordo, espresso in percentuale, delle Cedole Variabili indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive (anche differente per ogni Cedola Variabile);

Le Cedole Variabili sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento delle Cedole indicate nelle Condizioni Definitive e saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo, la Base di Calcolo ed il Giorno Lavorativo precisati nelle Condizioni Definitive.

Si rappresenta che il valore del Parametro di Indicizzazione potrà essere anche nullo o negativo e come tale sarà conteggiato all'interno della formula. In ogni caso il tasso della Cedola Variabile non potrà mai essere inferiore a zero o nel caso risultino previsti, inferiore al valore del *Floor* e/o superiore al valore del *Cap*.

D. Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor

Le Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor corrispondono (i) per una parte della durata delle Obbligazioni, una o più Cedole Fisse, il cui Tasso di Interesse è un tasso predeterminato costante, crescente ovvero decrescente, rappresentato come percentuale (%) da applicare al Valore Nominale delle Obbligazioni sottoscritte e (ii) per un'altra parte della durata delle Obbligazioni una o più Cedole Variabili il cui importo è calcolato applicando una delle formule previste dal precedente paragrafo "C. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor".

A seconda della specifica configurazione cedolare di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive, può inoltre essere previsto un tasso massimo ("*Cap*" o "**Tasso Massimo**") e/o un tasso minimo ("*Floor*" o "**Tasso Minimo**") per le Cedole Variabili espresso su base annua, fisso predeterminato, anch'esso specificato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito e che potrà essere il medesimo per tutte le Cedole Variabili o variare in relazione alle stesse, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse e le Cedole Variabili sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento delle Cedole indicate nelle Condizioni Definitive e saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo, la Base di Calcolo ed il Giorno Lavorativo precisati nelle Condizioni Definitive.

E. Obbligazioni Step Up/Step Down, Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable

Durante la vita delle Obbligazioni, gli Obbligazionisti ricevono il pagamento di Cedole Fisse, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato. L'ammontare del Tasso di Interesse è crescente ("Obbligazioni Step-Up") ovvero decrescente ("Obbligazioni Step-Down") nel corso della vita delle Obbligazioni, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. L'ammontare del Tasso di Interesse sarà indicato, per ciascuna Data di Pagamento della Cedola, nelle relative Condizioni Definitive.

Inoltre, qualora specificato nelle relative Condizioni Definitive, l'Emittente ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale; tale facoltà potrà essere esercitata dall'Emittente alle date indicate nelle Condizioni Definitive ("Date di Rimborso Anticipato" e ciascuna una "Data di Rimborso Anticipato") e comunque non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del relativo Periodo di Offerta. Per le sole Obbligazioni Step Up Callable potrà essere effettuato il rimborso delle Obbligazioni anche ad un importo superiore al 100% del Valore Nominale in occasione di una o più Date di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni (il "Valore di Rimborso Anticipato") e/o in caso di rimborso a scadenza, secondo quanto di volta in volta previsto nelle Condizioni Definitive. Il valore di detto importo è prefissato e verrà indicato nelle Condizioni Definitive. Resta inteso che, ove specificato nelle Condizioni Definitive, il Valore di Rimborso Anticipato potrà assumere valori diversi in corrispondenza di ciascuna Data di Rimborso Anticipato.

Le Cedole, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon che corrispondono interessi impliciti dati dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il Prezzo di Emissione, saranno pagate posticipatamente in corrispondenza delle Date di Pagamento che saranno indicate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive, unitamente alla periodicità delle medesime, fatto salvo l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato per le "Obbligazioni Step-Up Callable" e le "Obbligazioni Step-Down Callable".

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si fa riferimento alla Convenzione di Calcolo, alla Base di Calcolo ed al Giorno Lavorativo indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

(iv) Descrizione della componente derivativa implicita per alcune tipologie di Obbligazioni

Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor

In caso di emissioni di Obbligazioni con Cap e/o Floor è presente una componente derivativa implicita nel prezzo delle Obbligazioni rappresentata da un'opzione su tassi di interesse implicitamente venduta (opzione di tipo cap), ovvero acquistata (opzione di tipo floor) dal sottoscrittore delle Obbligazioni.

La presenza del Cap comporta che il Tasso di Interesse calcolato per la cedola variabile non potrà essere superiore al valore stabilito per il Cap e pertanto l'investitore rinuncerà a flussi cedolari superiori. In tale caso se durante la vita dell'obbligazione, per effetto dell'incremento del Parametro di Indicizzazione, il tasso di interesse

calcolato per la cedola variabile superi o si approssimi al *Cap*, il valore dell'Obbligazione subirà una diminuzione o un aumento più contenuto rispetto al valore di analoghe obbligazioni in cui il *Cap* non sia previsto.

La presenza del *Floor* comporta che il Tasso di Interesse calcolato per la cedola variabile non potrà essere inferiore a quello stabilito per il *Floor* e pertanto l'investitore non risentirà di un valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente aumentato o diminuito del Margine inferiore al *Floor*. In tale caso se durante la vita dell'obbligazione, per effetto della diminuzione del Parametro di Indicizzazione, il Tasso di Interesse calcolato per la cedola variabile risulti inferiore o si approssimi al *Floor*, il valore dell'Obbligazione subirà una riduzione inferiore o un aumento del valore dell'Obbligazione rispetto analoghe obbligazioni in cui il *Floor* non sia stato previsto.

Nel caso in cui le Obbligazioni prevedano sia il *Cap* che il *Floor*, la componente derivativa è rappresentata da una combinazione di opzioni su tassi di interesse che viene implicitamente acquistata/venduta dal sottoscrittore (opzione di tipo *Collar*, data dalla combinazione di un'opzione *cap* e di un'opzione *floor*).

Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable

In ipotesi di Obbligazioni *Step-Up Callable/Step-Down Callable* è presente la componente derivativa implicita nel prezzo di emissione delle Obbligazioni rappresentata da un'opzione di rimborso anticipato di tipo *Swaption*³ venduta all'Emittente dal sottoscrittore.

Alla data del presente Prospetto di Base, il valore della componente derivativa è calcolato secondo un modello che si avvale di metodi numerici *backward*⁴.

La vendita dell'opzione di rimborso anticipato comporta per l'investitore la possibilità che l'Emittente possa procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni in occasione di una o più date come previsto nelle Condizioni Definitive. Durante la vita delle Obbligazioni, la presenza di tale opzione può determinare una diminuzione del valore delle stesse, in un contesto di contrazione dei tassi di mercato nel quale è più probabile che l'Emittente eserciti l'opzione di rimborso anticipato.

(v) Parametri di Indicizzazione

Nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito relativo alle Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor* ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor*, l'Emittente individuerà il Parametro di Indicizzazione prescelto. In particolare, le Cedole potranno essere parametrizzate ad uno dei seguenti Parametri di Indicizzazione:

Rendimento d'asta del BOT

Il "**Rendimento d'asta del BOT**" scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre mesi, oppure il rendimento d'asta del BOT a sei mesi, oppure il rendimento d'asta del BOT annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

³ Una opzione di tipo "Swaption" è un'opzione che attribuisce la facoltà di stipulare, a determinate date di esercizio predefinite, un contratto derivato di tipo swap a condizioni prefissate.

⁴ Si tratta di modelli che sfruttano lo sviluppo dei diversi sentieri che le variabili sottostanti possono percorrere, valutando ad ogni nodo il valore attuale dei flussi futuri e le probabilità di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato.

Tasso EURIBOR

Il tasso EURIBOR scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere il tasso EURIBOR trimestrale, oppure il tasso EURIBOR semestrale, oppure il tasso EURIBOR annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato secondo le modalità indicate anch'esse nelle Condizioni Definitive.

Tasso LIBOR

Il tasso LIBOR scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere il tasso LIBOR trimestrale, oppure il tasso LIBOR semestrale, oppure il tasso LIBOR annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato secondo le modalità indicate anch'esse nelle Condizioni Definitive.

Qualora il Parametro di Indicizzazione sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "**Benchmark Regulation**"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se (i) se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation.

(vi) Eventi di Turbativa ed Eventi Straordinari relativi ai Parametri di Indicizzazione, Pubblicazioni erronee

Eventi di turbativa

Qualora durante la vita delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un "**Evento di Turbativa**" relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabili, sarà determinato come indicato nel successivo paragrafo (vii) (*Regole di adeguamento applicabili in caso di Eventi di Turbativa*) e specificato nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento di Turbativa per un Parametro di Indicizzazione l'impossibilità di rilevare, per un qualsiasi motivo alla data di rilevazione prevista, il Parametro di Indicizzazione.

Tali interventi saranno improntati alla buona fede e alla prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi in modo da evitare pregiudizio agli interessi degli Obbligazionisti.

Eventi di natura straordinaria

Qualora durante la vita delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi, si verificano eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modificano la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Indicizzazione ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un "**Evento Straordinario**"), saranno apportati gli adeguamenti opportuni, quali, a titolo esemplificativo, la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di calcolo del parametro stesso, alle date di rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della formula e della

determinazione delle Cedole Variabili, secondo metodologie di generale accettazione e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Parametro di Indicizzazione il verificarsi di modifiche delle modalità di calcolo o rilevazione del Parametro di Indicizzazione ovvero la cessazione o modifica della relativa fonte informativa.

Pubblicazioni erranee del Parametro di Indicizzazione

Qualora durante la vita delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Parametri di Indicizzazione utilizzati ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi, siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una data di rilevazione valori che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

(vii) Regole di adeguamento applicabili in caso di Eventi di Turbativa

Al verificarsi di un Evento di Turbativa, la rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione avverrà da parte dell'Agente di Calcolo secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora in caso di Eventi di Turbativa il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, l'Agente di Calcolo utilizzerà – come indicato nelle Condizioni Definitive – a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) la prima rilevazione immediatamente antecedente o successiva il giorno di rilevazione originariamente previsto agendo in buona fede secondo la migliore prassi di mercato (o altra data indicata nelle Condizioni Definitive), come indicato nelle Condizioni Definitive; ovvero
- (ii) una metodologia di rilevazione determinata agendo in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato in riferimento al Parametro di Indicizzazione in questione.

(viii) Nome del responsabile del calcolo

Le Condizioni Definitive riportano il nome e l'indirizzo dell'agente per il calcolo, nominato dall'Emittente ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse (ivi incluse le determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e dunque sul valore delle Obbligazioni, al ricorrere di Eventi di Turbativa del mercato e Eventi Straordinari) (l'"**Agente per il Calcolo**").

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente avrà la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del prestito medesimo, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul proprio sito internet e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Con riferimento alla Singola Offerta, l'Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del professionista, e attenendosi alla migliore prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo

stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente, laddove non svolga il ruolo di Agente per il Calcolo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito Obbligazionario svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del relativo Prestito Obbligazionario.

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso

(i) Data di Scadenza

Le Obbligazioni saranno rimborsate al 100% del Valore Nominale (per le sole Obbligazioni *Step-Up Callable* il rimborso potrà avvenire anche ad un Valore Nominale maggiore rispetto al 100%) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza o in rate periodiche durante la vita dei titoli stessi nel caso di Obbligazioni Tasso fisso con Ammortamento, come indicato nelle Condizioni Definitive. Qualora la Data di Scadenza non coincida con un Giorno Lavorativo, il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si fa riferimento alla Convenzione di Calcolo ed al Giorno Lavorativo indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di "Obbligazioni *Step-Up Callable*" ovvero di "Obbligazioni *Step-Down Callable*" è riconosciuta all'Emittente la facoltà di procedere con il rimborso anticipato delle Obbligazioni a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e con le cadenze ivi indicate (ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato**"). Qualora la Data di Rimborso Anticipato non coincida con un Giorno Lavorativo, il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si fa riferimento alla Convenzione di Calcolo ed al Giorno Lavorativo indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive medesime.

In ogni caso il rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente non può avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del relativo Periodo di Offerta. L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente sarà comunicato mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dello stesso nonché su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Rimborso Anticipato al verificarsi di un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni come strumenti idonei ad assorbire le perdite

Alla luce (i) del recepimento in Italia della BRRD e (ii) dello standard internazionale finalizzato nel novembre 2015 dal Financial Stability Board sui requisiti relativi alla capacità totale di assorbimento delle perdite per le banche di rilevanza sistemica globale, l'Emittente si riserva, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il prestito ove lo stesso determini che si sia verificato un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite (come di seguito definito).

Al riguardo si precisa, sulla base del quadro normativo attuale, che (i) occorre tener conto delle previsioni circa i requisiti minimi per la qualificazione delle Obbligazioni come (A) fondi propri o passività ammissibili e/o (B) strumenti idonei ad assorbire le perdite (i "**Requisiti Minimi**") come attuate e recepite dalla normativa di rango secondario e dalla normativa di attuazione in Italia; e (ii) lo standard internazionale del Financial Stability Board sui Requisiti Minimi relativi alla capacità totale di assorbimento delle perdite per le banche di rilevanza sistemica globale non ha di per sé valore legale e pertanto dovrà essere recepito nelle giurisdizioni del G-20

inclusa l'Unione Europea. Tale disciplina è stata oggetto di proposte di modifica da parte della Commissione europea in data 23 novembre 2016 come modificate e aggiornate nelle bozze di compromesso pubblicate dalla Commissione Europea alla data del presente Prospetto di Base (le "**Proposte della Commissione Europea**"). Tali Proposte della Commissione Europea mirano a modificare il Regolamento n. 2013/575/UE (il "**CRR**"), la Direttiva n. 2013/36/UE (la "**Direttiva CRD**"), la BRRD e il Regolamento di Esecuzione n. 2015/81/UE (il "**Regolamento SRM**") prevedendo, *inter alia*, misure volte ad aumentare la resilienza delle istituzioni dell'Unione Europea e a rafforzarne la stabilità finanziaria. In tale ambito si prevedono, tra l'altro, modifiche relative ai Requisiti Minimi. La data di applicazione e la portata definitiva di tali misure dipenderanno dal processo legislativo. Di conseguenza, alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente non è in grado di prevedere se le Obbligazioni non rispetteranno ovvero non continueranno a rispettare tali Requisiti Minimi.

In particolare, successivamente alla scadenza del 18° (diciottesimo) mese dalla data di chiusura del relativo Periodo di Offerta o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente ai sensi della presente previsione solo ad iniziativa dell'Emittente e previa autorizzazione dall'autorità competente (ove tale autorizzazione sia prevista dalla vigente normativa applicabile).

Ai fini di quanto sopra un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni come strumenti idonei ad assorbire le perdite (l'"**Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite**") si ritiene verificato ove, a seguito dell'introduzione di una Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC (come di seguito definita) o di una modifica alla medesima, che non fosse ragionevolmente prevedibile dall'Emittente alla Data di Emissione, l'intero valore nominale emesso e non rimborsato delle Obbligazioni, ovvero parte di esso, non rispetti, o potrà non rispettare, in tutto o in parte, i Requisiti Minimi previsti per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC.

Fermo restando quanto sopra, si specifica che non potrà ritenersi verificato un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite ove il mancato rispetto dei Requisiti Minimi da parte delle Obbligazioni derivi unicamente dalla circostanza che (a) la durata residua delle Obbligazioni risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti Minimi come applicabili sulla base della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC; ovvero (b) le Obbligazioni eccedano i limiti previsti da talune eccezioni previste ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC in deroga ai requisiti generali per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili.

Si specifica, altresì, che potrà considerarsi non ragionevolmente prevedibile dall'Emittente alla Data di Emissione, il mancato rispetto dei Requisiti Minimi da parte di tutte o alcune delle Obbligazioni che risulti (i) da qualsiasi normativa, volta ad implementare le Proposte della Commissione Europea, nella misura in cui questa si applichi all'Emittente o al Gruppo, che differisca, sotto qualsiasi profilo, rispetto ai termini formulati nelle Proposte della Commissione Europea, ovvero, se le Proposte della Commissione Europea sono state modificate alla Data di Emissione, nella versione come modificata a tale data (ivi inclusa l'ipotesi in cui le Proposte della Commissione Europea non siano del tutto implementate), ovvero (ii) da un'interpretazione ufficiale o da un'applicazione delle Proposte della Commissione Europea all'Emittente o al Gruppo (ivi inclusa un'interpretazione o una pronuncia di qualsiasi giudice o autorità) che differisca, sotto qualsiasi profilo, dall'interpretazione o applicazione di tali proposte alla Data di Emissione.

"**Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC**" indica ogni legge, regolamento, requisito, linea guida, standard e policy pro tempore vigenti e relativi ai requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili e/o degli strumenti di assorbimento delle perdite previsti, emanati o adottati dalla Repubblica Italiana, dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea, dal Financial Stability Board e/o dal Parlamento Europeo o dal Consiglio dell'Unione Europea e vigenti nella Repubblica Italiana, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo la

BRRD, gli atti delegati o di attuazione (quali gli standard tecnici di natura regolamentare (regulatory technical standards)) adottati dalla Commissione Europea applicabili in generale o nello specifico all'Emittente o al Gruppo Montepaschi, nonché ogni legge, regolamento, requisito, linea guida, standard e policy pro tempore vigenti relativi ai requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili e/o degli strumenti di assorbimento delle perdite previsti, emanati o adottati da qualsiasi autorità competente e/o autorità di risoluzione (sia che tale legge, regolamento, requisito, linea guida, standard o policy abbia un ambito applicativo generale sia che si applichi specificamente nei confronti dell'Emittente o del Gruppo).

Le Condizioni Definitive riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di Rimborso Anticipato, in particolare la/e data/e ovvero la modalità di comunicazione della/e stessa/e, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito web dell'Emittente, nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire con il relativo prezzo di rimborso anticipato (che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale o, nel caso di Obbligazioni Zero Coupon almeno pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'interesse implicito maturato alla Data di Rimborso Anticipato, calcolato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) (il "**Valore di Rimborso Anticipato**") ed il periodo di preavviso applicabile.

In caso sia prevista la facoltà di Rimborso Anticipato in favore dell'Emittente, quest'ultimo si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il prestito alla Data di Rimborso Anticipato o a partire dalla Data di Rimborso Anticipato e successivamente, qualora non abbia già esercitato tale facoltà, alle ulteriori Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Emittente con un termine di preavviso indicato nelle Condizioni Definitive.

In ogni caso, qualora una Data di Rimborso Anticipato non fosse un Giorno Lavorativo (come definito nelle Condizioni Definitive), il pagamento avverrà secondo le regole della Convenzione di Calcolo prevista dalle Condizioni Definitive.

(ii) Modalità di ammortamento del prestito

Le Obbligazioni a Tasso Fisso potranno essere rimborsate mediante ammortamento periodico come indicato nelle Condizioni Definitive, ove verranno altresì riportati l'indicazione dei termini e le modalità del piano di ammortamento.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della Convenzione di Calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

E' fatto salvo quanto indicato nel precedente paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

4.9 Indicazioni del tasso di rendimento e metodo di calcolo

(i) Indicazione del tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo a scadenza di ciascun Prestito Obbligazionario, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, è indicato nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni *Step-Up Callable* o *Step-Down Callable* il rendimento è indicato anche con riferimento a ciascuna Data di Rimborso Anticipato.

(ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il tasso di rendimento è calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta, sulla base del Prezzo di Emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari. Esso rappresenta il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma del valore attuale di tutti i flussi di cassa (comprensivi di capitale ed interessi) attesi dell'Obbligazione al Prezzo di Emissione. Il tasso di rendimento effettivo viene calcolato assumendo che:

- i) il titolo venga detenuto fino a scadenza con riferimento a tutte le Obbligazioni ed in aggiunta, per le Obbligazioni *Step-Up Callable* o *Step-Down Callable*, nell'ipotesi che sia detenuto fino a ciascuna Data di Rimborso Anticipato,
- ii) che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al tasso di rendimento effettivo medesimo nel caso di Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, Obbligazioni *Step-Up/Step Down*, Obbligazioni *Step-Up Callable / Step-Down Callable*. Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor* e a Tasso Misto con possibilità di *Cap e/o Floor*, il rendimento effettivo sarà determinato considerando ai fini del calcolo delle cedole variabili, un valore del Parametro di Indicizzazione rilevato in prossimità della data di redazione delle Condizioni Definitive ed in ipotesi di costanza del valore medesimo tenendo conto del valore minimo e massimo eventualmente previsto per le Cedole Variabili,e
- iii) in ipotesi di assenza di eventi di credito relativi all'Emittente con riferimento a tutte le Obbligazioni.

4.10 Rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del TUB.

4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse

L'emissione delle Obbligazioni è deliberata da parte dell'organo competente dell'Emittente così come specificata nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito. In data 27 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di autorizzare il plafond di nuove emissioni di valori mobiliari per l'anno 2019. Nella medesima data il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di autorizzare, tra l'altro, l'aggiornamento del presente Programma.

L'eventuale emissione di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale avverrà secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.M. attuativo dell'art. 8 comma 4 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106 e dovrà essere di volta in volta trasmessa comunicazione preventiva alla Consob.

4.12 Data di emissione delle Obbligazioni

La data di emissione di ciascun Prestito (la "**Data di Emissione**") sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità

Il presente Prospetto di Base non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi").

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act of 1933*, come rivisto, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad alcuna persona statunitense (c.d. "*U.S. Person*"), né in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Conformemente alle disposizioni dello *U.S. Commodity Exchange Act*, la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dalla *U.S. Commodity Futures Trading Commission* ("**CFTC**").

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte nel Regno Unito, se non conformemente alle disposizioni applicabili del *Financial Services Markets Act 2000* ("**FSMA**"). Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA.

4.14 Regime fiscale

Quanto segue è una mera sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base e applicabile a certe categorie di investitori ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente e non fanno parte, pertanto, dei Termini e Condizioni delle Obbligazioni. Tali informazioni di seguito riportate sono riferibili alla data di pubblicazione del Prospetto di Base e restano soggette a possibili modifiche normative che potrebbero avere effetti retroattivi; fermo restando che potrebbero risultare applicabili, a seconda delle circostanze e dei casi, anche disposizioni fiscali di paesi diversi dall'Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense.

Quanto segue non intende quindi essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali derivanti dall'acquisto, dalla detenzione e dalla cessione delle Obbligazioni. Gli Investitori sono in ogni caso tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

1. Regime fiscale dei redditi di capitale

Investitori Italiani

Gli interessi, i premi e gli altri proventi (di seguito "**Interessi**") delle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) sono soggetti – nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo del 1° aprile 1996 n. 239, come successivamente modificato ed integrato ("**Decreto 239**") – ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente applicata con l'aliquota del 26%.

Qualora l'Emittente intenda emettere Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale ("**TREM**"), si precisa che agli Interessi delle Obbligazioni, se e in quanto erogati alle persone fisiche non esercenti attività di impresa che sottoscrivano o detengano i predetti Titoli, è applicabile (secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Decreto 239) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura ridotta del 5%, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c), del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106.

Ai sensi del Decreto 239, sono soggetti ad imposta sostitutiva prelevata a titolo definitivo, gli Interessi derivanti dal possesso delle Obbligazioni, per la parte maturata durante il periodo di possesso, percepiti dai seguenti

soggetti: (i) le persone fisiche che non esercitano attività commerciale cui i proventi delle Obbligazioni sono correlati (salvo che non abbiano optato per il regime del Risparmio Gestito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 – il "**Decreto 461**"), (ii) i soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("**TUIR**") con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, (iii) gli enti pubblici e privati non esercenti attività commerciale o (iv) i soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ("**IRES**") (di seguito collettivamente definiti, "**Investitori non Commerciali**").

L'imposta sostitutiva è prelevata a titolo di acconto ove gli Interessi in esame vengano invece conseguiti nell'esercizio di attività commerciale dai soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (iii).

Laddove gli Interessi siano percepiti da (i) società commerciali, (ii) da enti commerciali di cui all'art. 73 del TUIR, ovvero (iii) da una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero, l'imposta sostitutiva non è applicabile ma detti Interessi concorrono alla formazione della base imponibile IRES ed eventualmente, a seconda dello status dell'investitore, all'imposta regionale sulle attività produttive ("**IRAP**").

A determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione delle Obbligazioni) e tenuto conto di alcune restrizioni, gli Interessi percepiti da persone fisiche residenti in Italia che detengano le Obbligazioni non nell'esercizio di un'attività di impresa ovvero da enti di previdenza obbligatoria di cui al Decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 509 e al Decreto legislativo del 10 febbraio 1996 n. 103, sono esenti dalla suddetta imposta sostitutiva se le Obbligazioni sono incluse in un piano di risparmio a lungo termine che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 1, commi 88-114 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 ovvero dell'art. 1, commi 211-215 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, e delle relative disposizioni di attuazione ("**PIR**").

Il Decreto 239 prevede che l'imposta sostitutiva sia applicata dalle banche, Società di intermediazione mobiliare, compagnie fiduciarie, Società di Gestione del Risparmio e agenti di cambio nonché dagli intermediari di cui al decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 2 aprile 2001 (gli "**Intermediari**") che comunque intervengono nella riscossione degli Interessi. Nel caso in cui le Obbligazioni non siano depositate presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata a cura dell'intermediario che eroga i proventi o dall'Emittente.

Investitori esteri

Gli Interessi delle Obbligazioni percepiti da investitori non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano riferibili, non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239 a condizione che le Obbligazioni vengano depositate presso un Intermediario italiano e che presentino un'autocertificazione (di cui al DM del 12 dicembre 2001) dalla quale risulti essere l'effettivo beneficiario degli Interessi nonché residente in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane (tali paesi sono attualmente identificati nella lista di cui Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come tempo per tempo modificato ai sensi dell'Articolo 11(4)(c) del Decreto 239 – la c.d. "**White List**"). Non sono altresì soggetti all'imposta sostitutiva gli Interessi corrisposti a: (i) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (ii) investitori istituzionali, ancorché privi di soggettività tributaria, residenti in uno Stato incluso nella White List; ovvero a (iii) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno Stato estero.

Al fine di beneficiare dell'esenzione da imposta sostitutiva, gli investitori non residenti che abbiano depositato le Obbligazioni in Italia presso un Intermediario devono dichiarare al depositario, utilizzando un apposito form, di avere i requisiti richiesti per l'esenzione. La predetta dichiarazione, che non è richiesta per i soggetti sub (i) e (iii), deve essere resa in conformità alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001.

Laddove l'investitore non residente non possa beneficiare del predetto regime di esenzione, gli Interessi scontano l'imposta sostitutiva secondo l'aliquota applicabile *ratione temporis*. Saranno tuttavia applicabili le eventuali riduzioni o esenzioni d'imposta previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l'Italia ed il Paese di residenza dell'investitore, al soddisfacimento delle condizioni ivi previste.

2. Regime fiscale delle plusvalenze

Investitori Italiani

I redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze) derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) e che non costituiscono redditi di capitale, realizzati da Investitori non Commerciali, sono determinati ai sensi dell'art. 68 del TUIR e soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, disciplinata dal Decreto 461. Detta imposta sostitutiva si applica attualmente con aliquota del 26%.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione (art. 5 del Decreto 461) ed i regimi opzionali del risparmio amministrato (art. 6 del Decreto 461) e del risparmio gestito (art. 7 del Decreto 461).

(i) Il regime della dichiarazione

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 461, le plusvalenze realizzate da Investitori non Commerciali, in seguito alla vendita o al rimborso delle Obbligazioni sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva. Secondo il regime della dichiarazione, tali soggetti devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

(ii) Il regime del Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, gli Investitori non Commerciali possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o rimborso delle Obbligazioni. L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano depositate in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani e (ii) l'investitore opti per l'applicazione di tale regime. In tal caso, le eventuali minusvalenze derivanti da cessione o rimborso delle Obbligazioni sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. In tale regime, quindi, l'investitore non deve indicare le plusvalenze nella sua dichiarazione dei redditi.

(iii) Il regime del Risparmio Gestito

In alternativa ai precedenti due regimi impositivi, gli Investitori non Commerciali possono optare per il regime del Risparmio Gestito conferendo l'incarico di gestione patrimoniale ad un Intermediario residente autorizzato. Nell'ambito di tale regime, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dagli Investitori non Commerciali sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono assoggettate dall'Intermediario ad un'imposta sostitutiva del 26%. Nell'ambito di tale regime, l'eventuale risultato negativo della gestione maturato in un anno può essere computato in diminuzione del

risultato positivo della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. In tale regime, l'investitore non deve indicare le plusvalenze nella sua dichiarazione dei redditi.

A determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione delle Obbligazioni) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non nell'esercizio di un'attività di impresa ovvero da enti di previdenza obbligatoria di cui al Decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 509 ed al Decreto legislativo del 10 febbraio 1996 n. 509, sono esenti della suddetta imposta sostitutiva se le Obbligazioni sono incluse in un PIR.

Ove l'investitore sia (i) una società commerciale, (ii) un ente commerciale di cui all'art. 73 del TUIR o (iii) una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse, le relative plusvalenze non saranno soggette ad imposta sostitutiva ma dovranno essere incluse nella dichiarazione annuale dei redditi dell'investitore e per l'effetto essere assoggettate ad IRES ed, eventualmente, in base allo status dell'investitore, ad IRAP.

Investitori esteri

Le plusvalenze realizzate da investitori esteri non sono soggette a tassazione in Italia, qualora la cessione o il rimborso riguardi Obbligazioni negoziate in mercati regolamentati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), n. 2, del TUIR.

Laddove le Obbligazioni non siano negoziate in mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 5(5) del Decreto 461 la predetta imposta sostitutiva non sarà comunque applicabile agli investitori esteri, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano riferibili, ove questi presentino all'intermediario presso il quale i titoli sono depositati un'autocertificazione (di cui al DM 12 dicembre 2001) dalla quale risulti che: (a) siano i beneficiari effettivi del relativo reddito e (b) siano fiscalmente residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti all'imposta sostitutiva le plusvalenze realizzate da: (i) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (ii) investitori istituzionali, ancorché privi di soggettività tributaria, residenti in uno Stato o territorio che consentono un adeguato scambio di informazioni; ovvero a (iii) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno Stato estero.

In tali casi, se detti investitori esteri, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano riferibili, depositano le Obbligazioni presso un Intermediario italiano, per beneficiare del predetto regime di esenzione dovranno tempestivamente dichiarare al depositario il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'esenzione mediante apposita autocertificazione.

Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali esenzioni d'imposta previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l'Italia ed il Paese di residenza dell'investitore.

3. Imposta di Successione e Donazione in Italia

Ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento delle Obbligazioni a causa di morte ovvero *inter vivos* a titolo gratuito è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

(i) trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000: 4%;

(ii) trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado ed affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000;

(iii) trasferimenti a favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il beneficiario sia portatore di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica sul valore eccedente Euro 1.500.000, per ciascun erede o beneficiario.

4. Imposta di bollo

Sulle comunicazioni periodiche relative al deposito titoli inviate dagli intermediari finanziari alla propria clientela è dovuta un'imposta di bollo proporzionale su base annuale.

Tale imposta si applica attualmente con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso occorre far riferimento al valore di acquisto degli strumenti finanziari.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura massima di Euro 14.000 se il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica.

L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli Investitori residenti che non residenti a condizione che le Obbligazioni siano detenute presso un Intermediario avente sede in Italia.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere offerte in sottoscrizione (i) senza prevedere alcuna condizione, ovvero (ii) subordinando l'adesione all'offerta ad una – ovvero una combinazione – delle seguenti condizioni:

- (a) con apporto di cd. "denaro fresco" da parte del potenziale investitore. Per "denaro fresco" si intende l'apporto di nuova liquidità da parte del sottoscrittore che non sia riveniente dallo smobilizzo di prodotti e strumenti finanziari in giacenza presso le società del Gruppo MPS, ivi compresi OICR distribuiti dalle banche del Gruppo MPS e polizze assicurative, e che comporti un saldo di liquidità positiva netta, alla data di regolamento dell'emissione, pari almeno al controvalore di Obbligazioni prenotate, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- (b) da parte di nuova clientela. Per "nuova clientela" si intende quella clientela che non ha rapporti in essere con una o più società del Gruppo MPS e che sia stata acquisita alla o a decorrere da una data indicata nelle Condizioni Definitive da parte dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento nell'area geografica (provincia e/o comune) specificata nelle Condizioni Definitive; e/o
- (c) ove la Banca emetta Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM), l'Offerta, in applicazione dell'art. 8, comma 4, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa.

Specifiche indicazioni relative alle condizioni alle quali l'offerta è subordinata saranno contenute nelle Condizioni Definitive.

5.1.2 Ammontare totale dell'emissione/offerta

L'importo nominale massimo complessivo di ciascun Prestito Obbligazionario (l'"**Ammontare Totale**") emesso a valere sul Programma sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento potrà, previo accordo con l'Emittente, aumentare o ridurre l'Ammontare Totale del Prestito, dandone comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

(i) Periodo di Offerta, comprese possibili modifiche

Il periodo di validità di ogni Offerta di Obbligazioni (il "**Periodo di Offerta**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive ad esso relative e, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, potrà essere fissato dall'Emittente ovvero, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), dal Responsabile del Collocamento, previo accordo con

L'Emittente, in modo tale che detto periodo abbia termine prima della Data di Godimento ovvero successivamente a quest'ultima.

L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, previo accordo con l'Emittente, alla chiusura anticipata dell'Offerta nei casi specificati nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'accettazione di ulteriori richieste per:

- mutate esigenze dell'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), del Responsabile del Collocamento;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'Ammontare Totale del prestito obbligazionario, indicato nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento darà comunicazione della chiusura anticipata dell'offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB. Le adesioni al Prestito pervenute prima della chiusura anticipata saranno soddisfatte secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.2.2.

L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento si riserva la facoltà nel corso del Periodo di Offerta, previo accordo con l'Emittente, di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB; su tale avviso saranno altresì comunicate le eventuali Date di Regolamento successive.

Qualora l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, coloro che hanno aderito alla sottoscrizione del Prestito prima di detta pubblicazione potranno, ai sensi di quanto previsto dall'art 95 *bis* del Testo Unico della Finanza e dalla Direttiva Prospetto, revocare la propria sottoscrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento sul sito internet dell'Emittente e tramite deposito presso la CONSOB, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile sarà comunque indicata nel supplemento. La pubblicazione del supplemento potrebbe avvenire anche dopo la chiusura dell'offerta.

Si fa presente che la data di consegna delle Obbligazioni coincide con la Data di Regolamento delle stesse.

(ii) Procedura di sottoscrizione

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e/o dei soggetti incaricati del Collocamento, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario (i "**Soggetti Incaricati del Collocamento**"). L'Emittente, ovvero il Responsabile del

Collocamento se diverso dall'Emittente, si riserva la possibilità di nominare nel corso del Periodo di Offerta ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento la cui identità sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

La prenotazione delle Obbligazioni relative a ciascun Prestito sarà effettuata mediante consegna dell'apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente ovvero dal suo mandatario speciale, disponibile presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Qualora il sottoscrittore non intrattenga un rapporto di clientela con l'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, gli potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente o di un deposito titoli, ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate. In caso di mancata assegnazione delle Obbligazioni per qualsiasi ragione (ivi inclusa l'ipotesi di annullamento dell'offerta), la totalità degli importi versati in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà corrisposta al richiedente senza aggravio di alcun onere a suo carico.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se il medesimo e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento effettueranno il collocamento delle Obbligazioni mediante offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del TUF. In tali casi, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore secondo quanto previsto dall' articolo 30, comma 6 del TUF. La data ultima di adesione all'offerta fuori sede e le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento si riservano altresì la facoltà, che sarà indicata nelle Condizioni Definitive, di offrire le Obbligazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*) secondo quanto previsto dall'articolo 32 del TUF.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se il medesimo e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento effettuerà/effettueranno il collocamento delle Obbligazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del D.Lgs. 206/2005 come successivamente modificato e integrato (il "**Codice del Consumo**"), l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data della conclusione del contratto, ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui all'articolo 67-*undecies* del Codice del Consumo, se tale data è successiva a quella della conclusione del contratto. Pertanto, l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata dall'investitore entro il detto termine di 14 (quattordici) giorni. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima di adesione all'offerta effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza e le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore.

Fatto salvo quanto sopra previsto in relazione all'esercizio del diritto di recesso in caso di adesione mediante offerta fuori sede o *online*, nelle Condizioni Definitive verrà indicato se le domande di adesione sono revocabili ovvero irrevocabili, fermi restando i casi di revoca *ex lege*. Qualora sia prevista la revocabilità delle adesioni, detta facoltà potrà essere esercitata, a prescindere dalle modalità di adesione, entro il termine dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta in sede. Le adesioni saranno quindi revocabili fino alla data di chiusura del Periodo di

Offerta ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima. Decorsi tali termini, le adesioni diventeranno irrevocabili da parte dell'investitore.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvo il caso di ritiro dell'offerta sotto indicato, l'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta.

L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento si riserva, inoltre, la facoltà, previo accordo con l'Emittente, di non dare inizio all'Offerta ovvero di ritirare l'Offerta, qualora successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque prima dell'inizio del Periodo di Offerta ovvero nel corso del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni dovessero verificarsi circostanze straordinarie che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta. In tal caso l'offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate, eventualmente versate dall'investitore in un deposito temporaneo infruttifero costituito presso il Soggetto Incaricato del Collocamento, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore.

Le decisioni dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento di cui al presente paragrafo 5.1.4 saranno comunicate al pubblico da parte dell'Emittente entro la fine del Periodo di Offerta, ovvero entro la Data di Emissione, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/dei Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB nonché a coloro che avevano già sottoscritto l'Offerta oggetto del ritiro.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una ovvero al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**").

Entro i limiti dell'Ammontare Totale non è previsto un limite massimo delle Obbligazioni che potranno essere sottoscritte da ciascun investitore.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "**Date di Regolamento**" e ciascuna una "**Data di Regolamento**"). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario.

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate alla Data di

Godimento saranno regolate, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito Obbligazionario, alla Data di Godimento stessa. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile che potrà essere anche successiva alla chiusura del Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturati giornalmente (*dietimi*) tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Si rappresenta che nel caso di estensione del Periodo di Offerta ai sensi del precedente paragrafo 5.1.3, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno indicate nel comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione (ovvero, se del caso, del Prezzo di Emissione maggiorato del rateo di interessi maturato alla Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento), presso il Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto l'adesione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. dal Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto l'adesione.

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro cinque giorni lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul proprio sito internet e/o sul sito internet dell'Emittente, se diverso dal Responsabile del Collocamento.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 Piano di ripartizione ed assegnazione Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.1.1 "Condizioni alle quali l'offerta è subordinata" della presente Nota Informativa, le Obbligazioni sono destinate alla clientela dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Le Offerte avranno luogo esclusivamente in Italia e saranno effettuate tramite il Responsabile del Collocamento e il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento indicati nelle Condizioni Definitive. Pertanto, il presente Prospetto di Base non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act of 1933*, come rivisto, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad alcuna persona statunitense (c.d. "*U.S. Person*"), né in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora i Soggetti Incaricati del Collocamento e i distributori dovessero riscontrare che l'adesione all'offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti negli Stati Uniti ovvero

negli Altri Paesi sopra indicati, i Soggetti Incaricati del Collocamento potranno compiere gli atti che riterranno più opportuni ai fini della gestione di detta violazione dandone, a titolo meramente informativo, comunicazione all'Emittente.

Per ciascun Prestito le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione, fatta salva la verifica della effettiva sussistenza della/e condizione/i finale/i di adesione all'offerta ai sensi del precedente paragrafo 5.2.1.

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, qualora durante il Periodo di Offerta l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento ritenessero opportuno procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.1.3, si procederà a sospendere immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta è comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente nonché sul sito del Responsabile del Collocamento e del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento prontamente e comunque entro i 3 giorni successivi alla suddetta sospensione dell'accettazione delle richieste; copia dell'avviso è trasmessa alla CONSOB contestualmente alla pubblicazione.

Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.3 Prezzo di emissione e di offerta

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.6 in tema di pagamento del rateo interessi, il prezzo a cui saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**"), espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. I Prestiti possono essere emessi alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione) o sotto la pari (per un valore inferiore al valore nominale di ciascuna Obbligazione).

La componente obbligazionaria è determinata tramite attualizzazione dei flussi di cassa, per interessi e capitale, pagati dalle Obbligazioni utilizzando fattori di sconto ricavati in base alla curva dei tassi Interest Rate Swap della valuta di denominazione del titolo, quotati sul mercato, a cui può essere applicato uno *spread* in ragione del merito di credito dell'Emittente. Tale merito di credito è determinato considerando, per tutta la durata dell'Obbligazione, uno *spread* calcolato tenendo conto della quotazione sul mercato secondario, rilevato sugli information providers Bloomberg e/o Reuters, di titoli "benchmark" dell'Emittente individuati secondo criteri ricollegabili alla maggiore liquidità (con riferimento all'importo di emissione e al volume degli scambi) o, laddove non disponibili, di titoli di emittenti aventi caratteristiche comparabili in termini di merito di credito.

Alla data del presente Prospetto di Base, l'eventuale componente derivativa è calcolata per le:

- Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor* e le Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap e/o Floor*, in base al modello di *pricing Black*⁵;
- Obbligazioni *Step-Up Callable/Step-Down Callable* secondo un modello che si avvale di metodi numerici *backward*⁶.

Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni potrà includere commissioni di collocamento, commissioni di sottoscrizione e/o costi di garanzia e/o costi di strutturazione e/o altri oneri o costi quali, a titoli esemplificativo, quelli connessi alla gestione del rischio finanziario. L'ammontare di tali commissioni e/o costi verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, non sono previsti commissioni, costi, spese od imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione specificatamente poste a carico dei sottoscrittori.

Qualora l'investitore, al momento della sottoscrizione, non intrattenga alcun rapporto con il Soggetto Incaricato del Collocamento, potranno invece essere previste spese connesse all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero. Potrebbero essere previste spese aggiuntive per la tenuta del conto corrente e/o di un deposito titoli e/o per il versamento in un deposito infruttifero delle somme corrispondenti al controvalore delle Obbligazioni sottoscritte.

5.4 Collocamento e Sottoscrizione

5.4.1 Soggetti Incaricati del Collocamento

I Soggetti Incaricati del Collocamento, anche organizzati in un Consorzio di Collocamento, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente agirà in qualità di Responsabile del Collocamento, ovvero di soggetto che coordina e dirige l'attività di collocamento dei Prestiti. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di conferire per taluni Prestiti l'incarico di Responsabile del Collocamento ad altra società sia interna che esterna al Gruppo Montepaschi. Qualora l'Emittente si avvalga di tale facoltà, l'identità del Responsabile del Collocamento sarà resa nota nelle Condizioni Definitive.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A..

5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Eventuali accordi di sottoscrizione a fermo ovvero di collocamento relativi alle Obbligazioni, gli elementi caratteristici degli stessi, nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti che assumono l'impegno saranno indicati nelle

⁵ Si tratta di un modello teorico utilizzato per la valutazione di un contratto di opzione utilizzando parametri quali il livello dei tassi di interesse, il valore corrente del sottostante, il prezzo d'esercizio, il tempo residuo fino all'esercizio e la volatilità del sottostante l'opzione stessa. Nel caso di tassi negativi viene adottato il modello di Shifted Log Normal (estensione del modello di Black).

⁶ Si tratta di modelli che sfruttano lo sviluppo dei diversi sentieri che le variabili sottostanti possono percorrere, valutando ad ogni nodo il valore attuale dei flussi futuri e le probabilità di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato.

Condizioni Definitive. L'ammontare complessivo delle commissioni di sottoscrizione e/o costi di garanzia eventualmente corrisposti a fronte di tale impegno sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione/collocamento

Le Condizioni Definitive indicheranno la data in cui saranno conclusi eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento fra l'Emittente, il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento ed il Responsabile del Collocamento (ove non coincidente con l'Emittente). La data di conclusione di tali accordi, ove stipulati, sarà comunque antecedente a quella di inizio del Periodo di Offerta.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

6.1 Ammissione alla quotazione

Alla Data del presente Prospetto di Base, l'Emittente non ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A. il giudizio di ammissibilità del Programma sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT o altro mercato regolamentato. Al riguardo, l'Emittente si riserva la facoltà (anche per il tramite di soggetti terzi) di poter richiedere, nel rispetto dei requisiti normativi e regolamentari applicabili, il giudizio di ammissibilità del Programma alla quotazione presso il MOT ovvero altro mercato regolamentato.

L'Emittente si impegna a richiedere, anche per il tramite di soggetti terzi, l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su Euro TLX, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euro TLX S.p.A., sul quale la controllata MPS Capital Services S.p.A. svolge il ruolo di *specialist*, ovvero su un altro sistema multilaterale di negoziazione, riservandosi di indicare nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale ha richiesto ovvero richiederà l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni.

Non vi è garanzia che la domanda di ammissione delle Obbligazioni presso un sistema multilaterale di negoziazione sia effettivamente accolta.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla Data del presente Prospetto di Base, risultano ammessi alle negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione "Euro TLX" gestito da "TLX S.p.A", strumenti finanziari della stessa classe di quelli emessi a valere sul presente Prospetto di Base.

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato il nome del soggetto che, ai sensi del presente paragrafo 6, assumerà l'impegno ad effettuare le operazioni di acquisto/vendita delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione prescelto.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì indicate le modalità di svolgimento delle operazioni di acquisto/vendita delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione (ivi compreso lo *spread* massimo denaro/lettera che sarà applicato da parte dell'intermediario incaricato di effettuare tali operazioni).

Negoziazione su sistemi di internalizzazione interni al Gruppo Montepaschi

Le Obbligazioni saranno negoziate sul SI DDT. L'esecuzione degli ordini di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni da parte dell'Internalizzatore Sistemático avverrà secondo le regole di funzionamento proprie di tale sistema di negoziazione cui si farà rinvio nelle Condizioni Definitive. Nelle Condizioni Definitive saranno altresì indicati il soggetto che negozierà in regime di internalizzazione sistematica (attualmente MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.) e le modalità secondo le quali saranno forniti i prezzi di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni.

Il prezzo determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive potrà essere aumentato (in caso di acquisto da parte del cliente) o diminuito (in caso di vendita da parte del cliente) di un margine coerente con le *policy* interne tempo per tempo vigenti.

L'esecuzione degli ordini di vendita provenienti dai clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento e la liquidità del titolo verranno garantiti da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in regime di internalizzazione sistematica.

L'Emittente, infine, si riserva la facoltà (senza assunzione di alcun impegno al riguardo) di negoziare i titoli in contropartita diretta con gli investitori anche per il tramite degli intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi, anche di Gruppo.

Negoziazione su sistemi di internalizzazione esterni al Gruppo Montepaschi

Si evidenzia che la negoziazione e l'esecuzione degli ordini di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni su sistemi di internalizzazione esterni al Gruppo Montepaschi avverrà secondo le regole di funzionamento proprie di tali sistemi di negoziazione cui si farà rinvio nelle Condizioni Definitive ove verranno altresì fornite indicazioni sui soggetti disponibili a sostenere la liquidità dei titoli.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

La presenza di eventuali consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri di terzi o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperto.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, la presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi. Le informazioni contenute nel successivo paragrafo sono state riprodotte fedelmente e, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da terzi, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Rating attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti finanziari

Alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, il *rating* assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente:

Agenzia di Rating	Debito a Breve Termine	Outlook	Debito a Lungo Termine	Outlook	Data ultimo aggiornamento
DBRS	R-4	Stable	B(High)	Stable	19 giugno 2019
Fitch Ratings	B	-	B	Stable	12 luglio 2019
Moody's	(P)NP	-	Caa1	Negative	3 dicembre 2018

Moody's, Fitch e Scope Ratings GmbH sono stabiliti nel territorio dell'Unione Europea e sono registrati ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di *rating*.

Ai sensi della scala dei giudizi DBRS, il giudizio "R-4" indica un titolo a breve termine (o un portfolio di titoli a breve termine) di qualità speculativa per il quale la capacità di rimborso a breve termine è incerta ("*speculative credit quality*") e il giudizio "B(High)" indica un titolo di qualità speculativa alta per il quale è incerta la capacità di rimborso a lungo termine, in particolar modo in periodi di recessione economica.

Ai sensi della scala dei giudizi Fitch Ratings, il giudizio "B" indica impegni per i quali la capacità di rimborso tempestivo è minima e, in aggiunta, indica un'accreciuta vulnerabilità a cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni finanziarie ed economiche nel breve periodo ("*Minimal capacity for timely payment of financial commitments, plus heightened vulnerability to near term adverse changes in financial and economic conditions*").

Ai sensi della scala dei giudizi Moody's Investor Service, il giudizio "NP" indica emittenti valutati "Not Prime" e che, quindi, non si trovano in nessuna delle categorie di rating "Prime" ("*Issuers rated Not Prime do not fall*").

within any of the Prime rating categories”) e il giudizio "Caa1" indica un titolo di qualità speculativa ed un grado di rischio molto elevato. Il *rating* di breve termine è sul programma di emissioni e pertanto è un *rating* provvisorio (P).

Di seguito si riportano, in sintesi, i più recenti commenti delle agenzie di rating sull’Emittente:

DBRS (19 giugno 2019):) l’agenzia di *rating* DBRS Ratings Limited ha confermato i rating della Banca, inclusi il *rating* a lungo termine ‘B (high)’ e quello a breve termine ‘R-4’. L’*outlook* è confermato ‘*stable*’. La conferma dei rating di BMPS con tendenza “stabile” tiene conto dei progressi compiuti dalla Banca nel miglioramento della qualità dell’attivo attraverso la riduzione dello stock di esposizioni deteriorate (NPE). Ciononostante, lo stock di NPE rimane elevato e l’attuale piano industriale della Banca ne prevede una riduzione graduale. Inoltre, i rating tengono conto della debole redditività della Banca, che riflette ricavi modesti e rettifiche su crediti ancora elevate, e degli aumentati costi di funding sui mercati istituzionali. I rating valutano anche la stabile posizione di liquidità della Banca e i modesti buffer di capitale. Una pressione al rialzo sui rating richiederebbe un miglioramento significativo della qualità dell’attivo supportato da adeguati livelli di capitale, progressi nella generazione dei profitti e un migliorato accesso al mercato del funding istituzionale. Una pressione al ribasso potrebbe derivare da un indebolimento della raccolta e della liquidità o da un significativo deterioramento del capitale;

Fitch (12 luglio 2019): la conferma dei *rating* riflette i progressi della Banca in materia di qualità del credito, ottenuti principalmente tramite cessioni di sofferenze, che l’agenzia si aspetta di veder continuare. I rating riflettono anche l’opinione che la raccolta e la liquidità siano tutt’ora fortemente dipendenti dall’approvvigionamento a breve termine garantito dallo Stato e ottenuto dalla BCE, e che l’accesso al mercato dei capitali sia ancora incerto e vulnerabile ai cambiamenti nei *sentiment* di mercato. L’agenzia di rating ritiene che la capacità di MPS di generare valore dalla propria attività bancaria di base sia ancora limitata e che ci vorrà del tempo affinché la Banca riacquisti competitività e torni a livelli di redditività più sostenibili. L’*Outlook* ‘*Stable*’ riflette l’aspettativa che la Banca continui ad implementare il suo piano di ristrutturazione e che il contesto operativo non si deteriori. I *rating* potrebbero essere innalzati se la Banca dovesse ridurre drasticamente l’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti, mantenendo nel contempo un’adeguata capitalizzazione, ovvero se tornasse a livelli di redditività sostenibili mantenendo anche un buon controllo sulla qualità del credito. Il miglioramento dei rating richiederebbe inoltre evidenza della normalizzazione dei livelli di raccolta e di liquidità; e

Moody’s (3 dicembre 2018): l’agenzia di rating Moody’s ha portato il rating senior unsecured a lungo termine di BMPS a ‘Caa1’ da ‘B3’, confermando il rating sui depositi a lungo termine a ‘B1’ e il standalone baseline credit assessment (“BCA”) a ‘Caa1’. L’*outlook* a lungo termine sui depositi è stato modificato a ‘negative’ da ‘stable’, in linea con il negative outlook assegnato al debito senior unsecured. La conferma del BCA a ‘Caa1’ riflette il miglioramento della qualità dell’attivo, ma una rischiosità ancora molto alta, le pressioni sul capitale e una debole redditività. Lo stock di Crediti Deteriorati di BMPS è sensibilmente diminuito a seguito della cartolarizzazione delle Sofferenze e Moody’s si aspetta che la qualità dell’attivo continui a migliorare a seguito delle ulteriori cessioni di Crediti Deteriorati pianificate per i prossimi mesi. La capitalizzazione di BMPS è sotto pressione a causa dell’impatto dell’ampliamento dello spread sui titoli di Stato italiani. La Banca è tornata alla redditività nei primi tre trimestri del 2018 dopo molti trimestri di pesanti perdite; l’agenzia di rating ritiene tuttavia che BMPS debba ancora dimostrare la sostenibilità di questa redditività, dato lo stock di crediti deteriorati ancora in essere e la struttura del funding. La riduzione a ‘Caa1’ del rating a lungo termine sul senior unsecured riflette il limitato stock di strumenti senior a causa del rimborso, negli ultimi mesi, di importi rilevanti non sostituiti da nuove emissioni. Un miglioramento dei rating a lungo termine di BMPS sembra difficile nel breve termine, visto l’*outlook* negativo. Il BCA di BMPS potrebbe essere innalzato a seguito di progressi

tangibili e sostenibili nel raggiungimento degli obiettivi del Piano di Ristrutturazione, in particolare (i) ROA superiore allo 0,4%; (ii) incidenza dei Crediti Deteriorati su totale dei crediti inferiore al 15%; e (iii) aumento dei depositi o emissioni di strumenti di debito senior e subordinato non supportati da garanzie governative. Moody's potrebbe ridurre i rating del debito senior unsecured e dei depositi se lo stock di debito senior dovesse continuare a diminuire. Il BCA potrebbe peggiorare se (i) la Banca non dovesse tornare a generare profitto in maniera sostenibile; (ii) i ratios patrimoniali dovessero diminuire in maniera significativa; (iii) la Banca dovesse registrare significativi deflussi di depositi.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che rappresenta alla data del presente Prospetto di Base le scale di rating utilizzate dalla agenzie di rating Fitch, Moody's e DBRS.

FITCH		MOODY'S		DBRS	
L.T.	S.T.	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.
AAA	F-1+	Aaa	P-1	AAA	R-1 (high)
AA+	F-1+	Aa1	P-1	AA (high)	R-1 (high)
AA	F-1+	Aa2	P-1	AA	R-1 (mid)
AA-	F-1+	Aa3	P-1	AA (low)	R-1 (mid)
A+	F-1	A1	P-1	A (high)	R-1 (low)
A	F-1	A2	P-1	A	R-1 (low)
A-	F-2	A3	P-1	A (low)	R-1 (low)
BBB+	F-2	Baa1	P-2	BBB (high)	R-2 (high)
BBB	F-3	Baa2	P-3	BBB	R-2 (mid)
BBB-	F-3	Baa3	P-3	BBB (low)	R-2 (low), R-3
BB+	B	Ba1	Not Prime	BB (high)	R-4
BB	B	Ba2	Not Prime	BB	R-4
BB-	B	Ba3	Not Prime	BB (low)	R-4
B+	B	B1	Not Prime	B (high)	R-4
B	B	B2	Not Prime	B	R-5
B-	B	B3	Not Prime	B (low)	R-5
CCC+	C	Caa1	Not Prime		
CCC	C	Caa2	Not Prime		
CCC-	C	Caa3	Not Prime		
CC	C	Ca	Not Prime		
C	C	C	Not Prime		
DDD	D				
DD	D				
D	D				

Il Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle Agenzie di rating del credito ha introdotto talune norme volte a garantire che tutti i *rating* creditizi emessi da Agenzie di *rating* registrate nell'Unione Europea siano di qualità adeguata e siano emessi da Agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. Ai sensi di tale normativa le Agenzie di rating del credito che vogliono operare nell'Unione Europea devono stabilirsi e registrarsi presso un'autorità competente di uno Stato membro.

Le Agenzie di *rating* Moody's, Fitch e DBRS hanno sede nell'Unione Europea e sono registrate a norma del predetto Regolamento.

Per la durata di validità del Prospetto di Base, le informazioni riguardanti il *rating* aggiornato dell'Emittente saranno disponibili e consultabili sul sito internet della banca www.gruppomps.it.

Alla data del presente Prospetto di Base non è intenzione dell'Emittente richiedere che venga attribuito un *rating* alle Obbligazioni. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l'attribuzione di un livello di *rating* che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CONDIZIONI DEFINITIVE

al

PROSPETTO DI BASE

SUL PROGRAMMA DI OFFERTA

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI [A][TASSO FISSO]/[TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO PERIODICO]"/[ZERO COUPON]/[TASSO VARIABILE [CON POSSIBILITA' DI CAP E/O FLOOR]]/[TASSO MISTO[CON POSSIBILITA' DI CAP E/O FLOOR]]/[STEP UP/STEP DOWN, OBBLIGAZIONI STEP UP CALLABLE/STEP DOWN CALLABLE]

[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]]

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM).]

[[Tutta la] [Parte della] raccolta sarà [devoluta [a [una] "organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale"/ [a [una] organizzazione/i del "terzo settore – non profit"/[a [un] soggetto/i che persegue/ono finalità di [solidarietà]/[utilità sociale]] [destinato alla concessione di finanziamenti a soggetti [residenti]/ [domiciliati] in [province] [e/o] [comuni italiani]].]

[NEL CASO DI DESTINAZIONE DI PARTE DEL COLLOCATO A ENTI BENEFICIARI O DI DESTINAZIONE DI TUTTA O PARTE DELLA RACCOLTA ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI INSERIRE IL NOMINATIVO DEL BENEFICIARIO O LA PARTICOLARE DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI NELLA DENOMINAZIONE DEL PRESTITO]

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative all'Offerta delle obbligazioni di seguito descritte (di seguito, le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**"). Esso è stato predisposto ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta e/o di quotazione denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor*, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap e/o Floor* e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni *Step-Up/Step-Down*, Obbligazioni *Step-Up Callable/Step-Down Callable*" depositato presso la CONSOB in data 19 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0419255/19 del 18 luglio 2019 (inclusivo dei documenti inclusi mediante riferimento), [al Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data [__], a seguito di approvazione comunicata con nota n. [__] del [__] (*inserire per ciascun supplemento*) ,] al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 6 giugno 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota del 5 giugno 2019 n. prot. 0321600/19, incluso mediante riferimento nella Sezione II del Prospetto di Base e di ogni ulteriore supplemento al Documento di Registrazione di volta in volta pubblicato.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alle previsioni riportate al Capitolo 4, Paragrafi da 4.1 a 4.14 del Prospetto di Base, costituiscono i Termini e Condizioni delle Obbligazioni in oggetto.

La Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Le informazioni complete sull'Emittente [e] [,] [sull'Offerta] [e] [sulla Quotazione] possono essere ottenute sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione e dei relativi supplementi), [del/dei Supplemento/i al Prospetto di Base,] delle presenti Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e/o] [alla Quotazione] e degli eventuali avvisi indicati nelle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione), [il Supplemento al Prospetto di Base] e le Condizioni Definitive sono a disposizione per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente [www.gruppomps.it], [nonché sul sito *internet* del Responsabile del Collocamento [e/o] [del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] come di seguito definiti] [indicare siti internet rilevanti del/i Responsabili/e del Collocamento e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] [ovvero] [indicati nelle presenti Condizioni Definitive].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933, così come successivamente modificato e integrato (il *Securities Act*), e non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti d'America o a, o per conto di o a beneficio di, *U.S. person* eccetto che in talune operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal *Securities Act*. I termini usati nel presente paragrafo hanno il significato attribuito loro nella Regulation S ai sensi del *Securities Act*.

INFORMAZIONI ESSENZIALI		
1	Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/offerta	<p>[In relazione al collocamento delle Obbligazioni si configurano le seguenti ulteriori situazioni di conflitto di interessi: [●] (<i>indicare situazioni di conflitto d'interessi applicabili tra quelli di cui al paragrafo 3.1 (Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta) della Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa</i>)</p> <p>[●] (<i>Inserire l'indicazione di eventuali ulteriori interessi, anche non in conflitto</i>)</p>
2	Ragioni dell'Offerta e Impiego dei proventi	<p>Le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.</p> <p><i>[(Inserire indicazioni relative all'impiego dei proventi tra quelle previste all'interno della Nota Informativa – paragrafo 3.2 - del Prospetto di Base)</i></p> <p>[●] (<i>In caso di emissioni del tipo [Social Bond] [Bond Territoriale] inserire i dati identificativi del soggetto destinatario o la descrizione dei criteri identificativi dei beneficiari dei finanziamenti da erogare a valere sui proventi raccolti nonché ulteriori dettagli relativi all'emissione. Indicare inoltre per i [Social Bond] [Bond Territoriale] l'importo fisso ovvero la percentuale dell'importo nominale collocato da destinare al/i beneficiario/i.</i>)</p> <p>[●] (<i>In caso di emissioni di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale: l'ammontare complessivo raccolto sarà destinato dall'Emittente esclusivamente per favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito degli investimenti a medio e lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e al sostegno di progetti etici nei medesimi territori.</i>)</p>

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE		
3	Denominazione delle Obbligazioni	<p>[Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. [●] – [●]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso [●]]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico [●]]/ [Obbligazioni a Tasso Variabile] [con] [cap] [e] [floor] [●]/ [Obbligazioni a Tasso Misto] [con] [cap] [e] [floor] [●]/ [Obbligazioni Step-Up/Step-Down [●]]/ [Obbligazioni Step-Up Callable [●]]</p>

		[Obbligazioni Step-Down Callable [●]] Serie n. [●] <i>(includere la serie e la dicitura Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, se del caso)</i>
4	Codice ISIN	[●]
5	Valore Nominale unitario	[●]
6	Tranche	[Non applicabile] [IPOTESI DI EMISSIONE DI <i>TRANCHES</i> SUCCESSIVE NEL TEMPO AVENTI LO STESSO ISIN: [●] <i>(se fungibile con un Prestito già esistente, inserire i dettagli di tale Prestito, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni sono divenute fungibili)</i>] [IPOTESI DI <i>TRANCHES</i> EMESSE CONTEMPORANEAMENTE A FAVORE DI DIVERSI SOGGETTI: La <i>tranche</i> di Obbligazioni è riservata a/ai [●] <i>(inserire solo se l'offerta viene fatta contemporaneamente a favore di diversi soggetti).</i>]
7	Valuta di Emissione	[●]
8	Data di emissione delle Obbligazioni	[●]
9	Data di godimento degli interessi	Il godimento degli interessi delle Obbligazioni decorre dal [●] (la " Data di Godimento ").
10	[Data/e di Pagamento delle Cedola/e]	[Non applicabile] [Le Cedole saranno pagate in via posticipata [con frequenza [●]] in occasione delle seguenti Date di Pagamento: [●] <i>(inserire tutte le Date di Pagamento del Prestito Obbligazionario)</i>]
11	Data di Scadenza	Il Prestito ha una durata di [●] con scadenza [●] (la " Data di Scadenza ")
12	Rimborso	[Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza[, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 13] <i>(inserire in caso di Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable)</i> <i>(In caso di Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico)</i> [Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari tramite un ammortamento periodico secondo le [seguenti] modalità: [●] <i>(inserire dettagli del piano di ammortamento e le rispettive date di rimborso, ovvero rinviare a specifico Allegato)</i>]
13	Facoltà di Rimborso Anticipato	[Non applicabile] [A partire dal [●], è prevista la facoltà per l'Emittente di procedere al

	[Sezione applicabile alle sole <i>Obbligazioni Step-Up / Step-Down Callable</i>]	<p>rimborso anticipato, [in occasione di ciascuna Data di Pagamento Cedole] [in corrispondenza della/e Data/e di Pagamento Cedola [●]] ([ciascuna una] “Data di Rimborso Anticipato”).]</p> <p>L'Emittente procederà al rimborso anticipato del Prestito dandone comunicazione agli investitori con un preavviso minimo di giorni [●] mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet [●].]</p>
	Valore di Rimborso Anticipato	<p>Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione [alla pari]/[al/ai seguente/i valore/i:</p> <p>Data di Rimborso Anticipato [●] Valore di Rimborso Anticipato [●]] (<i>inserire i valori di rimborso anticipato per le Obbligazioni Step-Up Callable</i>)</p>
14	Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite	<p>[Non applicabile][Applicabile]</p> <p>[●] (<i>qualora applicabile, si specificano la/e Data/e di Rimborso Anticipato o le relative modalità di comunicazione (es. avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente), il Valore di Rimborso Anticipato (ovvero le modalità di calcolo di tale valore nel caso di Obbligazioni Zero Coupon) e le modalità e termini di esercizio</i>)</p>
15	Disposizioni relative agli interessi	<p>[(<i>In caso di obbligazioni a tasso fisso</i>)</p> <p>[Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni (il "Tasso di Interesse") è pari a [●]% lordo annuo].]</p> <p>[(<i>In caso di Obbligazioni Zero Coupon</i>)</p> <p>[Gli interessi lordi, corrisposti in corrispondenza della Data di Scadenza e rappresentati dalla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione, sono pari a [●]. (gli "Interessi").</p> <p>Gli Interessi sono corrisposti in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.]]</p> <p>[(<i>In caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor</i>)</p> <p>Le Cedole Variabili saranno calcolate ad un tasso annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione, [maggiorato/diminuito] del Margine]].</p> <p>Il tasso di interesse annuo lordo della/e Cedola/e Variabile/i sarà dunque calcolato secondo la seguente formula [●].]</p> <p>[(<i>In caso di Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor</i>)</p> <p>[[Alla/e Data/e di Pagamento del [●]/A partire dalla Data di Pagamento del [●](inclusa) e fino alla [●] (inclusa) sarà/saranno corrisposta/e una Cedola Fissa/ Cedole Fisse calcolata/e al tasso lordo annuo pari al [●]%</p>

		<p>lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale)./[Alle seguenti Date di Pagamento saranno corrisposte Cedole Fisse calcolate sulla base di un tasso di interesse lordo annuo fisso [crescente] [decescente] di seguito indicato:</p> <p>[Dat[a/e] di Pagamento [●] Tasso di Interesse Annuo Lordo [●]%(<i>inserire per ciascuna cedola</i>)].</p> <p>[Alla/e Data/e di Pagamento del [●]/A partire dalla Data di Pagamento del [●](inclusa) e fino alla [●] (inclusa),] saranno corrisposte Cedole Variabili calcolate ad un tasso annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione, [maggiorato/diminuito] del Margine] .</p> <p>Il tasso di interesse annuo lordo della/e Cedola/e Variabile/i sarà dunque calcolato secondo la seguente formula [●]</p> <p>[(<i>In caso di Obbligazioni Step Up/Step Down, Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable</i>)</p> <p>[Il tasso di interesse fisso delle Obbligazioni è [crescente] / [decescente] durante la vita del Prestito ed è pari a:</p> <p>[Dat[a/e] di Pagamento [●] Tasso di Interesse Annuo Lordo [●]%(<i>inserire per ciascuna cedola</i>)]</p>
16	Cap	<p>[Non applicabile] [[[●]% annuo lordo] [applicabile in relazione a ciascuna Cedola Variabile]/[In relazione alla/e Cedola/e Variabile/pagabile/i alla/e seguente/i Data/e di Pagamento [[●] [e][,] [●][,] [●]%(<i>inserire per ogni Cedola Variabile che prevede Cap diversi</i>)]] La presenza del <i>Cap</i> comporta che il tasso nominale annuo lordo [di ciascuna] [della relativa] Cedola Variabile non potrà essere superiore [a [●]%(<i>al corrispondente valore indicato del Cap</i>)].</p>
17	Floor	<p>[Non applicabile] [[[●]% annuo lordo]/[●] [applicabile in relazione a ciascuna Cedola Variabile]/[In relazione alla/e Cedola/e Variabile/pagabile/i alla/e seguente/i Data/e di Pagamento [[●] [e][,] [●][,] [[●]%(<i>inserire per ogni Cedola Variabile che prevede Floor diversi</i>)]] La presenza del <i>Floor</i> comporta che il tasso nominale annuo lordo [di ciascuna] [della relativa] cedola variabile non potrà essere inferiore [a [●]%(<i>al corrispondente valore indicato del Floor</i>)].</p>
18	Margine	<p>[Non applicabile] [Il Margine è pari a [●]%.]</p>
19	Convenzione di Calcolo e Giorno Lavorativo	<p>Convenzione di Calcolo:</p> <p>[<i>Following Business Day Convention</i>]/[<i>Modified Following Business Day Convention</i>]</p> <p>[<i>Adjusted</i>]/[<i>Unadjusted</i>]</p> <p>Giorno Lavorativo: [un Target Settlement Day] [e] [un giorno che non sia nè un sabato nè una domenica, in cui le banche sono aperte [a Milano] [e] [o] [a Londra] e [●] (<i>indicare il centro finanziario della</i></p>

		valuta in cui sono denominati i titoli)]
20	Parametro di Indicizzazione	<p>[Non applicabile.]</p> <p>[Il Parametro di Indicizzazione è [●]]</p> <p>La/e Data/e di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione sarà/saranno [il [●] /[ultimo] giorno lavorativo che precede l'inizio del godimento della Cedola di riferimento]/in corrispondenza delle seguenti date [●], [●], [●]].</p> <p>La Fonte Informativa del Parametro di Indicizzazione è [●]]</p> <p>[(Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire:) Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [●] (indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione) non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation.]</p> <p>[(Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire:) [[●] (inserire il nome dell'Amministratore)], amministratore del [[●] (indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione)] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]</p> <p>[(Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire:) Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [[●] (inserire il nome dell'Amministratore)], amministratore del [[●] (indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione)] non è attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]/[●].]</p>
21	Eventi di turbativa ed eventi di natura straordinaria del Parametro di Indicizzazione	<p>[Non applicabile]</p> <p>[●] (In relazione al/ a ciascun Parametro di Indicizzazione indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventi di turbativa e le modalità di rilevazione del Parametro di Indicizzazione da parte dell'Agente di calcolo; - Eventi di natura straordinaria e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente di Calcolo; - Modalità per le pubblicazioni erronee)
22	Base di calcolo delle Cedole	Le Cedole saranno calcolate secondo la base di calcolo [ACT/ACT (ICMA)/[●]].
23	Agente per il Calcolo	[●]
24	Tasso di rendimento effettivo annuo	[(in caso di Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, Zero Coupon, Step-Up/Step-Down/ Step-Up Callable/Step-Down Callable)

		<p>[Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza calcolato in regime di capitalizzazione composta è pari al [●]%</p> <p>Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto a scadenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del [●]%, è pari al [●]%.]</p> <p>[(in caso di <i>Obbligazioni di tipo Step Up Callable o Step Down Callable</i> inserire i rendimenti a ciascuna Data di Rimborso Anticipato)</p> <p>[Eventuale Data di Rimborso Anticipato [●] Rendimento annuo lordo [●]%, Rendimento annuo netto [●]%.]</p> <p>[(inserire in caso di <i>Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto</i>)</p> <p>[Ipotizzando [per il periodo con Cedole Variabili] che il valore del Parametro di Indicizzazione sia ad ogni data di rilevazione pari a quello rilevato in data [●] e pari a [●]%, il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza [considerando anche la cedola/e fissa/e] calcolato in regime di capitalizzazione composta è pari al [●]%.]</p> <p>[Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto a scadenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del [●]%, è pari al [●]%.]</p> <p>[Le Obbligazioni prevedono un tasso minimo su base annua (<i>Floor</i>). Se il parametro di riferimento [diminuito/maggiorato] del Margine al momento del calcolo del rendimento all'emissione è inferiore al Floor, sarà utilizzato il tasso minimo per la determinazione del tasso di rendimento dell'Obbligazione per tutta la durata del Prestito Obbligazionario. Sulla base di tale ipotesi, il tasso di rendimento annuo lordo a scadenza è pari a [●] (netto a scadenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del [●]%, è pari al [●]%.)]</p> <p>[Le Obbligazioni prevedono un tasso massimo su base annua (<i>Cap</i>). Se il parametro di riferimento [diminuito/maggiorato] del Margine al momento del calcolo del rendimento all'emissione è maggiore del Cap, sarà utilizzato il tasso massimo per la determinazione del tasso di rendimento dell'Obbligazione per tutta la durata del Prestito Obbligazionario. Sulla base di tale ipotesi, il tasso di rendimento annuo lordo a scadenza è pari a [●] (netto a scadenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del [●]%, è pari al [●]%.)]</p> <p>[Si sottolinea che i rendimenti delle Obbligazioni in quanto espressi nella valuta di denominazione delle Obbligazioni, sono determinati senza tenere conto del tasso di cambio applicabile in ipotesi di eventuale conversione degli importi di capitale ed interessi nella valuta di riferimento dell'investitore, laddove diversa da quella di denominazione delle Obbligazioni. Il controvalore nella valuta di riferimento delle cedole e del capitale delle Obbligazioni potrà variare, anche consistentemente, in modo favorevole o sfavorevole all'investitore a causa della variazione del tasso di cambio durante la</p>
--	--	--

		<p>vita delle Obbligazioni e quindi il rendimento annuo effettivo delle stesse, laddove espresso nella valuta di riferimento, risulterà influenzato dall'eventuale apprezzamento/deprezzamento della valuta di denominazione rispetto alla valuta di riferimento durante la vita delle Obbligazioni e potrà discostarsi, anche in maniera significativa, dal rendimento delle Obbligazioni espresso nella loro valuta di denominazione.</p> <p>A questo proposito si rinvia al paragrafo “<i>Rischio di cambio</i>” della Nota Informativa del Prospetto di Base.]</p>
25	Delibere e autorizzazioni all'emissione delle obbligazioni	<p>L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata da [●] in data [●]/ [[●] (<i>specificare altro</i>)].</p>

CONDIZIONI DELL'OFFERTA		
26	Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata	<p>[L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione]/[L'offerta è subordinata alla condizione che l'adesione avvenga esclusivamente:</p> <p>[con apporto di cd. "denaro fresco" da parte del potenziale investitore. Per "denaro fresco" si intende l'apporto di nuova liquidità da parte del sottoscrittore presso l'[Emittente]/[Soggetti Incaricati del Collocamento] a partire da [●] e rientranti nelle seguenti casistiche[●]/</p> <p>[da parte di nuova clientela. Per “nuova clientela” si intende quella clientela che non ha rapporti in essere con una o più società del Gruppo Montepaschi e che sia stata acquisita [alla]/[a decorrere da] [●] da parte [dell'Emittente] [e] [dei Soggetti Incaricati del Collocamento] nell'area geografica [provincia] [e] [comune] [●]/</p> <p>[da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa, trattandosi di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM)].</p>
27	Ammontare totale dell'emissione/offerta	<p>L'importo nominale massimo complessivo del Prestito è pari a [[●] (l'“Ammontare Totale”) ed è rappresentato da un massimo di n. [●] Obbligazioni al portatore, in taglio non frazionabile</p> <p>[L'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente] si riserva la possibilità di [aumentare] / [ridurre] l'Ammontare Totale del Prestito. In tal caso, [l'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento] darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base/ [nonchè [●]]. Per una valutazione degli effetti dell'esercizio di tale facoltà sulla liquidità della singola emissione, si rinvia al paragrafo “<i>Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito</i>” del Prospetto di Base.</p>

28	Ammontare minimo di sottoscrizione	Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori a n. [●] Obbligazioni/e (il " Lotto Minimo ").
29	Periodo di Offerta e modalità di collocamento	<p>Le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●] (il "Periodo di Offerta"), salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [e su quello del Responsabile del Collocamento] [e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] e, contestualmente, trasmesso a CONSOB.</p> <p>Le domande di adesione sono [revocabili entro il [●], con le seguenti modalità [●]]/[irrevocabili], salvo i casi di revoca ex lege.</p> <p>[(Solo in caso di offerta fuori sede) I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] (<i>indicare il giorno coincidente con il giorno di inizio del periodo di offerta</i>) al [●] (<i>indicare il settimo/[●] giorno che precede il giorno di chiusura del periodo di offerta sopra indicato</i>), salvo chiusura anticipata ovvero proroga dell'Offerta. Le adesioni sono revocabili entro il settimo giorno di calendario dalla data di conclusioni del relativo contratto, con le seguenti modalità [●].]</p> <p>[(Solo in caso di offerta on line) I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione tramite modalità online provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] al [●], salvo chiusura anticipata ovvero proroga dell'Offerta.</p> <p>Le domande di adesione sono revocabili entro il quattordicesimo giorni di calendario dalla data di conclusione del relativo contratto, ovvero dalla data in cui l'investitore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui all'articolo 67-undecies del Codice del Consumo, se tale data è successiva a quella della conclusione del contratto, con le seguenti modalità [●].]</p>
30	Soggetti legittimati a revocare/ritirare l'Offerta	[Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima dell'inizio dell'Offerta ovvero prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio [dell'Emittente][e/o][del Responsabile del Collocamento], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della singola offerta, lo stesso avrà la facoltà di non dare inizio alla singola offerta ovvero di ritirarla e la stessa dovrà ritenersi annullata. Di tale revoca/ ritiro dell'Offerta ne sarà data comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base, [nonché [●]]
31	Responsabile del Collocamento	[L'Emittente] / [[●], con sede in [●] [, società del Gruppo Montepaschi,]] agisce in qualità di Responsabile del Collocamento. [Sito internet: [●]]

32	Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	<p>Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze [dell'Emittente] [e] [del Soggetto Incaricato del Collocamento].</p> <p>Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni oggetto del presente Prestito è [l'Emittente/ [●], con sede in [●], [appartenente al Gruppo Montepaschi]</p> <p>[Sito internet: [●]]</p> <p>[(<i>inserire in caso di piu' soggetti incaricati del collocamento</i>)]</p> <p>I Soggetti Incaricati del Collocamento delle Obbligazioni oggetto del presente Prestito sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> (iii) [●], con sede in [●] (sito internet: [●]); (iv) [●], con sede in [●] (sito internet: [●]); (v) [●], con sede in [●] (sito internet: [●]), (congiuntamente, i "Soggetti Incaricati del Collocamento").] <p>[I Soggetti Incaricati del Collocamento appartengono al Gruppo Montepaschi].]</p>
33	Chiusura anticipata	<p>[[L'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento, previo [accordo con]/l'Emittente] si riserva la facoltà di disporre la chiusura anticipata della presente offerta, [sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione] se, a titolo esemplificativo, dovessero ricorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mutate esigenze dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, • mutate condizioni di mercato, o • raggiungimento dell'Ammontare Totale del prestito obbligazionario, indicato nelle presenti Condizioni Definitive. <p>In tal caso [l'Emittente][e/o] [il Responsabile del Collocamento] darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base. Per una valutazione degli effetti dell'esercizio della menzionata facoltà sulla liquidità della singola emissione, si rinvia al paragrafo "<i>Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito</i>" del Prospetto di Base.</p>
34	Data/e di Regolamento	<p>[La data di regolamento del Prestito è il [●] (la "Data di Regolamento").]</p> <p>[(<i>inserire in caso di più date di regolamento</i>)] Le date di regolamento del Prestito sono: [●],[●],[●],[●],[●] (le "Date di Regolamento"). Le sottoscrizioni effettuate nel Periodo di Offerta fino alla Data di Godimento (inclusa/esclusa) saranno regolate alla Data di Godimento stessa. Le sottoscrizioni effettuate [a partire dalla Data di Godimento (Inclusa)/ successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile. In tal caso, il Prezzo di Emissione da</p>

		<p>corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati giornalmente (dieta) tra la Data di Godimento [inclusa]/[esclusa] e la relativa Data di Regolamento [inclusa]/[esclusa]. Tale rateo sarà calcolato secondo la Convenzione di Calcolo, la Base di Calcolo ed il Giorno Lavorativo delle cedole propri dell'emissione.</p> <p>In caso di proroga dell'offerta, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno Indicate all'interno del comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente [e su quello del Responsabile del Collocamento] [e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.</p>
35	Prezzo di Emissione	Le Obbligazioni sono emesse al [●]% del Valore Nominale, e cioè al prezzo di [[●]] ciascuna (il " Prezzo di Emissione ").
36	Spese e commissioni a carico del sottoscrittore incluse nel Prezzo di Emissione	<p>[Il prezzo di emissione include commissioni [e] [costi] complessivamente pari a [●]% del valore nominale ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di valore nominale, così ripartite:</p> <p>[commissioni di collocamento pari a [●]% del valore nominale;]</p> <p>[costi di strutturazione pari a [●]% del valore nominale;]</p> <p>[commissioni di sottoscrizione] [e/o] [costi di garanzia] pari a [●]% del valore nominale;]</p> <p>[[●] (<i>specificare tipologia di altri oneri/ costi</i>) pari a [●].]</p> <p>[Il prezzo di emissione non include costi/commissioni di collocamento [e/o] [di sottoscrizione].]</p>
37	Spese e commissioni a carico del sottoscrittore in aggiunta al Prezzo di Emissione	<p>[Sono a carico dell'investitore [●] (<i>indicare la tipologia dei costi, delle commissioni, spese, o imposte</i>) in aggiunta al prezzo di emissione, pari a [●]% del valore nominale ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di valore nominale.] [Non sono previsti costi, commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.]</p> <p>[Potranno essere previste/i [costi]/[commissioni]/[spese] connesse [alla tenuta] [e/o] [all'apertura] di [un conto corrente] [e/o] di un deposito titoli [e/o] [al versamento in un deposito infruttifero.]]</p>
38	Accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni	<p>[Non applicabile]</p> <p>[L'accordo/gli accordi di sottoscrizione è/sono stati concluso/i in data [●] [[●]] (<i>indicazione degli eventuali accordi di sottoscrizione</i>)</p>

	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	
39	Mercati presso i quali è o sarà richiesta l'ammissione alla negoziazione degli	L'Emittente [ha presentato]/[presenterà] [per il tramite di [●] domanda per l'ammissione alla trattazione del Prestito Obbligazionario presso il sistema multilaterale di negoziazione [●] (<i>inserire denominazione del</i>

	strumenti finanziari	<p><i>sistema di negoziazione e soggetto operante)</i></p> <p>Le Obbligazioni saranno negoziate, in regime di internalizzazione sistematica, dalla controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società facente parte del Gruppo Montepaschi, quale Internalizzatore Sistemático (SI) interno denominato "De@l Done Trading" (DDT). L'esecuzione degli ordini di compravendita sul SI DDT avverrà secondo le regole di funzionamento del IS così come pubblicate sul sito [●].</p> <p>[●] (<i>inserire eventuali ulteriori facoltà</i>)</p>
40	Soggetti operanti sul mercato secondario e dettagli dell'impegno degli assunto:	<p>[[●], agisce come [<i>specialist</i>] [<i>liquidity provider</i>] [<i>price maker</i>] [●]]</p> <p>[[●] (<i>Descrizione del soggetto operante sul mercato secondario; condizioni principali dell'impegno che il soggetto operante sul mercato secondario ha assunto.</i>)]</p> <p>[[●], quale [<i>liquidity provider</i>]/[<i>price maker</i>]/[●] assume l'impegno [all'acquisto]/[alla vendita] delle Obbligazioni secondo le seguenti modalità: [●].]</p> <p>[[●] (<i>inserire eventuale spread massimo denaro lettera mercato secondario/rinvio alle modalità di determinazione del prezzo in coerenza con il regolamento del mercato di riferimento</i>)]</p> <p>[Non Applicabile]</p>
41	Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già negoziati strumenti finanziari della stessa classe di quelli offerti o da ammettere alla negoziazione	[Non applicabile]/[Risultano ammessi alla negoziazione su [●]]

	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
42	Consulenti legati all'emissione	[Non applicabile]/ [In relazione all'emissione del Prestito [agisce/agiscono] in qualità di consulente/i [●].]
43	Rating attribuiti agli strumenti finanziari oggetto dell'offerta	[Non applicabile]/ [Alle Obbligazioni è stato assegnato il seguente rating [●]].

L'Emittente si riserva il diritto di fornire su base volontaria qualsiasi informazione supplementare descritta nell'Allegato XXI del Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificato e integrato, per mezzo delle presenti Condizioni Definitive ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificato e integrato.

RESPONSABILITÀ

[Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., [●]] [e [●]][si assume]/[si assumono] la responsabilità per le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive [, in merito alle parti di propria competenza] [*specificare parti di competenza dell'Emittente*].]

[●]

(Firma Autorizzata)

ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE È ALLEGATA COPIA DELLA NOTA DI SINTESI RELATIVA [ALL'OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE]